SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 11 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2003, n. **341.**

Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di riscossione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. In relazione all'incremento delle tipologie e del volume di entrate riscosse ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, derivante dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e relativi provvedimenti di attuazione, nonché dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che, nell'anno 2002, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 29 dicembre 2003, dell'1 per cento delle somme riscosse nello stesso anno 2002.

2. A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al comma 1 versano, entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari all'1 per cento della differenza tra il valore delle riscossioni dell'anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente.

3. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche possono recuperare le somme versate in base a quanto previsto dai commi 1 e 2, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo; in tale caso le banche, entro il termine di cui al comma 2, effettuano altresì il versamento di un importo pari alle somme recuperate nell'anno stesso ai sensi del presente comma.

4. Il mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno, è stabilito l'importo dovuto da ogni banca; entro lo stesso termine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di versamento, nonché ogni altra regola tecnica necessaria per l'attuazione del presente articolo.

6. Per la regolazione contabile dei minori versamenti di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2004 è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari alla somma versata nell'anno precedente per il riversamento al pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il potere di cui al comma 8, dell'articolo 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rientra nell'attività gestionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso può essere esercitato dall'amministrazione competente entro il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.

8. Il potere di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sospeso per l'anno 2003; per il medesimo anno, gli effetti finanziari di cui all'articolo 21, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0368

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 agosto 2003, n. **342.**

Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, articolo 4, commi 1, 2 e 3;

Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1997, n. 76 «Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993, n. 583»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2003, n. 129, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Ritenuto di dover modificare ed aggiornare, sostituendolo integralmente per maggiore organicità, il regolamento concernente la composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, di cui al predetto decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Consiglio superiore di sanità

1. Il Consiglio superiore di sanità:

a) esercita le funzioni di consulenza tecnico-scientifica e di proposta nei confronti del Ministro della salute previste dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

b) esprime parere obbligatorio nelle materie di cui al comma 2 dello stesso articolo;

c) svolge attività consultiva facoltativa su ogni altra questione espressamente sottopostagli dal Ministro della salute.

2. Il Consiglio si articola nelle seguenti strutture: il comitato di presidenza, l'assemblea generale, le sezioni, il segretariato generale, costituite con le modalità e le competenze previste dal presente regolamento.

3. Il Consiglio superiore di sanità è costituito da cinquanta componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al comma 5, nominati con decreto del Ministro della salute.

4. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità sono individuati tra docenti universitari, dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, soggetti particolarmente qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del Consiglio stesso e, nei limiti di due unità, tra appartenenti alla magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o agli avvocati dello Stato.

5. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanità i dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, preposti ai dipartimenti ed alle direzioni generali del Ministero della salute, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, il presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

6. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanità durano in carica tre anni, rinnovabili. Decadono automaticamente dalla carica o a seguito di dimissioni o dopo tre assenze consecutive; in tali casi il Ministro, con proprio decreto, nomina i componenti che subentrano, i quali restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

7. All'inizio di ciascuna sessione triennale il Ministro, anche in base alle proposte formulate dall'assemblea nella prima adunanza generale, con proprio decreto dispone la ripartizione dei componenti del Consiglio tra le sezioni, prevedendo l'assegnazione di ciascun componente ad una sola sezione.

8. I componenti di diritto partecipano alle adunanze dell'assemblea generale e alle riunioni delle singole sezioni quando sono trattate materie di rispettiva competenza. È ammessa la partecipazione di un componente di diritto di una sezione ai lavori di altra sezione quando si trattino materie d'interesse comune a più sezioni.

9. Per la validità delle sedute dell'assemblea e delle sezioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

10. Per determinate questioni, il Ministro può nominare esperti di comprovata e documentata qualificazione, che possono essere invitati ai lavori delle sezioni e dell'assemblea generale senza diritto di voto.

11. I componenti del Consiglio superiore di sanità sono tenuti a: *a)* rispettare l'obbligo di riservatezza; *b)* non utilizzare gli elementi acquisiti o dei quali siano comunque venuti a conoscenza per finalità e scopi meramente privati; *c)* non assumere iniziative idonee a creare pregiudizi all'attività istituzionale e alle finalità perseguite dal Ministero della salute. La violazione della presente disposizione comporta la decadenza dall'incarico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12. Il funzionamento del Consiglio superiore di sanità è assicurato dagli uffici della Segreteria generale, Ufficio di livello dirigenziale generale.

Art. 2.

Insediamento del Consiglio superiore di sanità

1. Il Ministro della salute convoca la prima adunanza generale del Consiglio superiore di sanità entro venti giorni dalla data del decreto di nomina.

2. Nel corso della stessa prima adunanza generale, l'assemblea elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente e due vice presidenti.

3. Ogni sezione all'inizio di ciascuna sessione, elegge, a maggioranza assoluta, il proprio presidente e un vice presidente.

4. Qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta prescritta per l'elezione del Presidente, si fa luogo ad una presidenza interinale, affidata al componente di diritto con maggiore anzianità di servizio nella qualifica di appartenenza.

Art. 3.

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio, avvalendosi del Segretario generale:

a) convoca e presiede l'assemblea generale, fissandone l'ordine del giorno;

b) convoca e presiede il comitato di presidenza, fissandone l'ordine del giorno;

c) convoca e presiede le sezioni congiunte, fissandone l'ordine del giorno;

d) può presentare richiesta ai rispettivi presidenti di partecipare, con diritto di voto, ai lavori delle sezioni sugli argomenti ritenuti di rilevante importanza ai fini della tutela della salute pubblica;

e) trasmette direttamente al Ministro le deliberazioni definitive dell'Assemblea generale e delle sezioni;

f) assolve qualsiasi altra incombenza prevista dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il Presidente è coadiuvato da due vice presidenti nell'espletamento delle sue funzioni ed è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio più anziano di età.

Art. 4.

Comitato di presidenza

1. Il comitato di presidenza è presieduto dal Presidente ed è composto dai due vicepresidenti, nonché dai presidenti e dai vicepresidenti delle sezioni.

2. Il comitato di presidenza è convocato dal Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata, salvo i casi di urgenza, e si riunisce di regola una volta al mese.

3. Il comitato fissa il programma e il calendario dei lavori dell'assemblea generale.

4. Il comitato assegna direttamente all'assemblea generale le questioni d'ordine generale.

5. Il comitato assegna per l'istruttoria le singole questioni alle sezioni competenti per materia, disponendo le eventuali questioni da demandare a sezioni congiunte.

6. In caso di documentate e motivate esigenze di natura eccezionale possono essere istituiti appositi gruppi di lavoro istruttorio.

7. Il comitato provvede a coordinare il rapporto fra le sezioni nelle materie di comune interesse, nonché a farsi promotore di nuovi studi, indagini e schemi di norme.

8. Il comitato si avvale degli uffici della Segreteria generale.

9. I verbali delle riunioni del comitato di presidenza sono redatti a cura del Segretario generale entro dieci giorni dalla conclusione delle relative sedute.

Art. 5.

Assemblea generale

1. Il Presidente presiede le adunanze dell'Assemblea generale che sono tenute per sessioni ordinarie almeno bimestrali.

2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, viene inviato, salvo i casi di urgenza, almeno dieci giorni prima della data fissata, dal Segretario generale. In assenza del Presidente, l'Assemblea generale è convocata dal vice presidente più anziano di età.

3. Il Presidente nomina un relatore per l'illustrazione di ogni argomento, fissandogli un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione di uno schema scritto che serva come base della discussione, a conclusione della quale il relatore stesso predispone la relazione con relativa proposta sulla quale è chiamata a pronunciarsi l'assemblea; all'esito della votazione verrà predisposto il relativo documento finale da consegnare al Segretario generale per la sua redazione formale. Ove necessario, può essere nominato un correlatore.

4. Il Presidente trasmette per iscritto anche ai componenti di diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2 l'ordine del giorno, con precisazione degli argomenti di rispettiva competenza ai sensi del medesimo articolo.

5. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le determinazioni dell'Assemblea sono assunte, entro sessanta giorni dall'assegnazione da parte del comitato di presidenza, a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. La votazione sui singoli punti delle determinazioni nonché sugli eventuali emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi, avviene di norma per alzata di mano, mentre si ricorre alla votazione segreta solo quando si debbono esprimere giudizi o valutazioni su persone.

7. I verbali delle riunioni dell'Assemblea generale sono redatti a cura del Segretario generale entro dieci giorni dalla conclusione delle relative sedute.

8. Il Ministro della salute ha facoltà di convocare in qualsiasi momento, anche in via di urgenza, l'Assemblea e di intervenire alle adunanze.

9. Il diritto di accesso ai pareri resi dall'Assemblea è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse in conformità e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche.

Art. 6.

Sezioni

1. Il presidente di ogni sezione o, in sua assenza, il vice presidente, presiede le riunioni della sezione, che sono tenute almeno una volta al mese.

2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, viene inviato dal segretario di sezione almeno tre giorni prima della data fissata, salvo i casi di urgenza. In assenza del presidente, la sezione è convocata dal vice presidente.

3. Il presidente della sezione nomina un relatore per l'illustrazione di ogni argomento, fissandogli un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione di uno schema scritto che serva come base della discussione, a conclusione della quale il relatore stesso predispone il documento finale da consegnare al segretario della sezione per il completamento dell'iter procedimentale. Ove necessario, può essere nominato un correlatore.

4. Ciascun segretario di sezione, dirigente medico o tecnico in relazione all'articolazione e alle competenze di cui all'articolo 7, dipende funzionalmente dal presidente di sezione e gerarchicamente dal Segretario generale ed è responsabile della stesura del verbale delle riunioni entro dieci giorni dalla conclusione dei relativi lavori.

5. Il presidente della sezione trasmette per iscritto anche ai componenti di diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2 l'ordine del giorno con precisazione degli argomenti di rispettiva competenza ai sensi del medesimo articolo.

6. Ogni componente di sezione può, dandone preventivo avviso al Presidente del consiglio, assistere a sedute di sezioni cui non appartiene, senza diritto di voto.

7. Le determinazioni della sezione sono assunte, entro sessanta giorni dall'assegnazione da parte del comitato di presidenza, a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La votazione sui singoli punti delle determinazioni nonché sugli eventuali emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi, avviene di norma per alzata di mano, mentre si ricorre alla votazione segreta quando si debbono esprimere giudizi o valutazioni su persone.

9. Ove il presidente della sezione ritenga che l'argomento da esaminare riguardi anche altre sezioni, formula richiesta motivata al Presidente del Consiglio per gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*.

10. Il segretario della sezione cura il necessario raccordo con i dipartimenti e le direzioni del Ministero della salute, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto

superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali per quanto attiene le materie di competenza della sezione stessa.

11. Il Ministro della salute ha facoltà di convocare in qualsiasi momento, anche in via di urgenza, le sezioni e di intervenire alle adunanze.

12. Le riunioni non sono pubbliche. Previo assenso del Ministro, possono essere resi noti i pareri delle sezioni concernenti materie di particolare interesse.

Art. 7.

Articolazione delle sezioni

1. Il Consiglio superiore di sanità si articola nelle seguenti cinque sezioni, con ripartizioni per materia, di seguito stabilite:

a) Sezione I: Programmazione sanitaria. Piano sanitario nazionale. Livelli di assistenza e mezzi di valutazione. Fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale. Ripartizione del Fondo sanitario nazionale. Impiego delle risorse e analisi economico-funzionale della spesa. Interventi finalizzati alla ricerca sanitaria. Sistema informativo sanitario. Servizio statistico sanitario. Interventi igienico-sanitari con finanziamenti UE. Affari generali connessi.

b) Sezione II: Determinazione dei requisiti minimi di classificazione delle strutture e dei servizi sanitari. Criteri e requisiti per esercizio, autorizzazione, certificazione e accreditamento delle attività sanitarie. Sviluppo dell'istituto della certificazione di qualità. Funzioni statali connesse alle aziende unità sanitarie locali; alle aziende ospedaliere e altri presidi ospedalieri pubblici e privati. Professioni sanitarie e formazione del personale sanitario. Sangue ed emoderivati. Trapianti di organi. Ricorsi presentati da soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Affari generali connessi.

c) Sezione III: Igiene e sicurezza del lavoro. Malattie di rilievo e polizia mortuaria. Tutela igienico-sanitaria dei fattori di inquinamento. Profilassi delle malattie infettive e diffusive. Attività di prevenzione concernente pericoli di bioterrorismo. Prevenzione delle tossicodipendenze. Acque minerali. Affari generali connessi.

d) Sezione IV: Misure di profilassi nutrizionale. Alimenti e bevande. Sicurezza alimentare. Tutela salute e benessere degli animali, compresi quelli impiegati a fini scientifici e sperimentali. Biotecnologie alimentari e procedure comunitarie relative agli alimenti transgenici. Integratori alimentari. Prodotti destinati ad una alimentazione particolare. Preparati fitosanitari. Profilassi veterinaria e malattie infettive e diffusive. Zoonosi. Farmaci veterinari. Alimenti per gli animali. Igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale. Impianti di produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti di origine animale. Istituti zooprofilattici sperimentali. Affari generali connessi.

e) Sezione V: Farmaci ad uso umano, compresi i presidi medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina e in cosmesi. I biocidi. Studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla farmacoepidemiologia e sulla farmacovigilanza attiva. Dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*. Problematiche ed affari generali connessi.

2. Su proposta dell'assemblea generale, il Ministro della salute, quando risulti necessario per sopravvenuti cambiamenti in ambito normativo o tecnico ovvero per esigenze di organizzazione interna, con proprio decreto può apportare variazioni all'articolazione per materie delle sezioni di cui al comma 1.

Art. 8.

Compiti del Segretario generale

1. Il Segretario generale:

a) assicura il rispetto delle linee fissate dal Presidente per quanto riguarda il funzionamento del Consiglio superiore di sanità;

b) è responsabile della gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate al Consiglio;

c) svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio;

d) cura l'inoltro al Ministro, su indicazione del Presidente del Consiglio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, delle deliberazioni elaborate dall'assemblea generale e dalle sezioni;

e) assicura il coordinamento delle attività correlate alla formulazione dei pareri da parte del comitato di presidenza e dell'assemblea generale;

f) è responsabile dell'invio dell'ordine del giorno delle sedute del comitato di presidenza e dell'assemblea generale;

g) è responsabile della stesura dei verbali del comitato di presidenza e dell'assemblea entro dieci giorni dalle relative sedute;

h) cura il necessario raccordo con i dipartimenti e le direzioni del Ministero, con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, per quanto attiene alle materie di comune interesse;

i) è responsabile della tenuta degli atti del comitato di presidenza, dell'assemblea e delle sezioni;

j) assegna ad ogni sezione un dirigente per l'espletamento dei compiti di segretario di sezione;

k) sovrintende ai cinque dirigenti segretari di sezione.

Art. 9.

Abrogazioni

1. È abrogato il regolamento adottato con decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1997, n. 76.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 agosto 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 171

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emana-

zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, è il seguente:

«1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi contributivi, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento dei cittadini, anche attraverso l'unificazione dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro un livello massimo di reddito;

b) rafforzare le misure contro le evasioni e le elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso l'introduzione di limiti e modalità personalizzate di fruizione delle esenzioni;

c) completare il riordinamento del Servizio sanitario nazionale, attribuendo alle regioni e alle province autonome la competenza in materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria nazionale, la determinazione di livelli uniformi di assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede direttamente;

d) definire i principi organizzativi delle unità sanitarie locali come aziende infraregionali con personalità giuridica, articolate secondo i principi della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro, devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nell'apposito registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo con la remissione alla regione delle relative osservazioni, le verifiche generali sull'andamento delle attività per eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Il direttore generale, che deve essere in possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza gestionale e organizzativa, è nominato con scelta motivata dalla regione o dalla provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il Ministero della sanità ed è assunto con contratto di diritto privato a termine; è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed è assistito per le attività tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza, e da altri sanitari laureati, nonché da una rappresentanza dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la provincia autonoma di Bolzano è istituito apposito elenco provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle d'Aosta è istituito apposito elenco regionale tenuto dalla regione stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo;

e) ridurre il numero delle unità sanitarie locali, attraverso un aumento della loro estensione territoriale, tenendo conto delle specificità delle aree montane;

f) definire i principi, relativi ai poteri di gestione spettanti al direttore generale;

g) definire principi relativi ai livelli di assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto della peculiarità della categoria di assistiti di cui all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi per le attività rivolte agli individui in termini di prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da assicurare alle regioni e alle province autonome, per l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria;

h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato;

i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1º gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le province autonome potranno far fronte ai predetti effetti finanziari con il proprio bilancio, graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75 per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire le modalità ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi;

l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio, alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o consortili, secondo principi di qualità ed economicità, che consentano forme di assistenza differenziata per tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore assistenza e libertà di scelta;

m) prevedere che con decreto interministeriale, da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui alla lettera *l)*;

n) stabilire i criteri per le individuazioni degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire personalità giuridica e autonomia di bilancio, finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per gli altri presidi delle unità sanitarie locali, che la relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con appropriate forme di incentivazione per il potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei lungodegenti;

o) prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolino l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di tali modalità va peraltro regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea;

p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa

del patrimonio mobiliare e immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni;

q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni dell'art. 2 della presente legge, individuando in particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si perverrà soltanto per pubblico concorso, configurando il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico e per le altre professionalità sanitarie, quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova, specifica idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le modalità di accesso, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle attività di tirocinio e formazione di tutto il personale;

r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini nei confronti del servizio sanitario anche attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, favorendo la presenza e l'attività degli stessi all'interno delle strutture e prevedendo modalità di partecipazione e di verifica nella programmazione dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

s) definire i principi ed i criteri per la riorganizzazione, da parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento tecnico dei servizi delle unità sanitarie locali, nonché di consulenza e supporto in materia di prevenzione a comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unità sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale, igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, igiene e sanità pubblica, veterinaria in riferimento alla sanità animale, all'igiene e commercializzazione degli alimenti di origine animale e all'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attività di ricerca di biomedica finalizzata, alle attività di ricerca di istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché ad iniziative centrali previste da leggi nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato di previsione del Ministero della sanità;

u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione delle misure attribuite alla competenza delle regioni e delle province autonome, prevedere che in caso di inadempienza da parte delle medesime di adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al presente articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, disponga, previa diffida, il compimento degli atti relativi in sostituzione delle predette amministrazioni regionali o provinciali;

v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite commissioni professionali di verifica. Qualora il termine per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della sanità, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente;

z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è il seguente:

«Art. 4 *(Consiglio superiore di sanità)*. — 1. Il Consiglio superiore di sanità è organo consultivo tecnico del Ministro della sanità e svolge le seguenti funzioni:

a) prende in esame i fatti riguardanti la salute pubblica, su richiesta del Ministro per la sanità;

b) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene e alla sanità;

c) propone indagini scientifiche e inchieste su avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e sanitario;

d) propone all'amministrazione sanitaria la formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la tutela della salute pubblica;

e) propone la formulazione di standards costruttivi e organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche amministrazioni.

2. Il Consiglio superiore di sanità esprime parere obbligatorio:

a) sui regolamenti predisposti da qualunque amministrazione centrale che interessino la salute pubblica;

b) sulle convenzioni internazionali relative alla predetta materia;

c) sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei coloranti nocivi;

d) sui provvedimenti di coordinamento e sulle istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica da adottarsi dal Ministero della sanità, ai sensi dei numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

e) [sugli insetticidi da impiegare nella lotta contro gli anofeli ed altri insetti domestici nocivi per l'uomo e gli animali];

f) sulla determinazione dei lavori pericolosi, faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle norme igieniche del lavoro;

g) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi commestibili di qualsiasi natura;

h) sulle modificazioni da introdursi negli elenchi degli stupefacenti;

i) sul diniego e sulla revoca di registrazione delle specialità medicinali;

l) sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle unità sanitarie locali.

3. La composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità sono determinati con regolamento adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è riportato in note alle premesse.

— Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. *(Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h)*, della legge 15 luglio 2002, n. 145).

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

— Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.».

Note all'art. 5:

— Il testo degli articoli 22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dianzi citata, è, rispettivamente, il seguente:

«Art. 22. — 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.».

«Art. 24. — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge.».

03G0367

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Peschiera del Garda e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Peschiera del Garda (Verona) ed il sindaco nella persona del sig. Bruno Dalla Pellegrina;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 51 del 3 ottobre 2003, da dieci consiglieri su sedici assegnati al comune di Peschiera del Garda;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Peschiera del Garda (Verona) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Rosaria Laganà è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Peschiera del Garda (Verona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Bruno Dalla Pellegrina.

Successivamcttte, in data 6 settembre 2003, sei consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 51 del 3 ottobre 2003 da dieci componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verona ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. WA7591/03.125.5/AREA II del 6 ottobre 2003 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per lar luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Peschiera del Garda (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Laganà.

Roma, 15 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A13334

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta) ed il sindaco nella persona del dott. Lorenzo Cristiano;

Considerato che, in data 19 ottobre 2003, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Minstro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Lorenzo Cristiano.

Il citato amministratore, in data 19 ottobre 2003, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta).

Roma, 15 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A13335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa del Conte e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villa del Conte (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa del Conte (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giampiero De Simoni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villa del Conte (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 11 ottobre 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3929 Area II del 14 ottobre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa del Conte (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giampiero De Simoni.

Roma, 15 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A13336

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Monacilioni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Monacilioni (Campobasso) ed il sindaco nella persona del dott. Enrico Martino;

Considerato che, in data 6 ottobre 2003, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monacilioni (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Nicolina Testa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monacilioni (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Enrico Martino.

Il citato amministratore, in data 6 ottobre 2003, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1718/13-3/40/Gab. del 28 ottobre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monacilioni (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Nicolina Testa.

Roma, 15 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A13337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Mendicino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mendicino (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mendicino (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Diego Vanella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mendicino (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 3 ottobre 2003, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3250/13.3/Gab. del 3 ottobre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta

meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mendicino (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Diego Vanella.

Roma, 15 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A13338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2003.

Sciglimento del consiglio comunale di Sarno e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sarno (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri, con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sarno (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Di Caprio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sarno (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri con atti separati, contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 21 ottobre 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20020004552/EE.LL. del 28 ottobre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sarno (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Di Caprio.

Roma, 15 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A13339

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2003.

Approvazione dei Piani stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) relativi al «Nodo idraulico di Ivrea» ed al «Nodo idraulico di Casale Monferrato» adottati dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, con deliberazioni n. 1/2003 e n. 2/2003, nella riunione del 25 febbraio 2003.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il proprio decreto del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli, sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po»;

Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, relativo a «piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e prevenzione per le aree a rischio»;

Visto il proprio decreto emesso in data 24 luglio 1998, recante «Approvazione del piano stralcio delle fasce fluviali, in attuazione della deliberazione del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po n. 26 dell'11 dicembre 1997»;

Visto il proprio decreto emesso in data 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 1-*bis,* relativo a «Procedure per l'adozione dei progetti di piano stralcio»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante «Approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po»;

Considerato che con la deliberazione n. 19 del 26 aprile 2001 il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po ha adottato il «progetto di piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 183/89 (integrazione n. 1:

nodo idraulico di Ivrea;

Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro (Casale M.);

Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)», e che la stessa deliberazione è stata pubblicata nel supplemento straordinario *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 19 luglio 2001;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, commi 1-10, della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, in data 2 agosto 2002 si è svolta la conferenza programmatica sul progetto di integrazione relativamente al nodo di Ivrea, che ha accolto le proposte formulate dall'Autorità di bacino e dalla regione Piemonte sul progetto stesso;

Vista la deliberazione n. 1/2003 del 25 febbraio 2003, con la quale il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha adottato il «piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - nodo idraulico di Ivrea»;

Considerato che ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, commi 1-10, della legge 183/89 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, in data 2 dicembre 2002 si è svolta la conferenza programmatica sul progetto di integrazione relativamente al tratto del fiume Po compreso tra confluenza Dora Baltea e confluenza Tanaro (nodo di Casale), che ha accolto le proposte formulate dall'Autorità di bacino e dalla regione Piemonte sul progetto stesso;

Vista la deliberazione n. 2/2003 del 25 febbraio 2003, con la quale il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha adottato il «piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI), fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in regione Piemonte (nodo idraulico di Casale Monferrato)»;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il «Piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Nodo idraulico di Ivrea» adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, con deliberazione n. 1/2003, nella riunione del 25 febbraio 2003, costituito dagli elaborati di seguito specificati, che fanno parte integrante del presente decreto:

1. Relazione tecnica;

2. Delimitazione delle fasce fluviali relative al nodo idraulico di Ivrea;

3. Aggiornamento della vigente scheda relativa al nodo critico di Ivrea, contenuta nell'allegato 1 (analisi dei principali punti critici - strategie di intervento) all'elaborato 1 del PAI (relazione principale - relazione di sintesi).

Art. 2.

È approvato il «Piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in regione

Piemonte (nodo idraulico di Casale Monferrato)» adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, con deliberazione n. 2/2003, nella riunione del 25 febbraio 2003, costituito dagli elaborati di seguito specificati, che fanno parte integrante del presente decreto:

1. Relazione tecnica;

2. Delimitazione delle fasce fluviali sul fiume Po da Dora Baltea a Sesia in regione Piemonte;

3. Cartografia di perimetrazione di un'area classificata come zona B - Pr (area a rischio idrogeologico molto elevato ai sensi dell'art. 49 nelle NTA del PAI) in comune di Verrua Savoia.

Art. 3.

Le tavole grafiche, la relazione ed i vari allegati, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale della difesa del territorio) e presso l'Autorità di bacino del Po nonché presso i comuni interessati dai vincoli di salvaguardia.

L'Autorità di bacino del Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2003

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 256

03A13346

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2003.

Approvazione delle varianti del piano stralcio per le fasce fluviali «fiume Tanaro compreso nel tratto fra Alba e Canove» adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, con deliberazione n. 5/2003, nella riunione del 25 febbraio 2003 e «fiume Bormida in comune di Sezzadio», adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 7 nella seduta del 31 gennaio 2001.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter,* della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il proprio decreto del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli, sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e prevenzione per le aree a rischio»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998, recante «Approvazione del piano stralcio delle fasce fluviali»;

Visto il proprio decreto emesso in data 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 1-*bis,* relativo a «procedure per l'adozione dei progetti di piano stralcio»;

Considerato che con la deliberazione n. 3 del 16 marzo 2000 il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po ha adottato il «progetto di variante del piano stralcio delle fasce fluviali», e che la stessa deliberazione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000;

Considerato che la regione Piemonte, in un primo momento, ha deliberato parere favorevole al progetto di variante del piano stralcio delle fasce fluviali limitatamente al comune di Sezzadio, con atto della giunta regionale n. 58-2064 del 22 gennaio 2001;

Vista la deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2001 con la quale il comitato istituzionale ha adottato ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 183/89 la «variante del piano stralcio delle fasce fluviali», relativa al fiume Bormida, nel comune di Sezzadio;

Considerato che, successivamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, commi 1-10, della legge 183/89 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si è svolta la conferenza programmatica, in data 8 aprile 2002, che ha espresso parere favorevole in merito progetto di variante del piano stralcio per le fasce fluviali, come modificato ed integrato a seguito delle proposte formulate dalla regione Piemonte sul progetto stesso;

Vista la deliberazione n. 5/2003 del 25 febbraio 2003, con la quale il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha adottato la «variante del piano stralcio per le fasce fluviali - fiume Tanaro compreso nel tratto fra Alba e Canove»;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la «variante del piano stralcio per le fasce fluviali - fiume Tanaro compreso nel tratto fra Alba e Canove» adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, con deliberazione n. 5/2003, nella riunione del 25 febbraio 2003, costituita dagli elaborati di seguito specificati, che fanno parte integrante del presente decreto:

1. Relazione tecnica;

2. Cartografia di delimitazione delle fasce fluviali.

Art. 2.

È approvata la «variante al piano stralcio delle fasce fluviali, interessante il fiume Bormida in comune di Sezzadio», adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 7 nella seduta del 31 gennaio 2001, costituita dagli elaborati di seguito specificati che fanno parte integrale del presente decreto:

1. Una tavola grafica (tav. 194, sez. 1) alla scala 1:25.000 di delimitazione delle fasce fluviali;

2. Relazione tecnica.

Art. 3.

Le tavole grafiche, la relazione ed i vari allegati, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale della difesa del territorio) e presso l'Autorità di bacino del Po nonché presso i comuni interessati dalle prescrizioni delle varianti approvate.

L'Autorità di bacino del Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2003

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 255

03A13347

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2003.

Approvazione della "Modifica dell'art. 6 della deliberazione del comitato istituzionale n. 18/2001 del 26 aprile 2001, recante «Adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrogeologico di rilevo nazionale del fiume Po» disposta dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, con deliberazione n. 6/2003, nella riunione del 25 febbraio 2003".

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionale;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter,* della legge 18 maggio 1989, n. 183, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto il proprio decreto del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli, sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza dei Consiglio dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, relativo a «piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e prevenzione per le aree a rischio»;

Visto il proprio decreto emesso in data 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all' art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 1-*bis,* relativo a «procedure per l'adozione dei progetti di piano stralcio»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante «Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico»;

Considerato che nella seduta del 20 febbraio 2003 il comitato tecnico dell'Autorità di bacino del Po, recependo le osservazioni delle regioni interessate, ha espresso parere favorevole alla modifica dell'art. 6 della deliberazione del comitato istituzionale n. 18/2001 del 26 aprile 2001, recante «Adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrogeologico di rilevo nazionale del fiume Po»;

Vista la deliberazione n. 6/2003 del 25 febbraio 2003 con la quale il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po ha disposto le modifiche dell'art. 6 della deliberazione del comitato istituzionale n. 18/2001 del 26 aprile 2001, recante «Adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrogeologico di rilevo nazionale del fiume Po»;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la "Modifica dell'art. 6 della deliberazione del comitato istituzionale n. 18/2001 del 26 aprile 2001, recante «Adozione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrogeologico di rilevo nazionale del fiume Po» disposta dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, con deliberazione n. 6/2003, nella riunione del 25 febbraio 2003".

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2003

p. *Il Presidente:* MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 254

03A13348

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2003.

Ripartizione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 3;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 34, commi 1 e 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 2002, con il quale sono

state rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, per un totale complessivo di n. 862 unità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003, con il quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, in attuazione dell'art. 2 del citato decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, ha provveduto alla riorganizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Vista la proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali con nota n. 40582/VAR in data 2 luglio 2003 e relazione tecnica allegata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 2, del sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, al fine di ripartire, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche dell'Amministrazione, i diversi profili professionali, nell'ambito dei contingenti di personale appartenente a ciascuna delle posizioni economiche delle aree funzionali, e del contingente delle qualifiche dirigenziali dell'Ispettorato centrale repressione frodi, così come definiti nella tabella *A*, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278;

Visto, inoltre, che nella sopra menzionata relazione tecnica allegata alla predetta nota n. 40582/VAR del 2 luglio 2003, l'amministrazione rappresenta che la consistenza del personale delle aree funzionali alla data del 31 dicembre 2002, come provvisoriamente individuata ai sensi del terzo comma dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risulta essere pari a complessive ottocentosette unità, distinte nelle posizioni economiche C3 n. 118, C2 n. 214, C1 n. 85, B3 n. 229, B2 n. 101 e A1 n. 60;

Considerato che la richiesta ripartizione della dotazione organica del personale dell'ispettorato centrale repressione frodi, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, nelle strutture operative in cui si articola l'amministrazione ed individuate con il sopra citato decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, non comporta alcun onere aggiuntivo per spese di personale;

Tenuto conto, inoltre, che l'Amministrazione, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito nella legge 19 gennaio 2001, n. 3, nel rideterminare la propria dotazione organica con il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, e nel riorganizzare le strutture operative della stessa con il decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, ha provveduto, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla razionalizzazione delle strutture centrali e periferiche del l'Ispettorato centrale repressione frodi in modo da garantire, nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, una maggiore efficienza funzionale e operativa sul territorio e che tale riorganizzazione è avvenuta nel rispetto dei principi enunciati nel comma 1, dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Atteso che le procedure adottate dall'Ispettorato centrale repressione frodi per la rideterminazione della dotazione organica, definita con il più volte menzionato decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 278, sono da considerarsi compatibili con i criteri stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Preso atto dell'accordo del 20 settembre 2001 tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali rappresentative, con il quale, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, sono stati individuati i nuovi profili professionali nell'ambito delle posizioni economiche 1, 2 e 3 delle aree funzionali A, B e C dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Visto il parere favorevole espresso con foglio n. ACG/18POAGF/56773 del 6 ottobre 2003, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali con la sopra citata nota, ai fini del raggiungimento del concerto richiesto dall'art. 6, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. I contingenti di personale della dotazione organica dell'ispettorato centrale repressione frodi, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, sono ripartiti con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche dell'amministrazione, nonché, nell'ambito delle aree funzionali e delle posizioni economiche, nei profili professionali, come da allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 ottobre 2003

p. *Il Presidente:* MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 395

TABELLA *A*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI
Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Amministrazione centrale - Roma	
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	1
Dirigente 2° fascia	6
Totale	7
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore agrario	4
Coordinatore amministrativo	6
Coordinatore chimico	5
Totale	15
Area funzionale C - posizione economica C 2	
Direttore agrario	8
Direttore amministrativo	17
Direttore chimico	2
Totale	27
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore agrario	8
Collaboratore amministrativo	3
Collaboratore informatico	2
Collaboratore tecnico di laboratorio	1
Totale	14
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	24
Assistente informatico	3
Assistente tecnico di laboratorio	1
Totale	28
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Autista meccanico coordinatore	2
Operatore amministrativo	15
Operatore tecnico di laboratorio	1
Totale	18
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Ausiliario	12
Totale	12
Totale complessivo	121

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Laboratorio di Modena	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore chimico	4
Totale	4
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore amministrativo	1
Direttore chimico	7
Direttore tecnico di laboratorio	2
Totale	10
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	1
Collaboratore tecnico di laboratorio	1
Totale	2
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	2
Assistente tecnico di laboratorio	7
Totale	9
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	1
Operatore tecnico di laboratorio	2
Totale	3
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Addetto tecnico di laboratorio	1
Totale	1
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	3
Totale	3
Totale complessivo	33

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Laboratorio di Conegliano Veneto	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore chimico	1
Coordinatore tecnico di laboratorio	1
Totale	2
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore amministrativo	1
Direttore chimico	9
Direttore tecnico di laboratorio	1
Totale	11
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	1
Collaboratore chimico	1
Collaboratore tecnico di laboratorio	1
Totale	3
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	1
Assistente tecnico di laboratorio	8
Totale	9
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	2
Operatore tecnico di laboratorio	2
Totale	4
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	2
Totale	2
Totale complessivo	32

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Laboratorio di Perugia	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore chimico	6
Totale	6
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore amministrativo	1
Direttore chimico	9
Direttore tecnico di laboratorio	4
Totale	14
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	2
Collaboratore tecnico di laboratorio	3
Totale	5
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	5
Assistente informatico	1
Assistente tecnico di laboratorio	7
Totale	13
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	4
Operatore tecnico di laboratorio	2
Totale	6
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Addetto tecnico di laboratorio	1
Autista meccanico	1
Totale	2
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	3
Totale	3
Totale complessivo	50

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Laboratorio di Salerno	
Dirigenti	
Dirigente 2ª fascia	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore amministrativo	1
Coordinatore chimico	3
Totale	4
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore chimico	5
Direttore tecnico di laboratorio	1
Totale	6
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore tecnico di laboratorio	2
Totale	2
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	4
Assistente informatico	3
Assistente tecnico di laboratorio	7
Totale	14
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	2
Operatore tecnico di laboratorio	1
Totale	3
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Addetto tecnico di laboratorio	1
Totale	1
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	2
Totale	2
Totale complessivo	33

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Laboratorio di Catania	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore chimico	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore amministrativo	1
Direttore chimico	5
Direttore tecnico di laboratorio	1
Totale	7
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore agrario	1
Collaboratore amministrativo	1
Collaboratore tecnico di laboratorio	1
Totale	3
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	3
Assistente informatico	2
Assistente tecnico di laboratorio	7
Totale	12
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	2
Operatore tecnico di laboratorio	1
Totale	3
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Addetto tecnico di laboratorio	1
Totale	1
Totale complessivo	28

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Ufficio di Torino	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore agrario	10
Coordinatore amministrativo	1
Totale	11
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore agrario	9
Direttore amministrativo	4
Totale	13
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore agrario	4
Collaboratore amministrativo	2
Collaboratore tecnico di laboratorio	1
Totale	7
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	4
Assistente informatico	1
Assistente tecnico agrario	7
Assistente tecnico di laboratorio	1
Totale	13
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	4
Operatore tecnico di laboratorio	2
Totale	6
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Autista meccanico	1
Totale	1
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	4
Totale	4
Totale complessivo	56

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Ufficio di Milano	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore agrario	1
Coordinatore amministrativo	1
Totale	2
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore agrario	12
Direttore amministrativo	2
Totale	14
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore agrario	4
Collaboratore amministrativo	1
Totale	5
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	2
Assistente tecnico agrario	11
Totale	13
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Autista meccanico coordinatore	1
Operatore amministrativo	2
Totale	3
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	2
Totale	2
Totale complessivo	40

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Ufficio di Conegliano Veneto	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore agrario	3
Coordinatore amministrativo	1
Totale	4
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore agrario	16
Direttore amministrativo	3
Totale	19
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore agrario	4
Collaboratore amministrativo	2
Collaboratore tecnico di laboratorio	1
Totale	7
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	5
Assistente tecnico agrario	14
Totale	19
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Autista meccanico coordinatore	1
Operatore amministrativo	4
Totale	5
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Autista meccanico	1
Totale	1
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	4
Totale	4
Totale complessivo	60

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Ufficio di Bologna	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore agrario	5
Coordinatore amministrativo	1
Totale	6
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore agrario	9
Direttore amministrativo	1
Totale	10
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore agrario	2
Collaboratore amministrativo	2
Totale	4
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	2
Assistente informatico	1
Assistente tecnico agrario	11
Totale	14
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	1
Totale	1
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Autista meccanico	1
Totale	1
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	2
Totale	2
Totale complessivo	39

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Ufficio di Firenze	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore agrario	11
Coordinatore amministrativo	1
Totale	12
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore agrario	16
Direttore amministrativo	3
Direttore chimico	3
Totale	22
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore agrario	5
Collaboratore amministrativo	1
Collaboratore tecnico di laboratorio	1
Totale	7
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	7
Assistente informatico	5
Assistente tecnico agrario	5
Assistente tecnico di laboratorio	1
Totale	18
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Autista meccanico coordinatore	2
Operatore amministrativo	9
Operatore tecnico di laboratorio	2
Totale	13
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	10
Totale	10
Totale complessivo	83

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Ufficio di Roma	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore agrario	3
Coordinatore amministrativo	1
Totale	4
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore agrario	14
Direttore amministrativo	3
Totale	17
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore agrario	7
Collaboratore amministrativo	1
Totale	8
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	7
Assistente informatico	3
Assistente tecnico agrario	3
Assistente tecnico di laboratorio	2
Totale	15
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Autista meccanico coordinatore	2
Operatore amministrativo	5
Operatore tecnico di laboratorio	2
Totale	9
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	5
Totale	5
Totale complessivo	59

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Ufficio di Napoli	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore agrario	17
Coordinatore amministrativo	2
Coordinatore chimico	1
Totale	20
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore agrario	9
Direttore amministrativo	1
Direttore tecnico di laboratorio	1
Totale	11
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore agrario	7
Collaboratore amministrativo	1
Collaboratore tecnico di laboratorio	1
Totale	9
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	4
Assistente informatico	2
Assistente tecnico agrario	2
Assistente tecnico di laboratorio	1
Totale	9
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Autista meccanico coordinatore	1
Operatore amministrativo	9
Operatore tecnico di laboratorio	1
Totale	11
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Autista meccanico	1
Totale	1
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	4
Totale	4
Totale complessivo	66

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Ufficio di Bari	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore agrario	6
Coordinatore amministrativo	1
Totale	7
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore agrario	8
Direttore amministrativo	2
Direttore chimico	1
Totale	11
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore agrario	4
Collaboratore amministrativo	4
Collaboratore tecnico di laboratorio	1
Totale	9
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	2
Assistente informatico	2
Assistente tecnico agrario	8
Assistente tecnico di laboratorio	1
Totale	13
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	3
Totale	3
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Addetto amministrativo	1
Autista meccanico	1
Totale	2
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	3
Totale	3
Totale complessivo	49

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Ufficio di Cosenza	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore agrario	4
Coordinatore amministrativo	1
Totale	5
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore agrario	5
Direttore amministrativo	1
Direttore chimico	2
Totale	8
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore agrario	2
Collaboratore amministrativo	1
Totale	3
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	2
Assistente tecnico agrario	4
Assistente tecnico di laboratorio	1
Totale	7
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	2
Operatore tecnico di laboratorio	1
Totale	3
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Autista meccanico	1
Totale	1
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	3
Totale	3
Totale complessivo	31

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Ufficio di Palermo	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore agrario	13
Coordinatore amministrativo	2
Coordinatore chimico	2
Totale	17
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore agrario	6
Direttore amministrativo	1
Totale	7
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore agrario	3
Collaboratore amministrativo	1
Collaboratore tecnico di laboratorio	1
Totale	5
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	6
Assistente informatico	2
Assistente tecnico agrario	6
Totale	14
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Autista meccanico coordinatore	1
Operatore amministrativo	3
Operatore tecnico di laboratorio	1
Totale	5
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	5
Totale	5
Totale complessivo	54

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Ufficio di Cagliari	
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore agrario	1
Totale	1
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore agrario	5
Direttore amministrativo	2
Totale	7
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore agrario	2
Collaboratore amministrativo	1
Totale	3
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	1
Assistente informatico	1
Assistente tecnico agrario	7
Totale	9
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Autista meccanico coordinatore	1
Operatore amministrativo	4
Totale	5
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	2
Totale	2
Totale complessivo	28

Qualifiche dirigenziali Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Riepilogo	
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	1
Dirigente 2° fascia	22
Totale	23
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Coordinatore agrario	78
Coordinatore amministrativo	19
Coordinatore chimico	23
Coordinatore tecnico di laboratorio	1
Totale	121
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Direttore agrario	117
Direttore amministrativo	44
Direttore chimico	43
Direttore tecnico di laboratorio	10
Totale	214
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Collaboratore agrario	53
Collaboratore amministrativo	25
Collaboratore chimico	1
Collaboratore informatico	2
Collaboratore tecnico di laboratorio	15
Totale	96
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	81
Assistente informatico	26
Assistente tecnico agrario	78
Assistente tecnico di laboratorio	44
Totale	229
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Autista meccanico coordinatore	11
Operatore amministrativo	72
Operatore tecnico di laboratorio	18
Totale	101
Area funzionale B - Posizione economica B 1	
Addetto amministrativo	1
Addetto tecnico di laboratorio	4
Autista meccanico	7
Totale	12
Area funzionale A - Posizione economica A 1	
Ausiliario	66
Totale	66
Totale generale	862

03A13283

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 2003.

Modifiche all'art. 24 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;

Visto, in particolare, l'art. 18 della predetta legge 29 luglio 2003, n. 229 che prevede la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei Ministri di pubblicare su sito telematico le notizie relative alle iniziative normative del Governo, assicurando forme di partecipazione del cittadino, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, gli atti legislativi in vigore ed infine i massimari elaborati dagli organi di giurisdizione;

Ritenuto opportuno che le funzioni di organizzazione, cura e aggiornamento delle informazioni da inserire sul suddetto sito telematico siano svolte presso l'ufficio del Segretario generale;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 le parole da «Svolge» a «nominato» sono soppresse.

2. La lettera *a)* dell'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 è sostituita dalla seguente lettera:

«*a)* provvede alla pubblicazione su sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo nonché all'organizzazione, alla cura ed all'aggiornamento del sito assicurandone la consultazione gratuita ai cittadini ai sensi dell'art. 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229».

Il presente decreto viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'ufficio bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2003

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 1º dicembre 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 67

03A13371

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 ottobre 2003.

Proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore di ex lavoratori dipendenti della società B.S.I. Brain Storm Industry. (Decreto n. 32940).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1998, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172;

Visto il decreto ministeriale n. 31537 del 15 ottobre 2002, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2002, registro n. 6, foglio n. 271, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 18 luglio 2002 al 17 luglio 2003, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della sopraccitata legge 31 luglio 2002, n. 172, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.S.I. Brain Storm Industry, ammessa dal tribunale di Massa Carrara alla procedura di concordato preventivo con decreto dell'11 luglio 2001 e successivamente dichiarata fallita con sentenza del medesimo tribunale del 31 ottobre 2001;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che — nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi — prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003 ed anche in deroga alla disciplina vigente in materia, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge;

Considerato che, con il verbale intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 25 giugno 2003, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è stato concordato di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta società B.S.I. Brain Storm Industry, per il periodo dal 18 luglio 2003 al 31 dicembre 2003, in quanto per la fattispecie in questione, sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002; infatti mediante la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale anche senza soluzione di continuità rispetto al termine di scadenza di detto trattamento ai sensi della già richiamata legge n. 223 del 1991, potrà essere agevolata la gestione della problematica occupazionale, relativa alla suddetta fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della società B.S.I. Brain Storm Industry, con la quale ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/02 e sulla base di quanto concordato in sede ministeriale in data 25 giugno 2003, è stata richiesta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei 22 lavoratori dipendenti dalla società in questione, dei quali 19 unità a Massa Carrara e 3 unità a Rivoli (Torino);

Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale entro e non oltre il 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori dipendenti dalla predetta società, con l'obiettivo di conseguire la finalità prevista dallo stesso art. 41, comma 1, della citata legge n. 289/2002;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è autorizzata la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 22 lavoratori dipendenti dalla società S.r.l. B.S.I. Brain Storm Industry, sede in Massa Carrara, unità di Massa Carrara (19 unità lavorative), Rivoli (Torino) (3 unità lavorative), per il periodo dal 18 luglio 2003 al 31 dicembre 2003.

Art. 2.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta con l'art. 1 è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 171.600 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei predetti lavoratori, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Art. 4.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 5.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 108

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 giugno 2003, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario al lavoro on. le Pasquale Viespoli, assistito dal dr. Antonio Leggio e dalla dott.ssa Francesca Cirelli della Div. IX - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro,

tra

B.S.I. Brain Storm Industry S.r.l. in fallimento, con sede in Massa ed unità produttive a Massa ed a Rivoli (Torino), rappresentata dal curatore fallimentare dr. Maurizio Tonini nominato dal tribunale di Massa ed assistito dal consulente del lavoro dr. Riccardo Fiaschi,

e

le OO.SS. FIOM CGIL, UILM UIL ed UGL nelle persone dei sigg. Alessandro Miccio, Franco Borghini e Dino Neri, unitamente alle RSA nelle persone dei sigg. Filiberto Nani, e Piercarlo de Paoli;

premesso che

1) la Società è stata ammessa dal tribunale di Massa Carrara alla procedura di concordato preventivo per cessione dei beni con decreto n. 5/2001 in data 11 luglio 2001 e successivamente dichiarata fallita con sentenza del medesimo tribunale n. 37/2001 in data 31 ottobre 2001;

2) che l'attività produttiva è definitivamente cessata in assenza di prospettive di ripresa ed i dipendenti sono stati sospesi dal 18 luglio 2001;

3) che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito di esame congiunto tenutosi in data 6 agosto 2001, ha autorizzato, con decreto n. 30421 del 22 ottobre 2001, la concessione della CIGS ex art. 3 della legge n. 223/91 per un anno dal 18 luglio 2001 al 17 luglio 2002 per 22 lavoratori per le unità produttive dislocate nelle regioni Toscana e Piemonte;

4) che il predetto Ministero — a seguito dell'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società, con la quale richiedeva la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 1, comma 8-*bis* della legge n. 172/2002 — ha autorizzato con proprio decreto n. 31537 del 15 ottobre 2002, la 17 luglio 2003 per un massimo di 22 unità lavorative (19 a Massa Carrara e 3 a Rivoli - Torino);

5) nel corso dell'odierna riunione è emerso che si sono svolti a livello locale incontri fra il Ministero delle attività produttive, la camera di commercio, le amministrazioni comunali e provinciali di Massa e Carrara, le OO.SS., Sviluppo Italia ed il Consorzio Z.I.A. (Zona Industriale Apuana), finalizzati a porre le basi per il rilancio produttivo ed occupazionale della zona industriale dell'ex Dalmine.

6) che ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può concedere l'intervento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2003, in deroga alla normativa vigente in materia, allo scopo di facilitare il completamento di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi.

si conviene che

il curatore dott. Maurizio Tonini avanzerà richiesta di concessione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) a decorrere dal 18 luglio 2003 e fino al 31 dicembre 2003 a favore di tutti i lavoratori (22 unità: 19 a Massa Carrara e 3 a Rivoli).

Con la presente intesa le Parti si sono date atto di aver esperito la procedura di consultazione sindacale ai fini dell'intervento dell'integrazione salariale straordinaria, previsto dall'art. 41 della legge n. 289/2002.

Il Sottosegretario al lavoro on.le Pasquale Viespoli ha ritenuto che la situazione rappresentata relativa alla B.S.I. S.r.l. di Massa Carrara, rientri nella previsione normativa di cui al già citato art. 41 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003).

Letto, confermato e sottoscritto.

p. *Il Ministero del lavoro*
(Firmato)

p. *La B.S.I. S.r.l.*
(Firmato)

p. *Le OO.SS.*
(Firmato)

p. *Le RSA*
(Firmato)

03A13333

DECRETO 16 ottobre 2003.

Proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 41, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289, in favore di ex lavoratori della società Velcarta. (Decreto n. 32941).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000;

Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 13 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b),* del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito senza modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto n. 32221 del 10 aprile 2003, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2003, con il quale è stata autorizzata la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001, in favore di un numero massimo di 26 lavoratori ex dipendenti dalla società Velcarta di Scafati (Salerno);

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede — nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi — che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;

Visto il verbale di riunione del 27 giugno 2003 stipulato presso l'Assessorato al lavoro servizi per l'impiego Ufficio provinciale di Salerno — che fa parte integrante del presente provvedimento — dal quale emerge la richiesta di prosecuzione del trattamento di mobilità, in favore di 26 lavoratori ex dipendenti dalla società Velcarta S.p.a. di Scafati (Salerno), finalizzata alla possibile rioccupazione dei predetti lavoratori tramite gli interventi in atto nell'area comprensoriale dell'Agro Nocerino-Sarnese, con investimenti per circa 400 milioni di euro, tendenti alla riqualificazione della filiera agro-alimentare, attraverso il contratto di programma approvato dal Cipe nell'anno 2000;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, in favore di 26 lavoratori ex dipendenti dalla società Velcarta;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento di mobilità di cui all'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 in favore di un numero massimo di 26 lavoratori ex dipendenti dalla società Velcarta di Scafati (Salerno).

Art. 2.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Art. 3.

La concessione del trattamento di mobilità, disposta con l'art. 1, è autorizzata nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, pari a € 317.304, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 107

VERBALE

Il giorno 27 giugno 2003, alle ore 10,00, presso l'ufficio provinciale servizi per l'impiego di Salerno, si sono riuniti:

dott. Francesco Siano, funzionario incaricato dell'ufficio;

dott. Francesco Bottoni, sindaco del comune di Scafati (Salerno);

sig. Giovanni Berritto, rappresentante organizzazione sindacale CGIL Salerno;

sig. Sebastiano Fiume, rappresentante CNA Salerno, con delega del Direttore CNA Salerno sig. Paolo Quaranta;

i sigg. Giovanni Vitiello, Giovanni Cozzolino, Giuseppe Milo, Esposito Lorenzo, delegati dei lavoratori ex Velcarta di Scafati.

Visto il verbale dell'incontro in data 30 dicembre 2002 con cui è stata formalizzata la richiesta di proroga del trattamento di mobilità relativa agli ex dipendenti della fallita azienda Velcarta di Scafati (Salerno), ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001;

Visto il verbale dell'incontro in data 11 marzo 2003, modificativo ed integrativo del precedente e comunque finalizzato alla richiesta di proroga del trattamento di mobilità per i lavoratori ex dipendenti Velcarta di Scafati, ai sensi dell'art. 52, comma 46 della legge n. 448/2001;

Premesso che i verbali citati, ai fini della attivazione e prosecuzione della procedura di proroga del trattamento di mobilità sono stati regolarmente trasmessi al Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Div. V - del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, competente all'adozione del provvedimento di proroga;

Visto il decreto interministeriale n. 32221 del 10 aprile 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 2003) con cui è stata disposta la proroga del trattamento di mobilità fino al 31 dicembre 2002 per n. 26 lavoratori ex Velcarta, come da elenco allegato allo stesso decreto, formante parte integrante del verbale del 30 dicembre 2002;

Preso atto del contenuto della nota n. 51588 del 7 aprile 2003 del Ministero del lavoro - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Div. V;

Alla luce della nuova richiesta di proroga del trattamento fino al 31 dicembre 2003, pervenuta in data 26 giugno u.s., con riferimento all'elenco dei lavoratori che, ai sensi del decreto interministeriale del 10 aprile citato, hanno già beneficiato della proroga del trattamento per l'anno 2002;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) avente ad oggetto «Disposizioni in materia di Cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà» che fissa al 30 giugno 2003, la definizione dei trattamenti di proroga da disporre entro il 31 dicembre 2003;

Riconfermate dalle parti presenti e nello specifico dal sindaco del comune di Scafati e dal rappresentante della CNA, l'impegno a favorire lo sviluppo di iniziative, anche di carattere imprenditoriale, al fine di consentire il reimpiego dei lavoratori interessati, anche attraverso l'attivazione di percorsi formativi di riqualificazione professionale, poiché sono in atto, nell'area comprensoriale dell'agro Nocerino-Sarnese, investimenti per circa 400 milioni di euro, finalizzati alla riqualificazione della filiera agro-alimentare, attraverso il contratto di programma approvato dal CIPE nell'anno 2000.

Per quanto in premessa, si conviene:

di richiedere la proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002, a decorrere da gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003, per i lavoratori ex Velcarta in possesso dei requisiti per aver diritto alla proroga del trattamento stesso;

di trasmettere il presente verbale al Ministero del lavoro - Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Div. V - per il prosieguo della pratica e per i provvedimenti consequenziali di competenza, ai sensi dell'art. 41 della legge n. 289/2002.

Del che è verbale. L.C.S.

03A13384

DECRETO 4 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Donnici a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa di produzione e lavoro «Donnici a r.l.» con sede in Cosenza, alla via ex Provinciale n. 77, con atto notaio dott. Viggiani Carlo in data 6 aprile 1998, repertorio n. 48143, registro società n. 21015 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3710/54.

Cosenza, 4 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13034

DECRETO 4 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Ambiente 2000 a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa di produzione e lavoro «Ambiente 2000 a r.l.» con sede in Cosenza, alla via Vico III Rivocati n. 13 costituita con atto notaio dott. Fino Giovanni in data 9 marzo 1999, repertorio n. 8998, registro società n. 13900 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3817.

Cosenza, 4 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13035

DECRETO 4 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Sviluppo Scalea a r.l.», in Scalea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa produzione e lavoro «Sviluppo Scalea a r.l.» con sede in Scalea (Cosenza), alla via Martiri 16 Marzo, n. 16, costituita con atto notaio dott. Scornajenghi Riccardo in data 13 aprile 2000 repertorio n. 45891 registro società 2353180785 Tribunale di Cosenza posizione B.U.S.C. 4187.

Cosenza, 4 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13083

DECRETO 4 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Eneuma Picc. Soc. Coop. a r.l.», in Montalto Uffugo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa produzione e lavoro «Eneuma Picc. Soc. Coop. a r.l.» con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), alla via Trieste, costituita con atto notaio dott. Scornajenghi Riccardo in data 8 febbraio 1999 repertorio n. 39270 registro società 8831 Tribunale di Cosenza posizione B.U.S.C. 3803.

Cosenza, 4 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13084

DECRETO 4 novembre 2003

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro/sociale «Due Città a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa produzione e lavoro/sociale «Due Città a r.l.» con sede in Cosenza, alla via Nicola Serra, n. 109, costituita con atto notaio dott. Scornajenghi Riccardo in data 14 ottobre 1999 repertorio n. 43646 registro società 42688 Tribunale di Cosenza posizione B.U.S.C. 3902/290592.

Cosenza, 4 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13085

DECRETO 4 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «Oasi Verde a r.l.», in Firmo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa mista «Oasi Verde a r.l.» con sede in Firmo (Cosenza), alla via Fratelli Bandiera,

n. 13, costituita con atto notaio dott. Espedito Claudio Cristofaro in data 25 febbraio 2000 Tribunale di Cosenza posizione B.U.S.C. 3971.

Cosenza, 4 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13086

DECRETO 4 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Alba a r.l.», in Longobucco.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa produzione e lavoro «Alba a r.l.» con sede in Longobucco (Cosenza), alla via Cittadella, n. 3, costituita con atto notaio dott.ssa Francesca Zupi in data 27 marzo 2000 repertorio n. 20586 registro società 17063 Tribunale di Cosenza posizione B.U.S.C. 3981.

Cosenza, 4 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13087

DECRETO 4 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «Elettroimpianti a r.l.», in Rossano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile.

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa produzione e lavoro «Elettroimpianti a r.l.» con sede in Rossano Calabro (Cosenza), alla via Pirro Malena, costituita con atto notaio dott. Amato Stanislao in data 2 marzo 1988 repertorio n. 21204 registro società 1850 Tribunale di Rossano posizione B.U.S.C. 2884.

Cosenza, 4 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13088

DECRETO 4 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Lagaria a r.l.», in Amendolara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa edilizia «Lagaria a r.l.» con sede in Amendolara (Cosenza), alla via Nazionale, costituita con atto notaio dott. Falsetti Francesco in data 2 dicembre 1990 Tribunale di Castrovillari posizione B.U.S.C. 4109.

Cosenza, 4 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13089

DECRETO 4 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «G.A.R.B. picc. soc. coop. a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa produzione e lavoro «G.A.R.B. picc. soc. coop. a r.l.» con sede in Cosenza, alla via Padre Giglio, n. 3, costituita con atto notaio dott.ssa Anna Calvelli in data 5 agosto 1998 repertorio n. 2733 registro società 34458 Tribunale di Cosenza posizione B.U.S.C. 3755.

Cosenza, 4 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13091

DECRETO 4 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Agri.Me.R. a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa agricola «Agri.Me.R. a r.l.» con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) alla via G. Parini, n. 29, costituita con atto notaio dott. Spezzano Giuseppe in data 4 ottobre 1988 repertorio n. 16891 registro società 1919 Tribunale di Rossano posizione B.U.S.C. 2976.

Cosenza, 4 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13093

DECRETO 4 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa produzione e lavoro «La Mula a r.l.», in Grisolia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della soc. coop. appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce elencata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Società cooperativa produzione e lavoro «La Mula a r.l.» con sede in Grisolia (Cosenza), alla via Sotto le Mura, costituita con atto notaio dott. Nunzio Nappi in data 19 febbraio 1985 repertorio n. 9194 registro società 1410 Tribunale di Paola posizione B.U.S.C. 2390/210048.

Cosenza, 4 novembre 2003

Il direttore provinciale: SPINA

03A13092

DECRETO 11 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Sociale Santa Maria» a r.l., in Fermo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASCOLI PICENO

Visto il D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003 nei quali si ravvisa la necessità di procedere ad una ulteriore semplificazione degli atti amministrativi inerenti i provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società operative e dei loro consorzi;

Decreta:

La società cooperativa «Coop. sociale Santa Maria» a r.l., con sede in Fermo, c.da Mossa, costituita per rogito notaio dott. Ciuccarelli Francesco, in data 28 febbraio 2000, repertorio n. 6631, numero repertorio economico amministrativo 12375, B.U.S.C. n. 1423/291426, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ascoli Piceno, 11 novembre 2003

p. *Il direttore:* RICCI

03A12945

DECRETO 13 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Lavoro e servizi C.R.S. Sublacense», in Subiaco.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione del 23 aprile 2002 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Giuseppe Pelliccia;

Vista la circolare del Comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Giuseppe Pelliccia;

Decreta

di nominare il dott. Cono Amabile, residente in Roma, via Monti Tiburtini n. 510, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Lavoro e servizi C.R.S. Sublacense», con sede in Subiaco, costituita in data 25 settembre 1993, rogito notaio Gaddi Maurizio, repertorio n. 34090, B.U.S.C. n. 33768.

Roma, 13 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12990

DECRETO 13 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Le Tre Dame del Bosco», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di ispezione del 24 maggio 1999 - 3 dicembre 2001, con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Satta Vittoriano;

Vista la circolare del Comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Satta Vittoriano;

Decreta

di nominare il dott. Luccardi Andrea, residente in Roma via Cardinal de Luca n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Le Tre Dame del Bosco», con sede in Roma, costituita in data 10 aprile 1970, rogito notaio Bandini Alfredo, repertorio n. 31235, B.U.S.C. n. 19604/111384.

Roma, 13 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12991

DECRETO 13 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «1ª Casa», in Monterotondo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 28 febbraio 2000 - 9 aprile 2001, con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Antonino Giuliani;

Vista la circolare del Comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Antonino Giuliani;

Decreta

di nominare il dott. Luccardi Andrea, residente in Roma, via Cardinal de Luca n. 1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «1ª Casa», con sede in Monterotondo, costituita in data 1º marzo 1998, rogito notaio Di Pietro Francesco, repertorio n. 7143, B.U.S.C. n. 28228/204141.

Roma, 13 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12992

DECRETO 13 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Oikos», in Anzio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 5 maggio 1998 - 26 febbraio 2002, con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Fardelli Luciano;

Vista la circolare del Comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Fardelli Luciano;

Decreta

di nominare il dott. Matteo Gabriele, residente in Roma, via Felice Grossi Gondi n. 51, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Oikos», con sede in Anzio, costituita in data 24 novembre 1976, rogito notaio Gaetano Ciuro, repertorio n. 92747, B.U.S.C. n. 23511.

Roma, 13 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12993

DECRETO 13 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Edilindustria», in Anzio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 27 aprile 2000 - 3 febbraio 2001, con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Ezio Manni;

Vista la circolare del Comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Ezio Manni;

Decreta

di nominare il dott. Matteo Gabriele, residente in Roma, via Felice Grossi Gondi n. 51, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Edilindustria», con sede in Anzio, costituita in data 17 gennaio 1987, rogito notaio Ebner Francesco, rep. n. 10082, B.U.S.C. n. 29854/225648.

Roma, 13 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12994

DECRETO 13 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Gillo 78», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 9 agosto 1999 - 7 dicembre 2000, con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. De Lungo Marino;

Vista la circolare del Comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. De Lungo Marino;

Decreta

di nominare il dott. Sandro Forlingieri, residente in Roma, via Gaetano Ermoli n. 18, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Gillo 78», con sede in Roma, costituita in data 22 febbraio 1978, rogito notaio Massimo Mascolo, repertorio n. 502, B.U.S.C. n. 24287/157774.

Roma, 13 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12995

DECRETO 13 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Arcolat», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visti i verbali di mancata ispezione del 10 dicembre 1999 - 21 luglio 2000 - 9 febbraio 2001, con i quali venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Giovanni Serafini;

Vista la circolare del Comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Giovanni Serafini;

Decreta

di nominare il dott. Sandro Forlingieri, residente in Roma, via Gaetano Ermoli n. 18, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Arcolat», con sede in Roma, costituita in data 3 marzo 1983, rogito notaio Leonardo Milone, repertorio n. 6390, B.U.S.C. n. 27719/198156.

Roma, 13 novembre 2003

Il dirigente: CORSI

03A12996

DECRETO 13 novembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S.A.I.R.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di mancata ispezione del 30 novembre 2000 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Giovanni Romagnoli;

Vista la circolare del comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Giovanni Romagnoli;

Decreta

di nominare il dott. Mini Paolo Maria, residente in Roma, via Moncenisio n. 18, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore

della società cooperativa «S.A.I.R.», con sede in Roma, costituita in data 22 febbraio 1991, rogito notaio Maria Claudia Andrini, rep. n. 1960, BUSC n. 32641/254766.

Roma, 13 novembre 2003

Il dirigente: Corsi

03A13109

DECRETO 13 novembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Bellavista 84», in Formello.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Premesso che con D.D. del 24 aprile 2003 era stato conferito l'incarico al dott. Sanelli Edoardo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore dott. Sanelli Edoardo;

Decreta

di nominare la dott.ssa Romano Rosa, residente in Roma, via Ticino n. 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Bellavista 84», con sede in Formello, costituita in data 21 maggio 1984, rogito notaio Di Fazio Gian Vittore, rep. n. 14333, BUSC n. 28327/205140.

Roma, 13 novembre 2003

Il dirigente: Corsi

03A13110

DECRETO 13 novembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio Coop.ve Servizi Centro Carni», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione del 19 gennaio 2000 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Giuliano Pizzi;

Vista la circolare del comitato centrale per le cooperative resa in data 15 maggio 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Giuliano Pizzi;

Decreta

di nominare la dott.ssa Romano Rosa, residente in Roma, via Ticino n. 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Consorzio Coop.ve Servizi Centro Carni», con sede in Roma, costituita in data 31 ottobre 1975, rogito notaio Gilberto Colalelli, rep. n. 27969, BUSC n. 22961.

Roma, 13 novembre 2003

Il dirigente: Corsi

03A13111

DECRETO 13 novembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Insieme 90 a r.l.», in Maenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative del 31 ottobre 2001;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, in materia di esercizio della vigilanza sulle società cooperative;

Visto il decreto dirigenziale n. 27 del 15 marzo 2002, con il quale veniva nominato il dott. Civisca Mauro

liquidatore della cooperativa «Insieme 90», con sede in Maenza, in sostituzione del liquidatore ordinario sig.ra Deserti Daniela;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate dal dott. Civisca Mauro;

Visto il decreto dirigenziale n. 10 del 3 giugno 2003 con il quale veniva nominato il dott. Galante Fabio liquidatore della cooperativa «Insieme 90», con sede in Maenza in sostituzione del liquidatore dott. Civisca Mauro;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate dal dott. Galante Fabio;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di altra persona che assolve la funzione di liquidatore;

Decreta

di nominare il dott. Conti Giovanni, residente in Latina, via XXI Aprile n. 56/c, con studio professionale sito in Latina, via Nino Bixio n. 11, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Insieme 90 a r.l.», avente sede in Maenza, costituita in data 11 novembre 1990, rogito notaio Raffaella Mandato di Latina, repertorio n. 60923, BUSC n. 2969/250619.

Latina, 13 novembre 2003

Il direttore reggente: BENJAMIN

03A13112

DECRETO 18 novembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa mista «SCAM», in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del tesoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria, e successivo accertamento a seguito di diffida, eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, dai quali risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

Preso atto del parere di massima espresso dalla commissione nella seduta del 15 maggio 2003, in ordine al quale non si debba più acquisire il parere della commissione stessa in casi particolari contemplati in tale parere;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003, con cui si dispone di non procedere alla nomina del commissario liquidatore, nelle procedure di scioglimento d'ufficio ex art. 2544, delle società cooperative quando le attività da liquidare, purché di natura mobiliare, non abbiano valore superiore a € 5.000,00, e quando l'ultimo bilancio depositato risalga a più di cinque anni dalla data dell'ultima revisione o mancata revisione;

Accertato che l'ente di cui trattasi si trova nelle condizioni previste dal punto di cui sopra;

Decreta

lo scioglimento, in base al contributo disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della sottonotata società cooperativa:

soc. coop. mista «SCAM», con sede nel comune di Massa, costituitasi in data 7 marzo 1991, per rogito notaio Carmelo La Rosa, n. 15803 di rep., registro società n. 7867/91 del tribunale di Massa Carrara, pos. BUSC n. 752/282252.

Carrara, 18 novembre 2003

Il direttore provinciale: GALLINA

03A13113

DECRETO 19 novembre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Petruzzielli», in Pratola Serra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il verbale di assemblea straordinaria, depositato in data 4 marzo 1976, con il quale viene deliberato lo scioglimento volontario della cooperativa «Petruzzielli» e nominato contestualmente commissario liquidatore il sig. Musto Pellegrino, nato il 14 luglio 1937;

Constatato che il citato commissario liquidatore ordinario è deceduto senza portare a termine la procedura liquidatoria;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dal Ministero delle attività produttive - Commissione centrale per le cooperative, e pervenuto a questa direzione provinciale del lavoro in data 4 agosto 2003;

Decreta:

il dott. Antonio Carcagno, nato a Napoli il 27 aprile 1968 e residente in Lioni alla via Torino n. 2, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Petruzzielli», con sede in Pratola Serra (Avellino), in sostituzione del sig. Musto Pellegrino deceduto, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

Il presente decreto direttoriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 19 novembre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A12946

DECRETO 26 novembre 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e le successive modificazioni che attribuiscono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la vigilanza sulle cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo che ha previsto a carico degli enti cooperativi il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra oltre il biennio di riferimento possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ha conferito alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione entro il biennio di riferimento;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della Direzione generale degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Vista la nota n. 1.470.234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive;

Visti gli atti di questo ufficio dai quali si rileva che le società cooperative di seguito elencate non hanno ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie relative al biennio 1997/1998 e 1999/2000;

Considerato che le sotto elencate cooperative sono state ulteriormente sollecitate al pagamento con raccomandata a.r., ritualmente pervenuta a ciascuna cooperativa, agli atti di questo ufficio;

Decreta:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura:

1) cooperativa M & C. Menagement Consulting r.l., sede Pineto (Teramo), costituita il 21 marzo 1996, registro imprese n. 73525, pos. prov. 1182/ 274476;

2) cooperativa Paper Sprint Cartotecnica r.l., sede Castellalto (Teramo), costituita il 9 marzo 1994, registro imprese n. 11930, pos. prov. 1143;

3) cooperativa Abakus Italia r.l., sede Atri (Teramo), costituita il 21 ottobre 1993, registro imprese n. 11677, pos. prov. 1136/264700;

4) cooperativa La Nascente r.l., sede Atri (Teramo), costituita il 10 luglio 1992, registro imprese n. 10944, pos. prov. 1116/260125.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso gerarchico entro trenta giorni dalla pubblicazione al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi - Div. IV, vicolo D'Aste, 12 - Roma, ovvero entro sessanta giorni al T.A.R. Abruzzo.

Teramo, 26 novembre 2003

Il direttore reggente: COLACI

03A13370

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 novembre 2003.

Iscrizione di varietà di orzo distico *Ancolio* e *Istos* al Registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione aniministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 30 settembre 2003 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo Registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

ORZO DISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
008395	Ancolio	Florimond Desprez - Francia
008396	Istos	Florimond Desprez - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

03A13324

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 novembre 2003.

Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Irak (o in Paesi confinanti con l'Irak, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara. (Decreto n. 422).

IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'art. 12, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «disposizioni in materia di commercio estero» ed in particolare l'art. 25 dello stesso a norma del quale dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo viene attribuita alla Simest S.p.a.;

Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a società ed imprese all'estero;

Vista la delibera del CIPE n. 14 del 15 febbraio 2000 concernente il riparto, per il 2000-2002, delle risorse per le aree depresse del territorio nazionale con la quale sono stati assegnati al Ministero del commercio con l'estero 50 miliardi di lire (€ 25.822.844,96) da destinare alla realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione delle PMI nell'ambito delle predette aree;

Visto il decreto ministeriale n. 67226/2000 con cui è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2000, nell'ambito dell'unità previsionale 5.2.1.4. «aree depresse» del centro di responsabilità «Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attività produttive» il capitolo n. 7460 «somme da erogare per la realizzazione di progetti destinati all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese delle aree depresse del territorio nazionale», con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, pari a 25 miliardi di lire (€ 12.911.422,48);

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 luglio 1999, n. 266, il quale prevede che, nel triennio 1999-2001, le giacenze sul fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987, vengano impiegate dal Ministero del commercio con l'estero per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo, nel quadro degli interventi disciplinati dal decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato;

Visto il decreto ministeriale n. 10118/2001 con cui è stata apportata nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2001, una variazione di bilancio, in termini di competenza e di cassa, di 20 miliardi di lire (€ 10.329.137,98) a valere sul capitolo n. 7450 «somme da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo»;

Vista la delibera n. 20/2002 del 28 marzo 2002 con cui il CIPE, a modifica di quanto stabilito con la delibera n. 14/ 2000 sopra citata, ha destinato l'importo di 50 miliardi di lire (€ 25.822.844,96) al finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese ubicate nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, del Mezzogiorno con priorità per le piccole e medie imprese;

Vista la stessa delibera n. 20/2002 che ha previsto la possibilità per questo Ministero di destinare al finanziamento delle predette operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese italiane, l'ulteriore importo di € 10.329.137,98, già stanziato nel proprio stato di previsione per l'anno finanziario 2001, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 luglio 1999, n. 266 summenzionata;

Tenuto conto della riduzione del 20 per cento decisa dal Ministero dell'economia e delle finanze sui residui di stanziamento al 31 dicembre 2001, effettuata in sede di chiusura di esercizio 2001;

Vista la delibera del CIPE adottata nella seduta del 15 maggio 2003 con cui l'utilizzo dei predetti fondi è stato esteso al finanziamento di operazioni di venture capital da effettuarsi in Irak;

Vista la delibera del CIPE adottata nella seduta del 15 giugno 2003 con cui l'utilizzo dei predetti fondi è stato ulteriormente esteso al finanziamento di operazioni di venture capital da effettuarsi nei Paesi a sud del Sahara;

Visto il proprio decreto n. 393 del 4 aprile 2003 con cui è stato stabilito che i predetti stanziamenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono da considerare fondo rotativo;

Visti i propri decreti n. 397 del 3 giugno 2003 e n. 404 del 26 agosto 2003 con cui è stato istituito il Comitato di indirizzo e di rendicontazione nonché definiti i suoi compiti e la sua composizione;

Visto il proprio decreto n. 394 del 14 aprile 2003, con cui è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata il 17 dicembre 2002 e l'Atto aggiuntivo stipulato in data 24 marzo 2003 tra il Ministero delle attività produttive e la Simest concernenti la gestione del predetto fondo;

Considerato che:

ai sensi della legge n. 100/1990 la Simest S.p.a. può acquisire fino al 25% del capitale sociale delle società partecipate, fatte salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste per l'attività della Simest S.p.a. dalla delibera del CIPE del 9 giugno 1999, n. 87;

occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra la suddetta legge e la delibera del CIPE n. 20 del 28 marzo 2002 e successive modifiche, al fine di contenere la partecipazione pubblica entro il limite del 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001 concernente l'attribuzione del titolo di vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attività produttive, on. Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400/1988;

Ritenuta la necessità di riconsiderare le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 22 agosto 2002;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intendono per:

stanziamento: importo complessivo pari a € 34.139.350,40 trasferiti alla Simest S.p.a. con il presente decreto e per le finalità qui stabilite;

società destinatarie e investimento: imprese, con priorità piccole e medie che rientrano nei parametri fissati dalle norme C.E. in vigore, aventi la sede legale ed amministrativa nel Mezzogiorno e nelle altre «aree depresse» del Paese, anche in associazione con altre imprese nazionali, che acquisiscono quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Irak (o in Paesi confinanti con l'Irak, purché l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attività nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara;

Paesi del Bacino del Mediterraneo: Paesi le cui coste sono bagnate dal suddetto mare, a condizione che non facciano parte dell'Unione europea e che rientrino nella progettata zona di libero scambio con l'Unione europea;

Paesi a sud del Sahara: tutti i Paesi dell'Africa non già compresi fra quelli sopra elencati, del bacino del Mediterraneo;

intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sul fondo rotativo di cui al successivo art. 2, in nome e per conto del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, di quote del capitale dell'investimento;

intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte della Simest S.p.a. in nome e per conto proprio, in con-

formità a quanto previsto dalla legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di quote di capitale dell'investimento;

Comitato: il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con i decreti ministeriali di cui in premessa;

Ministero: il Ministero delle attività produttive, direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

soggetto gestore: la Simest S.p.a. istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui è stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi finanziati con le disponibilità dei fondi presso di essa trasferiti ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2.

Fondo rotativo

1. La somma di € 34.139.350,40 — nelle disponibilità della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, capitoli n. 8319 e n. 8311 — che costituisce il fondo rotativo, è a disposizione del soggetto gestore, affinché la impieghi per gli interventi.

Art. 3.

Finalità e campo di applicazione

1. L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 2 è aggiuntivo rispetto all'intervento Simest S.p.a.

2. L'intervento sommato a quello della Simest S.p.a. non può essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani; l'intervento non può determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle di Simest S.p.a.

Art. 4.

Richieste di intervento

1. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Simest S.p.a. che le istruisce, e devono contenere la dichiarazione di conoscenza del funzionamento del fondo.

2. Entro trenta giorni dalla data della delibera del consiglio di amministrazione della Simest S.p.a. sull'intervento di sua competenza, ovvero, se questa è già stata adottata, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

Art. 5.

Comitato di indirizzo e di rendicontazione

1. Il Comitato di indirizzo e di rendicontazione istituito con decreto n. 397 del 3 giugno 2003, i cui compiti e la cui composizione sono stati definiti con decreto n. 404 del 26 agosto 2003, è l'organismo competente a deliberare sulla concessione dell'intervento a valere sulle disponibilità del fondo rotativo.

Art. 6.

Controlli

1. Il Comitato può sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni *in loco* da parte della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Comitato trasmette al Ministero ed alla Simest il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza.

3. I costi dei controlli sono a carico del fondo rotativo.

Art. 7.

Modalità di acquisizione e di cessione delle partecipazioni

1. Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative all'intervento, entro otto anni dall'acquisizione, è determinato con gli stessi criteri generali relativi alle cessioni delle partecipazioni effettuate ai sensi della legge n. 100/1990.

2. Alle società destinatarie dell'intervento non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.

3. Il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, può adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello che caratterizza l'intervento Simest S.p.a., tenendo conto del carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo. Qualora sulle azioni o sulle quote il Comitato deliberi la costituzione di diritti di usufrutto o di diritti analoghi, il rendimento convenuto non può essere inferiore al tasso di riferimento.

Art. 8.

Ulteriori competenze del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore, oltre a curare la massima diffusione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del Comitato, anche con mezzi mediatici, provvede all'istruttoria delle domande di intervento ed effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le operazioni necessarie per realizzare quanto previsto dal precedente art. 7.

2. Predispone inoltre il rendiconto annuale del fondo rotativo, di cui tiene la contabilità.

Art. 9.

Convenzione Ministero attività produttive - Simest S.p.a.

1. Le modalità di gestione del fondo da parte della Simest S.p.a. e la remunerazione alla stessa spettante sono regolate dalla Convenzione stipulata il 17 dicembre 2002 e dal successivo atto aggiuntivo stipulato il 24 marzo 2003 fra il Ministero delle attività produttive

e la stessa Simest S.p.a., entrambi approvati e resi esecutivi con decreto n. 394 del 14 aprile 2003. I relativi oneri sono a carico del fondo.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 novembre 2003

Il Vice Ministro: URSO

03A13372

DECRETO 13 novembre 2003.

Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Federazione russa e in Ucraina. (Decreto n. 424).

IL VICE MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'art. 12, secondo il quale la concessione di aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «disposizioni in materia di commercio estero», ed in particolare l'art. 25 dello stesso, a norma del quale dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo è attribuita alla Simest S.p.a.;

Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a società ed imprese all'estero;

Vista la delibera del CIPE del 22 ottobre 2003, con la quale:

1) visto l'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto che le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al fondo rotativo di cui all'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, vengano destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e delle attività produttive, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione, finalizzati all'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei PVS e in quelli in via di transizione;

2) visto che l'art. 1 del decreto 31 luglio 2003 che attribuisce al Ministero delle attività produttive la somma di 160 milioni di euro, rivenienti dalle giacenze di cui al predetto fondo rotativo per la cooperazione, da destinare a fondi rotativi per l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

3) considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stata apportata nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive — capitolo n. 8315 (U.P.B. 5.2.3.2) «Somme da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo» — una variazione di bilancio in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2003, di € 160 milioni rivenienti dalle giacenze di cui al predetto fondo rotativo per la cooperazione,

è stato disposto che:

a) la somma di € 70 milioni, di cui all'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e all'art. 1 del decreto 31 luglio 2003 summenzionati, viene destinata al finanziamento di operazioni di «venture capital» in Russia e in Ucraina, al fine di mettere a disposizione delle imprese italiane strumenti finanziari che ne agevolino il processo di internazionalizzazione nei due predetti Paesi.

b) alle partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. mediante l'utilizzo del suddetto importo, non si applicano i limiti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, come specificati nella delibera del CIPE, in data 9 giugno 1999;

c) spetta al Ministero delle attività produttive disciplinare le finalità e le modalità di utilizzo dello stanziamento in questione;

Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto della quale il Ministero delle attività produttive è autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE, per il finanziamento di operazioni di venture capital e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Considerato, infine, che:

ai sensi della legge n. 100/1990 la Simest S.p.a. può acquisire fino al 25% del capitale sociale delle società partecipate, fatte salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste per l'attività della Simest S.p.a. dalla delibera del CIPE del 9 giugno 1999, n. 87;

occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra la suddetta legge e la delibera del CIPE del 22 ottobre 2003 sopra indicata, al fine di contenere la partecipazione pubblica entro il limite del 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero;

Visti i propri decreti n. 397 del 3 giugno 2003 e n. 404 del 26 agosto 2003 con i quali è stato istituito il Comitato di indirizzo e di rendicontazione nonché definiti i suoi compiti e la sua composizione;

Visto il proprio decreto n. 394 del 14 aprile 2003, con cui è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 17 dicembre 2002 e l'atto aggiuntivo stipulato in data 24 marzo 2003 tra il Ministero delle attività produttive e la Simest concernenti la gestione di un fondo rotativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001 concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attività produttive, on. Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001, a norma dell'art. 10 della legge n. 400/1998;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono:

stanziamento: importo complessivo pari a settanta milioni di euro trasferiti alla Simest S.p.a. con il presente decreto e per le finalità qui stabilite;

società destinatarie e investimento: imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in società costituite o da costituire nella Federazione russa e in Ucraina;

intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sul fondo rotativo di cui al successivo art. 2, in nome e per conto del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione, di quote di capitale dell'investimento;

intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte di Simest S.p.a. in nome e per conto proprio, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di quote di capitale dell'investimento;

Comitato: il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con il decreto di cui in premessa;

Ministero: il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui è stata attribuita la gestione degli interventi agevolati finanziati con le disponibilità dei fondi presso di essa trasferiti, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2.

Fondo rotativo

1. La somma di settanta milioni di euro, di cui alla delibera del CIPE richiamata in premessa, costituisce il fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Federazione russa e in Ucraina.

2. Tale somma — nelle disponibilità della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione — è a disposizione del soggetto gestore, affinché la impieghi per gli interventi.

Art. 3.

Finalità e campo di applicazione

1. L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 2 è aggiuntivo rispetto all'intervento Simest S.p.a.

2. L'intervento sommato a quello della Simest S.p.a. non può essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani; l'intervento non può determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle di Simest S.p.a.

Art. 4.

Comitato di indirizzo e di rendicontazione

1. Il Comitato di indirizzo e di rendicontazione istituito con decreto n. 397 del 3 giugno 2003, i cui compiti e la cui composizione sono stati definiti con decreto n. 404 del 26 agosto 2003, è l'organismo competente a deliberare sulla concessione dell'intervento a valere sulle disponibilità del fondo rotativo.

2. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Simest S.p.a., che le istruisce, e devono contenere la dichiarazione di piena conoscenza del funzionamento del fondo.

3. Entro trenta giorni dalla data della delibera del consiglio di amministrazione della Simest S.p.a. sull'intervento di sua competenza, ovvero, se questa è stata già adottata, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

Art. 5.

Controlli

1. Il Comitato può sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni *in loco* da parte della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Comitato trasmette al Ministero ed alla Simest il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza.

3. L'onere derivante dall'esercizio dei controlli, di cui al presente articolo, è a carico del fondo rotativo.

Art. 6.

Modalità di acquisizione e di cessione delle partecipazioni

1. Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative all'intervento, entro otto anni dall'acquisizione, è determinato con gli stessi criteri generali relativi alle cessioni delle partecipazioni effettuate ai sensi della legge n. 100/1990.

2. Alle società destinatarie dell'intervento non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.

3. Il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, può adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello che caratterizza l'intervento Simest S.p.a., tenendo conto del carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo. Qualora sulle azioni o sulle quote il Comitato deliberi la

costituzione di diritti di usufrutto o di diritti analoghi, il rendimento convenuto non può essere inferiore al tasso di riferimento.

Art. 7.

Ulteriori competenze del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore cura la massima diffusione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del Comitato, anche con mezzi mediatici ed effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le operazioni necessarie per realizzare quanto previsto al precedente art. 6.

2. Predispone anche il rendiconto annuale del fondo rotativo, di cui tiene la contabilità.

Art. 8.

Convenzione Ministero - Simest S.p.a.

1. I rapporti fra il Ministero ed il soggetto gestore sono regolati ai sensi del decreto n. 394 del 14 aprile 2003, con cui è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata il 17 dicembre 2002, nonché ai sensi dei successivi atti aggiuntivi alla Convenzione medesima.

2. I corrispettivi riconosciuti al soggetto gestore, nonché le spese legali, di promozione e gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere sono a carico del fondo.

Art. 9.

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 13 novembre 2003

Il vice Ministro: URSO

03A13373

DECRETO 19 novembre 2003.

Fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 21 marzo 2001, n. 84, recante «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica», per l'acquisizione temporanea di quote di capitale di rischio (venture capital) in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica. (Decreto n. 428).

IL VICE MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 84 «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera *c)*, che prevede l'istituzione presso la Simest S.p.a. di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio (venture capital), per l'acquisizione temporanea di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate e comunque per un importo non superiore a € 516.456,00;

Vista la delibera del 5 luglio 2002 del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della citata legge n. 84/2001;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2002, n. 378, di ripartizione dei fondi della legge n. 84/2001 di competenza del Ministero, che ha attribuito alla Simest S.p.a., per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, la somma complessiva di € 11.067.073,32, di cui € 5.533.536,00 in conto residui 2001 ed € 5.533.536,00 in conto competenza 2002;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 18 giugno 2003, in base al quale la somma di € 2.641.840,00, già assegnata con il decreto ministeriale n. 378/2002, art. 1, comma 1, lettera *a)* agli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* della legge n. 84/2001, è assegnata alle finalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)* della medesima legge n. 84 e va pertanto ad aumentare, per un importo corrispondente, la somma già assegnata per tali finalità dal citato decreto ministeriale n. 378/2002;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio estero» e successive modificazioni;

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100 «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero» e successive modificazioni;

Considerato che il fondo di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)* ha natura di fondo rotativo, perché è costituito dallo stanziamento iniziale di € 13.758.913,32 ed è successivamente alimentato dai proventi derivanti dalla gestione e dall'impiego della liquidità e dalle somme eventualmente recuperate anche in sede di cessione delle partecipazioni;

Considerato che l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, prevede l'istituzione di fondi rotativi da parte del Ministero delle attività produttive per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Considerato, infine, che:

l'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 84/2001 prevede l'acquisizione di quote di capitale di rischio fino al 40% del capitale o del fondo sociale delle società o imprese partecipate;

ai sensi della legge n. 100/1990 la Simest S.p.a. può acquisire fino al 25% del capitale sociale delle società partecipate, fatte salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste per l'attività della Simest S.p.a. dalla delibera del CIPE del 9 giugno 1999, n. 87;

occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra le due leggi predette, al fine di contenere la partecipazione pubblica complessiva entro il limite del 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata all'estero;

Visti i propri decreti n. 397 del 3 giugno 2003 e n. 404 del 26 agosto 2003, con cui è stato istituito il Comitato di indirizzo e di rendicontazione nonché definiti i suoi compiti e la sua composizione;

Visto il proprio decreto n. 394 del 14 aprile 2003, con cui è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 17 dicembre 2002 e l'Atto aggiuntivo stipulato in data 24 marzo 2003 tra il Ministero delle attività produttive e la Simest S.p.a. concernenti la gestione di un fondo rotativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001, concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attività produttive, on.le Adolfo Urso, a segnito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400/1988;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intendono per:

legge: la legge 21 marzo 2001, n. 84 «Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica»;

fondo: il fondo rotativo di cui all'art. 2 del presente decreto, istituito ai sensi e per le finalità dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 84/2001, tenuto conto dell'art. 46 della legge n. 273/2002, al quale sono imputate le disponibilità complessive pari a € 13.758.913,32, trasferite alla Simest S.p.a. con il presente decreto e per le finalità qui stabilite;

società destinatarie e investimento: le piccole e medie imprese italiane, che rientrano nei parametri fissati dalle norme C.E. in vigore, che acquisiscono, anche in associazione con altre imprese nazionali, quote di capitale di rischio in società o imprese costituite o da costituire in Paesi dell'area balcanica (investimento);

Paesi dell'area balcanica: i Paesi individuati con la delibera del 5 luglio 2002 del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge (Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Romania, Stato di Serbia-Montenegro);

intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sulle disponibilità del fondo rotativo di cui all'art. 2 del presente decreto ed in nome e per conto del Ministero delle attività produttive, di quote di capitale di rischio aggiuntive all'intervento Simest S.p.a. di società o imprese costituite o da costituire in Paesi dell'area balcanica, per un importo non superiore a € 516.456,00 a carico del fondo, per ogni singola operazione;

intervento Simest S.p.a.: acquisizione da parte della Simest S.p.a., in nome e per conto proprio ed ai sensi della legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di quote di capitale di rischio in società o imprese costituite o da costituire in Paesi dell'area balcanica;

comitato: il comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con il decreto ministeriale indicato nelle premesse;

Ministero: il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione;

soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui è stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo finanziati con le disponibilità dei fondi presso di essa trasferiti ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2.

Fondo rotativo

1. È istituito, nell'ambito del Ministero delle attività produttive, il fondo rotativo per l'acquisizione da parte della Simest S.p.a., in nome e per conto del Ministero delle attività produttive, di quote di capitale di rischio in società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica.

2. Il fondo è trasferito al soggetto gestore che lo gestisce utilizzandolo, con finalità di capitale di rischio (venture capital), per l'acquisizione temporanea ai sensi del comma 1, ed aggiuntiva rispetto all'intervento della Simest S.p.a. in nome e per conto proprio ai sensi della legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento complessivo del capitale o fondo sociale delle società o imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica e per un importo non superiore a € 516.456,00 a carico del fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge e secondo la disciplina del presente decreto.

3. La dotazione del fondo è costituita:

a) dalle disponibilità pari a € 13.758.913,32;

b) dai proventi derivanti dalla gestione e dagli impieghi delle liquidità del fondo;

c) dalle somme eventualmente recuperate anche in sede di cessione delle partecipazioni nel capitale di rischio, secondo quanto previsto dal successivo art. 7;

d) dalle somme individuate a seguito e per effetto di ulteriori interventi normativi.

Art. 3.

Finalità e campo di applicazione

1. L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 2 è aggiuntivo rispetto all'intervento Simest S.p.a.

2. L'intervento, sommato a quello della Simest S.p.a. non può essere superiore alla quota dell'investimento

complessivo che fa capo ai soci italiani; l'intervento non può determinare l'acquisizione di quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle della Simest S.p.a.

Art. 4.

Richieste di intervento

1. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Simest S.p.a. che le istruisce e devono contenere la dichiarazione di conoscenza delle disposizioni relative al funzionamento del fondo;

2. Entro trenta giorni dalla data della delibera del Consiglio di amministrazione della Simest S.p.a. sull'intervento di sua competenza, ovvero, se questa è stata già adottata, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al comitato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

Art. 5.

Comitato di indirizzo e di rendicontazione

1. Il comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con decreto n. 397 del 3 giugno 2003, i cui compiti e la sua composizione sono stati definiti con decreto n. 404 del 26 agosto 2003, è l'organismo competente a deliberare sulla concessione dell'intervento a valere sulle disponibilità del fondo rotativo.

Art. 6.

Modalità di acquisizione e cessione delle partecipazioni

1. Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative all'intervento del fondo, che devono essere cedute entro otto anni dall'acquisizione, è determinato con gli stessi criteri generali previsti per le cessioni delle partecipazioni acquisite ai sensi della legge n. 100/1990.

2. Alle società destinatarie dell'intervento del fondo non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.

3. Il comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, può adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello che caratterizza l'intervento Simest S.p.a., tenendo conto del carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo. Qualora sulle azioni o sulle quote il Comitato deliberi la costituzione di diritti di usufrutto o di diritti analoghi, il rendimento convenuto non può essere inferiore al tasso di riferimento.

Art. 7.

Controlli

1. Il comitato può sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni in loco da parte della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il comitato trasmette al Ministero ed alla Simest il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza.

3. L'onere derivante dall'esercizio dei controlli di cui al presente articolo è a carico del fondo rotativo.

Art. 8.

Ulteriori competenze del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore cura la massima diffusione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del comitato, anche con mezzi mediatici, effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le operazioni necessarie per realizzare quanto previsto al precedente art. 6.

2. Predispone, inoltre, il rendiconto annuale del fondo, di cui tiene la contabilità.

Art. 9.

Convenzione Ministero attività produttive - Simest

1. I rapporti fra il Ministero e il soggetto gestore sono regolati ai sensi del decreto n. 394 del 14 aprile 2003, con cui è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata il 17 dicembre 2002, nonché ai sensi dei successivi atti aggiuntivi alla Convenzione medesima.

2. I corrispettivi riconosciuti al soggetto gestore, nonché le spese legali, di promozione e gli oneri derivanti da imposte e tributi di ogni genere sono a carico del fondo.

Art. 10.

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il Vice Ministro: URSO

03A13374

DECRETO 19 novembre 2003.

Aumento della dotazione dei fondi di cui ai decreti del Vice Ministro delle attività produttive n. 397 del 3 giugno 2003, n. 422 dell'11 novembre 2003 e n. 423 dell'11 novembre 2003. (Decreto n. 429).

IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 8, della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante «Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49» ed in particolare il comma 1, lettera *c)*;

Visto, l'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto che le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Fondo rotativo di cui all'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, vengano destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e delle attività produttive, a fondi rotativi per l'internazionalizzazione, finalizzati all'erogazione di prestiti per attività di investimento delle imprese italiane nei PVS e in quelli in via di transizione;

Visto l'art. 1 del decreto 31 luglio 2003 con cui, in attuazione del citato art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stata attribuita al Ministero delle attività produttive la somma di 160 milioni di euro, da destinare a fondi rotativi per l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Vista la delibera del CIPE n. 149/2000 con la quale lo stanziamento di € 10.329.137,98 milioni, di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 luglio 1999, n. 266 — allocato per l'esercizio finanziario 2000 sullo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero — viene destinato al sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale di Jugoslavia;

Vista la delibera del CIPE del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2003, che ha modificato la delibera n. 149/2000 per estendere all'Albania, alla Bosnia ed alla Macedonia il sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese italiane;

Vista la delibera del CIPE n. 87 del 24 ottobre 2002, con la quale lo stanziamento di € 10.329.138,00, disponibile per l'esercizio finanziario 2002 nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, è destinato al finanziamento di operazioni di venture capital nella Repubblica Popolare Cinese da parte di piccole e medie imprese italiane;

Vista la delibera n. 20 del 28 marzo 2002 con cui il CIPE ha destinato l'importo di 50 miliardi di lire (€ 25.822.844,96) al finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese ubicate nelle aree depresse del territorio nazionale e, in particolare, del Mezzogiorno con priorità per le piccole e medie imprese;

Vista la stessa delibera n. 20/2002 che ha previsto la possibilità per il Ministero delle attività produttive di destinare al finanziamento delle predette operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo da parte di imprese italiane, l'ulteriore importo di 10.329.137,98 euro, già stanziato nel proprio stato di previsione per l'anno finanziario 2001, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera *c),* della legge 28 luglio 1999, n. 266, su menzionata;

Viste le successive delibere del CIPE, adottate rispettivamente nelle sedute del 15 maggio e 15 giugno 2003, con cui l'utilizzo dei predetti fondi è stato esteso al sostegno di operazioni di venture capital, oltre che nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara;

Visti i decreti del Vice Ministro delle attività produttive n. 397 del 3 giugno 2003, n. 422 dell'11 novembre 2003 e n. 423 dell'11 novembre 2003 con cui sono stati rispettivamente istituiti e regolamentati i fondi per il sostegno di operazioni di venture capital in Serbia-Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia ed Albania, nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, Iraq e Africa a sud del Sahara e nella Repubblica popolare cinese;

Ritenuto di incrementare la dotazione dei fondi di cui ai citati decreti numeri 397, 422 e 423 di € 30 milioni ciascuno a valere sulle somme individuate dal decreto 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia, in Albania, Bosnia e Macedonia, di cui al su menzionato decreto n. 397 del 3 giugno 2003 è incrementato di trenta milioni di euro.

Art. 2.

Il fondo per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Iraq e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara di cui al su menzionato decreto n. 422 dell'11 novembre 2003 è incrementato di trenta milioni di euro.

Art. 3.

Il fondo per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica popolare cinese di cui al su menzionato decreto n. 423 dell'11 novembre 2003 è incrementato di trenta milioni di euro.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 19 novembre 2003

Il Vice Ministro: URSO

03A13375

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 28 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi in data 3 novembre 2003 per l'adeguamento del sistema informatico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi in data 3 novembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13349

DECRETO 28 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 3 novembre 2003 per l'adeguamento del sistema informatico;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 3 novembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 novembre 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A13350

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del P.R.A. di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertata la chiusura dell'Ufficio dell'A.C.I. di Aosta - Pubblico registro automobilistico, il 10 novembre 2003.

Motivazioni.

L'Ufficio pubblico registro automobilistico di Aosta, con nota del 5 novembre 2003, ha comunicato che a fronte di attività propedeutiche alle nuove linee di sviluppo delle procedure applicative P.R.A., l'ufficio di Aosta è chiuso al pubblico nella giornata 10 novembre 2003.

La Procura generale della Repubblica di Torino, con apposita nota prot. n. 5449/26/03 del 6 novembre 2003, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Il Garante del contribuente, con nota n. 252 del 19 novembre 2003, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Rerimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrare (articoli 4 e 7, comma 1);

Aosta, 26 novembre 2003

Il direttore regionale: MOLÈ

03A13386

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resta esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 7 novembre 2003, n. 310483/1B di protocollo, del direttore dell'ufficio provinciale di Padova, con la quale di comunica il mancato funzionamento il giorno 7 novembre 2003 dei servizi di pubblicità immobiliare (ex conservatoria dei registri immobiliari) di Padova, a causa dello sciopero del personale.

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota datata 12 novembre 2003, prot. n. 9582;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento il giorno 7 novembre 2003 dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Padova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 24 novembre 2003

Il direttore regionale: CIERI

03A13061

DECRETO 25 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Brindisi - Servizi di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Brindisi prot. n. 158490/03 del 3 novembre 2003 con la quale il direttore dell'ufficio provinciale di Brindisi ha comunicato che nella notte tra il 30 ed il 31 ottobre ignoti si sono introdotti nei locali del reparto II - servizi di pubblicità immobiliare, movimentando e mettendo a soqquadro note e titoli e che, pertanto, la Polizia di Stato ha inibito fin oltre le ore 11 del giorno 31 ottobre, per i rilievi della squadra scientifica, l'accesso al pubblico ed al personale;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 18 novembre 2003 con prot. n. 854/03 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Brindisi - servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 31 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 novembre 2003

Il direttore regionale: GERBINO

03A13312

DECRETO 25 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - Servizi catastali e certificazioni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'ufficio provinciale di Bari prot. n. 456969 del 28 ottobre 2003 con la quale il direttore dell'ufficio provinciale di Bari ha comunicato che per il giorno 11 novembre 2003, nell'ambito del Piano nazionale di migrazione del sistema informativo «Territorio», era stabilito, per il summenzionato ufficio, il «fermo ufficio», e la successiva nota dell'11 novembre 2003, prot. n. 28161/2003, sempre dell'ufficio provinciale di Bari, con la quale veniva confermata la summenzionata circostanza e la conseguenziale interruzione del servizio visure catastali e certificazioni;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 18 novembre 2003, con prot. n. 855/03, ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di macato funzionamento dell'ufficio provinciale di Bari - servizi catastali e certificazioni nel giorno 11 novembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 novembre 2003

Il direttore regionale: GERBINO

03A13368

DECRETO 26 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Messina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 serie generale del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 236203 del 17 novembre c.a., dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Messina con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio, ubicato in via Garibaldi n. 120 ed in via F.lli Bandiera, coincidente nella giornata di sabato 15 novembre 2003 è da attribuire alle operazioni di disinfestazione e disinfezione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10 comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto all'art. 10 comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Messina dell'Agenzia del territorio, ubicato in via Garibaldi ed in via F.lli Bandiera, nella giornata di sabato 15 novembre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 26 novembre 2003

p. *Il direttore regionale:* VITA

03A13387

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 31 luglio 2003.

Adozione del «Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Fiume Po e affluenti in sinistra a Torino». (Deliberazione n. 11/2003).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a «valore, finalità e contenuti del piano di bacino»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po»;

il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998, recante «Approvazione del piano stralcio delle fasce fluviali»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché

a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

in particolare, l'art. 1, comma 1-*bis,* della suddetta normativa, relativo a «Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio»;

Richiamate:

la propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo comitato ha approvato il «Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali»;

la propria deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo comitato ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali, in attuazione della deliberazione del comitato istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995»;

la propria deliberazione n. 1 dell'11 maggio 1999, con cui questo comitato ha adottato il «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico»;

la propria deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999, con cui questo comitato ha adottato il «Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate»;

la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po»;

la propria deliberazione n. 19 del 26 aprile 2001, con cui questo comitato ha adottato il «Progetto di piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)»;

Premesso che:

il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po;

l'art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 — come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 — prevede, al comma 6-*ter* che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

in attuazione del menzionato art. 17, comma 6-*ter,* della legge n. 183/1989, questo comitato, con propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del Piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l'altro, l'esigenza di adottare il piano stralcio relativo all'assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 è stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali (di seguito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-*ter* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

con deliberazione n. 1 dell'11 maggio 1999, questo comitato istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 183/1989, il Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico (di seguito brevemente denominato progetto di PAI). L'ambito territoriale di riferimento di tale progetto di piano è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico» (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6-*ter*, della citata legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

il suddetto PAI è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001;

Considerato che:

nell'autunno dell'anno 2000, mentre era in corso la procedura per l'adozione definitiva del PAI, l'ambito fluviale di riferimento di detto Piano stralcio è stato colpito da eventi alluvionali di particolare gravità;

in conseguenza dei suddetti eventi alluvionali, sono state individuate alcune particolari situazioni di criticità in relazione alle quali è emersa la necessità di svolgere ulteriori attività di approfondimento e di analisi, allo scopo di consentire una delimitazione di maggiore precisione delle fasce fluviali ed una più puntuale individuazione delle linee di intervento strutturali. Tra le suddette situazioni di criticità rientra anche quella relativa al fiume Po e agli affluenti di sinistra in corrispondenza della città di Torino e dei comuni limitrofi;

con la legge di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 279 (legge 11 dicembre 2001, n. 365) è stato introdotto l'art. 1-*bis* di tale decreto, in

base al quale il termine perentorio per l'adozione del PAI (originariamente fissato al 30 giugno 2001 dal decreto-legge n. 180/1998) è stato anticipato al 30 aprile 2001;

in considerazione della necessità di contemperare le esigenze di approfondimento emerse in relazione ai citati nodi idraulici critici con il doveroso rispetto della suddetta anticipazione del termine per l'adozione del piano, l'Autorità di bacino ha stabilito di procedere all'adozione del PAI e, contemporaneamente, di adottare un apposito progetto di integrazione al PAI medesimo, da adottarsi con le procedure di cui all'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed all'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

in relazione alle suddette situazioni di criticità, l'Autorità di bacino del fiume Po ha pertanto proceduto ad elaborare un apposito progetto di integrazione, tramite il quale, sulla scorta di alcune attività di approfondimento specifiche, è stata individuata una delimitazione di maggior precisione delle fasce fluviali ed una più puntuale individuazione delle linee di intervento strutturale in corrispondenza delle menzionate situazioni di criticità;

il progetto di integrazione è stato successivamente presentato al comitato tecnico di competenza nella seduta del 19 aprile 2001;

nel corso della seduta del 26 aprile 2001, contestualmente all'adozione del PAI, in considerazione delle criticità idrauliche rilevate a seguito dell'evento alluvionale dell'autunno 2000, questo comitato istituzionale ha altresì adottato il «Progetto di piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)» (deliberazione n. 19/2001);

in data 4 luglio 2003, si è svolta la conferenza programmatica sul progetto di integrazione relativamente al fiume Po e agli affluenti minori in corrispondenza della città di Torino e dei comuni limitrofi, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge n. 365/2000. Nel corso della seduta, la regione Piemonte ha illustrato i contenuti del proprio parere sul progetto (D.G.R. del 16 giugno 2003) e sulle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989. Tale parere in particolare modifica in alcuni tratti puntuali la delimitazione delle fasce fluviali adottata nel progetto di piano;

la conferenza programmatica si è conclusa con l'espressione di un parere favorevole sul progetto di piano, nonché sulle modifiche alla delimitazione delle fasce fluviali derivanti dal parere espresso dalla regione Piemonte;

nell'ambito della stessa conferenza programmatica è emersa la necessità di classificare l'ambito oggetto del presente piano di integrazione come «nodo critico» e di procedere alla progettazione degli interventi di sistemazione idraulica conseguenti all'assetto di progetto definito dalle nuove fasce fluviali, nell'ambito di uno studio di fattibilità complessivo di tutto il nodo;

in conseguenza dello svolgimento della procedura disciplinata dal combinato disposto degli art. 18, commi 1-10 della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si rende necessaria, da parte di questo comitato, l'adozione definitiva del piano stralcio di integrazione al PAI, allegato alla presente deliberazione;

in conformità alle disposizioni del PAI, sussiste l'obbligo, per le amministrazioni comunali interessate dalla presente deliberazione, di effettuare una puntuale valutazione delle condizioni di rischio per le aree sottese alla delimitazione del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C;

Acquisito il parere favorevole relativo al piano di integrazione allegato alla presente deliberazione espresso da parte del comitato tecnico nella seduta del 22 luglio 2003;

Ritenuto pertanto, di procedere all'adozione dell'allegato «Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI - Fiume Po e affluenti di sinistra a Torino», per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo comitato istituzionale;

Delibera:

Art. 1.

È adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il «Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Fiume Po e affluenti di sinistra a Torino», il quale è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e costitutiva della stessa.

Il piano di cui al primo comma si compone dei seguenti elaborati:

1) relazione tecnica;

2) delimitazione delle fasce fluviali del fiume Po e affluenti di sinistra a Torino.

Art. 2.

L'ambito idrografico oggetto del presente Piano stralcio di integrazione al PAI è classificato come «nodo critico». La segreteria tecnica dell'Autorità di bacino procederà alla predisposizione della scheda monografica, che sarà approvata con successivo provvedimento e costituirà parte integrante dell'allegato 1 (recante «Analisi dei principali punti critici») alla relazione generale (elaborato 1) del PAI.

Art. 3.

Il presente Piano stralcio di integrazione al PAI è attuato attraverso appositi programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183.

I programmi di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità di cui al Piano stralcio di integrazione medesimo.

Al fine di coordinare la progettazione e realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica e quelli di adeguamento delle infrastrutture interferenti all'interno del nodo critico definito all'articolo precedente, il segretario generale dell'Autorità di bacino istituisce un comitato per il coordinamento degli interventi, di cui fanno parte, oltre alla stessa Autorità di bacino del fiume Po, l'AIPO, la regione Piemonte, la provincia di Torino, i comuni interessati e tutti gli ulteriori soggetti proprietari delle infrastrutture interferenti o delegati alla progettazione e realizzazione degli interventi strutturali di sistemazione idraulica del nodo.

Art. 3-*bis.*

Nei territori della fascia C, delimitati con segno grafico indicato come «limite di progetto tra la fascia B e la fascia C nelle tavole grafiche allegate, i comuni competenti, come previsto dall'art. 31, comma 5 delle norme di attuazione del PAI, sono tenuti ad effettuare una puntuale valutazione delle condizioni di rischio e al fine di minimizzare le stesse, ad applicare anche parzialmente, fino all'avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle norme di attuazione relativi alla fascia B.

Art. 4.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

Parma, 31 luglio 2003

Il Presidente: MATTEOLI

Il segretario generale: PRESBITERO

03A13330

DELIBERAZIONE 31 luglio 2003.

Aggiornamento dell'Allegato 4 «Delimitazione delle aree in dissesto - Regione Piemonte» all'elaborato 2 del PAI, recante «Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - inventario dei centri montani esposti a pericolo». (Deliberazione n. 17/2003).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a «valore, finalità e contenuti del piano di bacino»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po»;

il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di proiezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante «Approvazione del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po»;

Premesso che:

con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico» (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6-*ter* della citata legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, contenente l'elaborato 2 (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici) - Allegato 4: Delimitazione delle aree in dissesto;

in particolare, l'art. 5 della suddetta deliberazione n. 18/2001 prevedeva che, per le aree in dissesto di cui al punto precedente, il Comitato istituzionale, su proposta del segretario generale e tenuto conto delle determinazioni delle conferenze programmatiche, provvede a deliberare ulteriori integrazioni della cartografia che si rendano necessarie ai fini dell'integrazione a scala comunale dei contenuti del Piano;

tale procedimento è stato in parte espletato con deliberazione n. 1 del 13 marzo 2002, tramite la quale questo Comitato ha adottato le «Integrazioni della cartografia per le aree di cui al citato art. 5 della deliberazione n. 18/2001»;

in particolare, inoltre, l'art. 6 della deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 prevede che entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del PAI (termine prorogato, con deliberazione n. 6/2003 del 25 febbraio 2003 in attesa d'approvazione) le regioni trasmettono all'Autorità di bacino eventuali proposte di aggiornamento dell'elaborato 2 dello stesso («Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - inventario dei centri montani esposti a pericolo») risultanti dalle varianti di adeguamento adottate dai comuni ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 delle norme d'attuazione del PAI medesimo;

tale procedimento è, a tutt'oggi, in corso di svolgimento;

l'art. 18, comma 1 delle norme di attuazione del suddetto PAI stabilisce che «Le regioni, nell'ambito di quanto disposto al precedente art. 5, comma 2, emanano le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nel settore urbanistico conseguenti alle condizioni di dissesto delimitate nella cartografia dell'elaborato 2 del Piano «Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo di cui all'art. 8, comma 2, e alle corrispondenti limitazioni d'uso del suolo di cui all'art. 9 delle presenti norme, provvedendo ove necessario all'indicazione dei comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente Piano»;

Considerato che:

la regione Piemonte, ai fini dell'aggiornamento del quadro dei dissesti del PAI nonché relativamente al citato art. 18, comma 1, delle norme di attuazione del PAI (che in particolare stabilisce che «le regioni individuino i comuni esonerati in quanto già dotati di strumenti urbanistici compatibili con le condizioni di dissesto presente o potenziale, anche sulla base di quanto individuato nel presente Piano», con nota protocollo n. 2195/23 dell'11 aprile 2002, ha trasmesso all'Autorità di bacino l'elenco dei 116 comuni dotati di strumento urbanistico vigente ritenuto compatibile con le condizioni di dissesto del PAI, denominati «esonerati» (oltre alla successiva trasmissione della cartografia relativa alla ridelimitazione del dissesto), di cui alla D.G.R. n. 63-5679 del 25 marzo 2002, oltre che la DGR n. 48 - 5335 del 18 febbraio 2002;

la regione Piemonte, sempre ai fini dell'aggiornamento del quadro dei dissesti del PAI, con nota protocollo n. 215/23 del 10 gennaio 2002, ha trasmesso all'Autorità di bacino la DGR n. 91-4866 del 17 dicembre 2001 con allegati gli elaborati relativi ad ulteriori determinazioni derivanti dalle conferenze programmatiche richiamate in premessa; successivamente, nell'ambito del medesimo procedimento, ha altresì trasmesso, con nota protocollo n. 5219/23 del 18 luglio 2003, l'elenco dei centoquarantanove comuni contenenti gli stessi dissesti;

la regione Piemonte, nell'ambito della sottocommissione assetto idrogeologico del 26 giugno 2003, ha illustrato la propria proposta di aggiornamento «dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici — Delimitazione delle aree in dissesto» derivante dalle attività di ricognizione delle delimitazioni delle aree in dissesto in esito alle conferenze programmatiche, sia relativamente alla delimitazione di aree in dissesto condivise a seguito delle attività istruttorie circa le osservazioni presentate (149 comuni), sia relativamente a delimitazioni di aree in dissesto contenute negli strumenti urbanistici approvati e ritenuti idonei, a detta della stessa regione per livello di dettaglio e per metodologie adottate per l'analisi dei fenomeni di dissesto, ad aggiornare il PAI (116 comuni, denominati «esonerati»);

la stessa Sottocommissione, visto il carattere di approfondimento e di dettaglio contenuto nelle attività di cui al punto precedente, ha preso atto della proposta avanzata dalla regione Piemonte;

l'art. 1, comma 10 delle norme di attuazione del suddetto PAI stabilisce che «L'aggiornamento dei seguenti elaborati di Piano è operato con deliberazione del comitato istituzionale»:

(Omissis).

Elaborato n. 2 «Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri montani esposti a pericolo».

Acquisito:

il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 22 luglio 2003;

Ritenuto:

di aggiornare l'allegato 4 (recante «delimitazione delle aree in dissesto») all'elaborato 2 del PAI (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri montani esposti a pericolo), relativamente ai territori di alcuni comuni ricadenti in regione Piemonte;

per quanto sopra visto, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato istituzionale;

Delibera:

Art. 1.

1. La cartografia dell'allegato 4 all'elaborato 2 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri montani esposti a pericolo, riguardante la delimitazione delle aree in dissesto site nei territori dei comuni della regione Piemonte di cui al successivo art. 2, è aggiornata, ai sensi dell'art. 1, comma 10 delle norme di attuazione del PAI.

Art. 2.

1. L'aggiornamento è composto dai seguenti allegati, elaborati sulla base degli esiti delle conferenze programmatiche, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

a) allegato 1, composto da 130 tavole (in scala 1: 25.000), oltre che da un quadro d'unione e da un elenco delle stesse tavole, relativamente a quanto contenuto negli elenchi di cui alle successive lettere *b)* e *c)*;

b) allegato 2, costituito dall'elenco dei 149 comuni interessati dalla delimitazione di aree in dissesto, condivise a seguito delle attività istruttorie relative alle osservazioni presentate;

c) allegato 3, costituito dall'elenco dei 116 comuni, denominati «esonerati», dotati di strumento urbanistico vigente ritenuto compatibile con le condizioni di dissesto del PAI, ai sensi dell'art. 18, comma 1 delle norme di attuazione del PAI.

Art. 3.

1. L'aggiornamento di cui agli articoli precedenti è individuato, nelle tavole allegate a questa deliberazione, con graficismo a colori.

2. Le aree in dissesto oggetto del suddetto aggiornamento rientranti nei comuni appartenenti all'elenco di cui al precedente art. 2 lettera *b)* sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia con il contenuto dell'art. 9 delle norme di attuazione del PAI dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione e fino all'approvazione dello strumento urbanistico secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 4 delle norme di attuazione del PAI e comunque per un periodo non superiore ai tre anni dalla data della entrata in vigore della presente deliberazione. A tal fine, fermi i poteri del Ministro competente di cui all'art. 17, comma 6-*bis* della legge n. 183/1989, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attività di trasformazione

del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni del richiamato art. 9 delle norme di attuazione del PAI. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati o per i quali sia stata previamente presentata istanza di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche ed integrazioni, qualora i relativi lavori siano stati iniziati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente deliberazione e purché gli stessi vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. In ogni caso, l'autorità amministrativa competente è tenuta a notificare al titolare della concessione la condizione di pericolosità rilevata dal Piano.

3. Ai comuni appartenenti all'elenco di cui al precedente art. 2, lettera *c)* denominati «esonerati», dotati di strumento urbanistico vigente ritenuto compatibile con le condizioni di dissesto del PAI, ai sensi dell'art. 18, comma 1 delle norme di attuazione del PAI, si applicano le disposizioni contenute nello strumento urbanistico medesimo.

Art. 4.

1. L'Autorità di bacino provvederà alla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* e alla trasmissione della stessa alla regione Piemonte.

2. La regione Piemonte, provvede, a sua volta, alla trasmissione di copia della presente deliberazione e dei relativi allegati ai comuni interessati, ai fini dell'affissione all'albo pretorio degli stessi.

Parma, 31 luglio 2003

Il presidente: MATTEOLI

Il segretario generale: PRESBITERO

03A13331

ANAS S.P.A.

PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2003.

Comunicazione di raggiunta intesa relativa al progetto che prevede la realizzazione della viabilità accessoria dell'autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino, per l'adeguamento del sistema viario Roma-Fiumicino litorale, lotto 1, ricadente interamente nel comune di Roma, presentato dall'ANAS - Compartimento della viabilità per il Lazio - Roma. (Provvedimento n. 60149/03).

IL PROVVEDITORE REGIONALE
ALLE OO.PP. PER IL LAZIO

Visto:

la nota n. 17414 in data 1° luglio 2003 con la quale l'ANAS S.p.a. - Compartimento della viabilità per il Lazio ha richiesto l'attivazione della procedura di accertamento della compatibilità urbanistica dell'intervento indicato in oggetto;

l'art. 14-*bis*, comma 5 e l'art. 14-*ter*, comma 9, della legge n. 241/1990, come rispettivamente modificati dagli articoli 10 e 11 della legge n. 340/2000;

l'art. 6, comma 4, della legge n. 349/1986;

la deliberazione CC. del comune di Roma n. 113 in data 7 agosto 2002 finalizzata all'approvazione della Nuova fiera di Roma, nella quale è stato reso formale parere favorevole sul tracciato del progetto in argomento per le parti dello stesso che risultano difformi al vigente PRG;

la delibera CC. n. 540 del 17 settembre 2002 di approvazione dello schema di convenzione tra il comune di Roma e l'ANAS per il collegamento viario tra la Capitale e la Nuova fiera di Roma sottoscritta in data 1° ottobre 2002;

la nota n. 39164/03 in data 30 luglio 2003 di convocazione della 1ª Conferenza di servizi per il giorno 26 settembre 2003 alle ore 10 e la nota di integrazione alla precedente convocazione;

la nota n. 40008/03 in data 5 agosto 2003 con la quale sono state fornite precisazioni in ordine all'invio della documentazione a corredo della convocazione e la nota n. 42542/03 del 3 settembre 2003 con cui è stata trasmessa documentazione integrativa;

il verbale della 1ª Conferenza di servizi in data 26 settembre 2003 dal quale si evince che i rappresentanti delle amministrazioni presenti (convocate in quanto competenti a rilasciare i pareri e le autorizzazioni previste dalle vigenti leggi statali e regionali per la localizzazione dell'opera in relazione ai vigenti strumenti urbanistici ed alle relative NTA), tenuto conto di quanto espresso dagli stessi convenuti, della richiesta di integrazione di atti, nonché dei pareri espressi, hanno concordato ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 8, della legge n. 241/1990, come integrato dall'art. 11 della legge n. 340/2000, di sospendere la 1ª Conferenza di servizi, riservandosi di concludere il procedimento previa trasmissione della documentazione richiesta, l'acquisizione dei relativi pareri da parte dei convenuti che hanno sospeso il proprio parere, nonché delle determinazioni assunte dal Ministero dell'ambiente in sede di valutazione di impatto ambientale;

Nello stesso verbale si precisa che tutti i pareri e nulla-osta ai fini ambientali, compresi quelli delle competenti soprintendenze per i BB.AA. e paesaggio di Roma e per i BB.AA. e paesaggio del Lazio in corso di espletamento sarebbero stati acquisiti nell'ambito dell'istruttoria per il giudizio di compatibilità sull'opera;

In ordine alla connessione della viabilità del comune di Fiumicino con l'intervento in questione, si evince inoltre che, stante l'espressa volontà dichiarata in sede di Conferenza sia dal comune di Roma che dal comune di Fiumicino, il relativo progetto sarà oggetto di separata e autonoma procedura autorizzativa a seguito di apposito accordo tra le singole amministrazioni;

I seguenti pareri pervenuti nell'ambito della Conferenza di servizi in data 26 settembre 2003:

del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia Antica, che con nota n. 7396 del 24 settembre 2003 si è riservata di esprimere parere dopo l'effettuazione di saggi archeologici preventivi;

del Ministero della difesa - Ispettorato logistico dell'esercito - Rep. coord.to e supporti gen.li - che con nota n. 34234/12.3/1505 del 24 settembre 2003 ha richiesto supplemento istruttorio ai fini dell'espressione del parere di competenza;

della provincia di Roma - Serv. geologico, difesa del suolo, che con nota n. 3728 del 26 agosto 2003 ha rappresentato la propria non competenza nel merito;

dell'ACEA Ato 2 S.p.a., che con nota n. 087 del 23 settembre 2003 ha comunicato di non ravvisare interferenze idriche primarie con l'opera proposta;

del Ministero delle politiche agricole e forestali - Corpo forestale dello Stato, che con nota n. 14045 del 25 settembre 2003 si è riservato di comunicare nei termini fissati per legge eventuale motivato dissenso;

I pareri acquisiti nel corso della stessa Conferenza come di seguito sintetizzati:

del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza archeologica di Roma, il cui rappresentante ha depositato agli atti della Conferenza apposita nota nella quale subordina il nulla osta di competenza all'effettuazione di sondaggi preventivi, precisando che le prescrizioni relative all'esecuzione dei saggi sono già state concordate con l'ANAS;

del Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia Antica, il cui rappresentante ha consegnato, per l'acquisizione agli atti, oltre la nota n. 7396 in data 24 settembre 2003, la nota n. 1135 in data 11 febbraio 2003 nella quale si fa riserva di esprimere parere a seguito di saggi archeologici preventivi;

del Ministero ambiente e della tutela del territorio - Direz.ne gen.le valutaz. impatto ambientale, il cui direttore generale, ha rilasciato parere favorevole a condizione che vengano integralmente recepite le prescrizioni e raccomandazioni approvate dalla Commissione VIA e di quelle espresse dall'Autorità di bacino in conformità al PAI.;

del Ministero della difesa - Aeronautica militare comando logistico, il cui delegato ha depositato la nota n. 518 del 25 settembre 2003 con la quale viene reso parere favorevole subordinato ad alcune prescrizioni;

del Ministero dell'interno - Dip.to pubblica sicurezza - Direz. centr. dei serv. tecnico-logistici, il cui rappresentante ha reso parere favorevole con raccomandazione per la fase realizzativa;

della regione Lazio - Direz. regionale territorio e urbanistica, il cui rappresentante ha fatto riserva di rendere il parere di competenza a seguito dell'acquisizione del verbale della Conferenza;

della regione Lazio - ARDIS - Agenzia reg.le difesa del suolo, il cui delegato ha depositato agli atti della Conferenza la nota n. 6294/2003 in data 26 settembre 2003 con la quale viene richiesta documentazione integrativa al fine del rilascio del parere di competenza;

del comune di Roma - Dip.to IX - Uff. concessioni edilizie U.O. n. 2, il cui direttore, delegato del sindaco di Roma, ha rilasciato parere favorevole con alcune prescrizioni recepite in sede di Conferenza di servizi interna attivata dal comune di Roma per l'esame dell'intervento in argomento cui hanno partecipato i rappresentanti della regione Lazio, delle soprintendenze, dell'ARDIS, della provincia di Roma e del comune di Fiumicino. Nello stesso parere è sottolineata la necessità di assicurare la congruenza del presente progetto con la futura viabilità prevista dall'ANAS per il territorio del comune di Fiumicino, raccomandando, per quanto possibile, la contemporaneità degli interventi. È inoltre segnalata la possibile interferenza tra il progetto in argomento e quello delle ferrovie relativo alla realizzazione della «Gronda Merci» di Roma. Tenuto conto che quest'ultimo è in fase preliminare, mentre quelli per le opere viarie in esame e la Nuova fiera di Roma sono in fase definitiva, viene richiamata dal rappresentante del comune di Roma la necessità di procedere all'adeguamento da parte delle ferrovie del tracciato della «Gronda» alle opere viarie in argomento;

Per opportuna specifica, viene depositato agli atti il parere reso dal Dip.to VII del comune di Roma con nota n. 30775 del 23 settembre 2003 in sede di Conferenza di servizio interna;

della provincia di Roma - Presidenza della giunta - Ass.to alla viabilità, il cui assessore ha confermato il parere già reso con nota n. 3728 del 26 agosto 2003 dai competenti uffici provinciali;

del Consorzio di bonifica Tevere e Agro romano, il cui direttore ha richiesto atti integrativi necessari per l'espressione del parere di competenza;

dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, il cui rappresentante si è riservato di esprimere formale parere di competenza, previa integrazione degli atti progettuali;

del comune di Fiumicino, il cui delegato ha reso parere contrario al progetto per le motivazioni indicate nella deliberazione di G.C. n. 238 del 24 settembre 2003 allegata allo stesso parere, rappresentando la volontà di definire con il comune di Roma apposito atto d'intesa che consenta di connettere al presente progetto almeno la limitrofa viabilità del comune di Fiumicino;

delle Ferrovie dello Stato S.p.a. - RFI - Div. infrastrutt. - zona territ. tirrenica sud, il cui rappresentante ha rilasciato parere di massima favorevole con la prescrizione che l'opera proposta sia resa compatibile con due interventi di carattere ferroviario: la stazione a servizio della Nuova fiera di Roma e la «Gronda Merci». A tal fine ha consegnato, per acquisirla agli atti della Conferenza, documentazione progettuale relativa al secondo intervento citato;

dell'Italgas - Area metropolitana di Roma, il cui rappresentante ha reso parere di massima favorevole, segnalando alcune interferenze con le tubazioni gas;

dell'ACEA - Distribuzione S.p.a., che ha reso parere di massima favorevole;

del Cotral - Gomma extraurbano - Direz. produz. area centro Roma, che ha reso parere favorevole condizionato alla garanzia della continuità del servizio di trasporto di competenza;

delle Raffinerie di Roma che ha espresso parere favorevole chiedendo il rispetto dei parametri di sicurezza per i propri impianti;

della Soc. Autostrade S.p.a. - Segr. funzione tecnica, che ha reso parere favorevole con la prescrizione di verificare la compatibilità dell'intervento con i parametri autostradali (innesto A12);

Le seguenti osservazioni rese in sede di Conferenza:

dall'Ass.re ai LL.PP. e manutenzione urbana del comune di Roma Giancarlo D'Alessandro che ha sottolineato, in via preliminare, come il comune di Roma abbia sottoscritto con l'ANAS una convenzione in cui si è impegnato al finanziamento dell'opera in esame, in quanto ha ritenuto la stessa indispensabile infrastruttura a servizio dell'area della Nuova fiera di Roma.

Dopo aver, quindi, precisato il notevole apporto dato dalla sua amm.ne per la realizzazione dell'intervento, si è dichiarato disponibile a considerare le esigenze espresse dal comune di Fiumicino affinché sia avviato un apposito protocollo di intesa per integrare il presente progetto con interventi finalizzati a connettere sulla Roma-Fiumicino anche la viabilità del comune di Fiumicino di recente realizzazione;

L'assessore, infine, ha comunicato che, stante l'avvenuta conclusione della Conferenza di servizio interna, il comune di Roma è ormai pronto per la sottoscrizione dell'accordo di programma relativo alla Nuova fiera di Roma a cui è connesso l'intervento in argomento;

dall'ing. Maurizio Levolella per l'Autorità portuale di Civitavecchia Fiumicino/Gaeta, che ha ritenuto opportuno partecipare seppure, senza specifico invito, alla Conferenza ed ha richiesto di acquisire copia del progetto definitivo. Altresì, ha reso parere negativo sull'intervento ritenendo necessaria una rivisitazione dello stesso con la connessione per il comune di Fiumicino;

la nota provv.le n. 49001/03 in data 8 ottobre 2003 con la quale è stato trasmesso il verbale della Conferenza di servizi del 26 settembre 2003 e richiesto all'Anas di trasmettere la documentazione integrativa necessaria per la conclusione del procedimento;

la nota n. 27618 in data 23 ottobre 2003 con la quale l'ANAS S.p.a. - Compartimento della viabilità per il Lazio ha trasmesso la documentazione integrativa e le note provv.li n. 51867/03 del 24 ottobre 2003 e n. 53102/03 del 30 ottobre 2003 con le quali tale documentazione è stata trasmessa alle amministrazioni che ne hanno fatto richiesta;

gli ulteriori pareri pervenuti successivamente alla Conferenza:

della regione Lazio - Dip.to territorio - Direzione regionale territorio e urbanistica, che con nota n. 155743 in data 28 ottobre 2003 ha espresso parere favorevole con raccomandazioni circa la contemporaneità delle opere infrastrutturali con la realizzazione del Polo fieristico e il collegamento viario con Fiumicino città e porto, nonché in merito alla predisposizione di interventi di integrazione ambientale in corrispondenza dei rilevati stradali e dell'attraversamento dei corsi d'acqua;

dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, che con nota n. 3153/SG 27.7 in data 21 ottobre 2003, ha comunicato che il progetto è stato esaminato nella seduta del 9 ottobre 2003 dal proprio comitato tecnico che ha rilevato la propria competenza per le sole opere di attraversamento del Rio Galeria per le quali ritiene necessarie acquisire la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza anche dall'ARDIS della regione Lazio;

dell'ENAV S.p.a., che con nota n. 3605 in data 14 ottobre 2003, già inoltrata all'ENAC e alla Brigata spazio aereo, ha trasmesso le risultanze contenute nella scheda ostacolo 2146 del 2 ottobre 2003, dalla quale si evince che non sussistono per il progetto implicazioni di competenza (punto 4.5 e 6), informando che la determinazione finale verrà resa dall'ENAC;

dell'ENAC - Ente nazionale per l'aviazione civile, che con nota n. 2569 in data 24 ottobre 2003, ha trasmesso la citata scheda n. 2146/2003 concernente dati e risultanze di competenza dell'ENAV S.p.a.;

del Ministero dei beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, che con nota n. ST/407/36092 in data 3 novembre 2003 concernente parere di VIA ex art. 6 della legge n. 349/1986, in conformità con i pareri e le prescrizioni espresse dalle soprintendenze territorialmente competenti, ha espresso avviso favorevole all'intervento in argomento con le prescrizioni formulate dalle suddette soprintendenze e con l'ulteriore prescrizione di sottoporre, prima dell'inizio dei lavori, a verifica di competenza gli elaborati integrativi nella stessa nota elencati;

In particolare, la predetta nota riporta in estratto i pareri di:

soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Roma (nota n. B2036 del 21 maggio 2003 e n. A7090 del 31 ottobre 2003);

soprintendenza per i beni archeologici di Ostia (note n. 1527 del 24 febbraio 2003 e n. 1135 dell'11 febbraio 2003);

soprintendenza per i beni archeologici di Roma (nota n. 7890 del 13 marzo 2003);

del comune di Roma - Dip.to X - Servizio V.I.A. - V.A.P. che con nota n. 25006 in data 3 ottobre 2003, trasmesso per il tramite del Dip.to IX del comune (prot. n. 63120 del 15 ottobre 2003), (anche in veste di gestore della riserva naturale statale del litorale romano) ha espresso parere favorevole con prescrizioni cui ottemperare sia in fase di progettazione esecutiva che realizzativa dell'opera;

del comune di Roma - Soprintendenza comunale, che con nota n. 19497 in data 7 novembre 2003 ha espresso parere favorevole subordinato ad alcune prescrizioni, cui ottemperare in fase di progettazione esecutiva e in fase realizzativa che interessano l'area dello svincolo del G.R.A. e l'area di ingresso est alla Nuova fiera di Roma;

la nota prot. UAI 010277 del 18 novembre 2003 con la quale la Società autostrade, esaminato l'elabo-

rato integrativo inoltrato con nota n. 53102/03 in data 30 ottobre 2003, ha confermato il parere reso in sede di Conferenza di servizi;

la nota prot. TECN 13 FIR n. 731 del 24 novembre 2003 con la quale la Proil Oleodotti Italiani, ha dichiarato che nelle zone interessate dall'opera non esistono impianti di proprietà della stessa società o da essa gestiti;

la nota n. 5787 in data 2 dicembre 2003 con la quale il Consorzio di bonifica Tevere e agro romano, ha reso parere favorevole sul progetto definitivo con prescrizioni da recepire sul progetto esecutivo;

Considerato che:

è stato acquisito, a seguito della trasmissione degli atti integrativi il parere favorevole sull'intervento con prescrizioni da recepire in fase di progetto esecutivo dalla regione Lazio - ARDIS, reso con nota n. 8554/03 in data 6 novembre 2003;

è pervenuto il decreto VIA/0727/03 del 1° dicembre 2003 con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali ha espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo ai lavori dell'intervento in argomento, subordinato ad alcune prescrizioni, nello stesso decreto elencate, cui ottemperare sia in fase di redazione del progetto esecutivo che in fase realizzativa;

alla data del presente provvedimento autorizzativo non sono pervenute nei termini dalle amministrazioni ed enti invitati alla Conferenza comunicazioni di motivato dissenso sull'intervento dalla data della Conferenza stessa, dall'invio del relativo verbale nonché dalla trasmissione degli atti integrativi. Pertanto, ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 340/2000, è acquisito l'assenso sul progetto delle citate amministrazioni;

il parere negativo sull'intervento reso dal comune di Fiumicino nonché dall'Autorità portuale di Civitavecchia/Fiumicino/Gaeta ai sensi dell'art. 14-*quater* della citata legge n. 241/1990 non può ritenersi ammissibile in quanto, motivato da questioni connesse all'intervento stesso che non costituiscono oggetto della Conferenza;

Tutto ciò visto e considerato;

Il provveditore competente in ordine alla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383/1994, ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 9, della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 11 della legge n. 340/2000, dichiara, sulla scorta degli atti esaminati e dei pareri favorevoli acquisiti, perfezionata l'intesa per la localizzazione e realizzazione dell'opera indicata in oggetto e, di conseguenza, autorizzato il relativo progetto definitivo.

Il progetto esecutivo e la fase di realizzazione dovranno recepire le indicazioni delle varie amministrazioni riportate in premessa, e nelle note allegate al verbale, parte integrante del presente provvedimento nonché essere rispondenti a tutte le vigenti normative di carattere ambientale, igienico-sanitario nazionali e comunali e di sicurezza.

Il presente provvedimento finale acquista efficacia ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 10, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni dalla data di pubblicazione a cura dell'ANAS S.p.a., società proponente, unitamente all'estratto della pronuncia di VIA nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni del provvedimento stesso in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Roma, 3 dicembre 2003

Il provveditore: BALDUCCI

03A13313

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

DECRETO 4 novembre 2003.

Cancellazione della società cooperativa agricola «La Calvese» a r.l., in Calvi dell'Umbria, dal registro prefettizio delle cooperative, sezione agricola.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 33376/Div 3° in data 17 dicembre 1963 con il quale la Società cooperativa agricola «La Calvese» a r.l. con sede in Calvi dell'Umbria Voc. Passatore n. 4 è stata iscritta nel registro prefettizio - sezione agricola;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 9 febbraio 1999, con la quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. n. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911 n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577;

su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Decreta:

La Società cooperativa agricola «La Calvese» a r.l. con sede in Calvi dell'Umbria, Voc. Passatore n. 4, é cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione agricola, per i motivi nella premessa citati. Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa prefettura e del comune di Calvi dell'Umbria e pubblicato per estratto all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la Società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il prefetto: FRANCA

03A12964

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Determinazione indennità di carica al Presidente dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST)

Si comunica che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 22 settembre 2003 è stata determinata l'indennità di carica del Presidente dell'Istituto Postelegrafonici in € 180.687 annue lorde, a decorrere dal 9 ottobre 2002.

03A13369

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.10405-XV.J(2926) del 24 ottobre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Calamita 15» è riconosciuto, su istanza del sig. Calamita Benedetto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10403-XV.J(2924) del 24 ottobre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Calamita 9» è riconosciuto, su istanza del sig. Calamita Benedetto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.13875-XV.J(2963) del 24 ottobre 2003, i manufatti esplosivi denominati:

Colarusso 130-1;
Colarusso 140-1;
Colarusso 160-1;
Colarusso 160-2;
Colarusso sfera 16;

sono riconosciuti, su istanza del sig. Colarusso Vittorio, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14458-XV.J(2967) del 24 ottobre 2003, i manufatti esplosivi denominati:

Martarello 369 (d.o.: M.A. 369);
Martarello 370 (d.o.: M.A. 370);
Martarello 371 (d.o.: MA. 371);
Martarello 372 (d.o.: M.A. 372);
Martarello 373 (do.: M.A. 373);
Martarello 374 (d.o.: M.A. 374);
Martarello 376 (d.o.: M.A. 376);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.13847-XV.J(2962) del 24 ottobre 2003, i manufatti esplosivi denominati: «Iannace 80-1»; «Iannace 130-1»; «Iannace sfera 16»; sono riconosciuti, su istanza del sig. Iannace Alberto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14843-XV.J(2982) del 24 ottobre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Foti girandola-1» è riconosciuto, su istanza del sig. Foti Rocco, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.10544-XV.J(2942) del 24 ottobre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Calamita 2» è riconosciuto, su istanza del sig. Calamita Benedetto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.3696-XV.J(3600) del 24 ottobre 2003, i manufatti esplosivi denominati:

Torta giove 5335;
Jingle 80 giove 4980;
Jingle 120 giove 4995;
Torta giove 5355;
Cassa 120 giove 5812;
Cassa 100 giove 5534;
Torta giove 5533;
Torta giove 4991;
Boom giove 4326;
Cruise 100 giove 9110;
Cruise 72 giove 9172;
Cruise 50 giove 9160;
Cruise 36 giove 9136;
Cruise 25 giove 9125;
Cruise 16 giove 9116;
Cruise 12 giove 9112;
Girandola giove 8530;
Girandola 12 giove 8005;
Girandola 8 giove 8000;
Girandola 8 giove 8010;
Girandola 3 giove 8520;
Girandola 6 giove 8517;
Girandola 6 giove 8510;
Paracadute giove 6570;
Patriot giove 6110;
Razzi 7 giove 6597;
Razzi 7 giove 6596;
Razzo crackling giove 6510;
Razzo giove 6170;
Razzo giove 6180;
Super cruise giove 6541;
Super cruise III giove 6548;
Missile giove 6400;
Super cruise IV giove 6840;
Super cruise II giove 6538;
Vulcano giove 4960;
Vulcano giove 4990;
Fontana oro giove 4555;
Fontanone oro giove 4555;
Fontana argento giove 4550;
Fontanone argento giove 4550;
Fogueta 3 giove 2750;
Fogueta 12+1 giove 2779;

Torta 12 giove 0000;

Jingle giove 0001;

Fontane 10 giove 0002;

Fontane 10 giove 00022;

Torta 18 giove 0003;

sono riconosciuti, su istanza della Giove Italia S.r.l. con sede in Pomezia (Roma), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14831-XV.J(2970) del 24 ottobre 2003, il manufatto esplosivo denominato «Sfera piroves II 10» è riconosciuto, su istanza della sig.ra Castagnozzi Elena, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

03A13332

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 dicembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2074
Yen giapponese	130,67
Corona danese	7,4415
Lira Sterlina	0,70045
Corona svedese	8,9630
Franco svizzero	1,5579
Corona islandese	89,47
Corona norvegese	8,0905
Lev bulgaro	1,9520
Lira cipriota	0,58360
Corona ceca	32,293
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	270,30
Litas lituano	3,4530
Lat lettone	0,6571
Lira maltese	0,4296
Zloty polacco	4,6484
Leu romeno	40338
Tallero sloveno	236,5000
Corona slovacca	41,014
Lira turca	1756611
Dollaro australiano	1,6421
Dollaro canadese	1,5785
Dollaro di Hong Kong	9,3772
Dollaro neozelandese	1,8684
Dollaro di Singapore	2,0728
Won sudcoreano	1437,71
Rand sudafricano	7,4660

Cambi del giorno 5 dicembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2087
Yen giapponese	130,79
Corona danese	7,4415
Lira Sterlina	0,70210
Corona svedese	8,9523
Franco svizzero	1,5577
Corona islandese	89,32
Corona norvegese	8,0800
Lev bulgaro	1,9521
Lira cipriota	0,58360
Corona ceca	32,352
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,45
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6576
Lira maltese	0,4298
Zloty polacco	4,6366
Leu romeno	40390
Tallero sloveno	236,5150
Corona slovacca	41,020
Lira turca	1753921
Dollaro australiano	1,6455
Dollaro canadese	1,5772
Dollaro di Hong Kong	9,3839
Dollaro neozelandese	1,8772
Dollaro di Singapore	2,0743
Won sudcoreano	1440,77
Rand sudafricano	7,7216

Cambi del giorno 8 dicembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2218
Yen giapponese	131,40
Corona danese	7,4416
Lira Sterlina	0,70430
Corona svedese	8,9327
Franco svizzero	1,5479
Corona islandese	89,90
Corona norvegese	8,0795
Lev bulgaro	1,9515
Lira cipriota	0,58370
Corona ceca	32,213
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	267,84
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6612
Lira maltese	0,4303
Zloty polacco	4,6494
Leu romeno	40510
Tallero sloveno	236,6050
Corona slovacca	41,045
Lira turca	1753751
Dollaro australiano	1,6495
Dollaro canadese	1,5900
Dollaro di Hong Kong	9,4872
Dollaro neozelandese	1,8860
Dollaro di Singapore	2,0906
Won sudcoreano	1449,24
Rand sudafricano	7,7674

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro un euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A13516 - 03A13567 - 03A13568

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dilatrend»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 639 del 14 novembre 2003

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante n. 11 - c.a.p. 20131, Italia, codice fiscale n. 00747170157.

Medicinale: DILATREND.

Variazione A.I.C.: modifica termini standard.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027604014 «25 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 027604038 «6,25 mg compresse» 14 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027604040 «6,25 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 027604053 «6,25 mg compresse» 56 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027604089 «25 mg compresse» 56 compresse (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «6,25 mg compresse» 14 compresse divisibili (A.I.C. n. 027604038), «6,25 mg compresse» 56 compresse divisibili (A.I.C. n. 027604053), «"25" 56 compresse divisibili uso orale 25 mg» (A.I.C. n. 027604089), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A13329

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antalgil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 640 del 14 novembre 2003

Titolare A.I.C.: Centra Medicamenta OTC S.r.l., con sede legale e domicilio fisacale in Cologno Monzese (Milano), via Buonarroti Michelangelo n. 23, c.a..p. 20093, Italia, codice fiscale n. 02605390968.

Medicinale: ANTALGIL.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica di tipo II richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio laurilsolfato 1 mg, amido di mais 40 mg, amido pregelatinizzato 20 mg, amido glicolato sale sodico 10 mg, cellulosa microcristallina 57 mg, idrossipropilmetil-cellulosa 2910 15,85 mg, giallo tramonto E110 lacca alluminio 0,01 mg, giallo chinolina E104 lacca alluminio E104 0,2 mg, glicole propilenico 3 mg, biossido di silicio colloidale 1 mg, biossido di titanio 2 mg;

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio laurilsolfato 1 mg, amido di mais 40 mg, amido pregelatinizzato 20 mg, amido glicolato sale sodico 10 mg, cellulosa microcristallina 57 mg, idrossipropilmetil-cellulosa 2910 15,85 mg, giallo tramonto E110 lacca alluminio 0,01 mg, giallo chinolina E104 lacca alluminio 0,2 mg, glicole propilenico 3 mg, biossido di silicio colloidale 1 mg, biossodo di titanio 2 mg, cera carnauba 0,186 mg,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027432020 - 10 compresse 200 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027432020 - «200 mg compresse» 10 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13326

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Golafair»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 641 del 14 novembre 2003

Medicinale: GOLAFAIR.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate - Milano, via Zambeletti - c.a.p. 20021 - Italia, codice fiscale n. 05085580156.

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento e all'estratto A.I.C. n. 170 del 24 marzo 2003.

Il provvedimento e l'estratto A.I.C. n. 170 del 24 marzo 2003 è rettificato così come segue:

sul provvedimento e sull'estratto, tra gli eccipienti della confezione A.I.C. n. 032199034 - «1,5 mg pastiglie senza zucchero» 20 pastiglie: da: aroma arancio 18,00 a: aroma arancio 18,00 mg;

sull'estratto, ove è indicato: «per la confezione "1,5 pastiglie gusto limone-miele" 20 pastiglie» s'intende: «per la confezione: 1,5 pastiglie gusto limone-miele» 20 pastiglie - A.I.C. n. 032199010».

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13318

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Selg»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 642 del 14 novembre 2003

Medicinale: SELG.

Titolare A.I.C.: Promefarm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso Indipendenza, 6, c.a.p. 20129, Italia, codice fiscale n. 10168150158.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto n. 321 del 4 luglio 2003.

Il decreto n. 321 del 4 luglio 2003, è rettificato con l'inserimento della frase relativa al regime di fornitura: classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992), relativamente alle confezioni sottoelencate:

«polvere per soluzione orale» 20 bustine da 8,75 g - A.I.C. n. 028877037.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13319

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benestan»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 643 del 14 novembre 2003

Medicinale: BENESTAN.

Titolare A.I.C.: Laboratori Farmaceutici Vita S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pietro Mascagni, 2, c.a.p. 20122, Italia, codice fiscale n. 09733760152.

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento A.I.C. n. 295 del 19 maggio 2003.

Il provvedimento di A.I.C. n. 295 del 19 maggio 2003, è rettificato nella descrizione di una confezione, così come segue:

da: «A.I.C. n. 027878026 - "5 mg compresse rilascio prolungato" 20 compresse (sospesa)»,

a: «A.I.C. n. 027878026 - "5 mg compresse rivestite a rilascio prolungato" 20 compresse (sospesa)».

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13320

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Niven»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 646 del 14 novembre 2003

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale n. 03589790587.

Medicinale: NIVEN.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 029406016, 30 compresse cessione regolata 40 mg varia a: «40 compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13328

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Modustatina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 647 del 14 novembre 2003

Medicinale: MODUSTATINA.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Syntelabo France, con sede legale e domicilio fiscale in Parigi, 174, avenue de France, c.a.p. F-75013, Francia.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

e.v. 1 fl liof. 0,25 mg + 1 f 5 ml varia a: «0,25 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 5 ml - A.I.C. n. 025337015;

iv 1 fl liof. 2 mg + 1 f 2 ml varia a: «2 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml - A.I.C. n. 025337027.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13323

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enterum»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 655 del 14 novembre 2003

Medicinale: ENTERUM.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, c.a.p. n. 00181, Italia, codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: 14. Modifica delle specifiche relative al principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica di denominazione del principio attivo da: spore di bacillus subtilis poliantibiotico resistente a spore di bacillus clausii poliantibiotico resistente,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

«1 miliardo/5 ml spore sospensione orale» 10 flaconcini (sospesa) - A.I.C. n. 028869030;

«2 miliardi/5 ml spore sospensione orale» 10 flaconcini - A.I.C. n. 028869042.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione «"1 miliardo/5 ml spore sospensione orale" 10 flaconcini» A.I.C. n. 028869030, sospesa per mancata commercializzazione l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A13322

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Luxomicina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 663 del 14 novembre 2003

Medicinale: LUXOMICINA.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via Costarica, 20/22 - c.a.p. 00040 - Italia, codice fiscale n. 05406661008.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 026605028 - pomata 0,3% 5 g varia a: «0,3% unguento oftalmico» 1 tubo da 5 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 670 del 14 novembre 2003

Medicinale: LUXOMICINA.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via Costarica, 20/22 - c.a.p. 00040 - Italia, codice fiscale n. 05406661008.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 026605030 - «0,3% collirio» 10 contenitori monodose da 0,4 ml varia a: «0,3% collirio, soluzione» 10 contenitori monodose da 0,4 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13317-03A13315

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mercurio ossido giallo».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 664 del 14 novembre 2003

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale n. 05406661008.

Medicinale: MERCURIO OSSIDO GIALLO.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 029637028\G - 2% pomata oftalmica 5 g varia a: «2% unguento oftalmico» un tubo da 5 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A.I.C. n. 666 del 14 novembre 2003

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale n. 05406661008.

Medicinale: MERCURIO OSSIDO GIALLO.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 029637016/G - 1% pomata oftalmica 5 g varia a: «1% unguento oftalmico» 1 tubo da 5 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13343-03A13344

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pilocarpina cloridrato».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 665 del 14 novembre 2003

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale n. 05406661008.

Medicinale: PILOCARPINA CLORIDRATO.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 029638018/G - 4% collirio 10 ml varia a: «4% collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13342

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Luxazone eparina».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 667 del 14 novembre 2003

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale n. 05406661008.

Medicinale: LUXAZONE EPARINA.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 019512021 - collirio 3 ml varia a: «0,2% + 200.000 u.i. collirio, sospensione» 1 flacone da 3 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13345

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vasofen»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 671 del 14 novembre 2003

Medicinale: VASOFEN.

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via Costarica, 20/22 - c.a.p. 00040 - Italia, codice fiscale n. 05406661008.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 020993022 - collirio flacone 10 ml varia a: «collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13316

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vitamfenicolo»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 673 del 14 novembre 2003

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale 05406661008.

Medicinale: FITAMFENICOLO.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 0070766021, pomata 4 g varia a: «1% unguento oftalmico» 1 tubo da 4 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13327

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Disebrin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 677 del 14 novembre 2003

Titolare A.I.C.: Tubilux Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via Costarica n. 20/22, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale n. 05406661008.

Medicinale: DISEBRIN.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 015536028, collirio 5% 3 ml varia a: «5% collirio, soluzione» un flacone da 3 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13325

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benipor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 694 del 17 novembre 2003

Medicinale: BENIPOR.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Scarlatti Domenico, 31, c.a.p. n. 20124, Italia, codice fiscale n. 12432150154.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto A.I.C. n. 661 del 5 novembre 2001.

Il decreto A.I.C. n. 661 del 5 novembre 2001, relativo al medicinale in oggetto, è rettificato nel quantitativo di un eccipiente, così come segue:

da: eccipienti: sodio bicarbonato 5 mg, acqua p.p.i. q.b. a 3,3 ml,

a: eccipienti: sodio bicarbonato 1,3 mg, acqua p.p.i. q.b. a 3,3 ml, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035014012\G - 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile 6 fiale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13321

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nella regione Sardegna

Con decreto interdirettoriale n. 1294 del 18 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2003, registro n. 11, foglio n. 137, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, degli immobili siti nella regione Sardegna di cui all'elenco allegato.

ELENCO DEI BENI DI DEMANIO PUBBLICO DELLA DIFESA CHE PASSANO NELLA CATEGORIA DEI BENI PATRIMONIALI DELLO STATO

N°	COMUNE	LOCALITÀ	DENOMINAZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE
		ESERCITO		
1	GHILARZA	S. GIOVANNI	Ex Batteria antiaerea	FG. 32 Mapp. 108
2	IGLESIAS	M. CRESIA	Ex Poligono T.S.N.	FG. 14 Sez. B Mapp. 154
3	ISILI	PALA 'E CRESIA	Ex Poligono T.S.N.	FG 40 Mapp. 223, 224, 226, 227, 228, 245, 247
4	LA MADDALENA	PUNTA VILLA	Ex Batteria Punta Villa (parte)	FG. 11 Mapp. 15
5	MOGORO	TRIAI	Ex Poligono T.S.N.	FG. 3 Mapp. 242, 252
6	NARCAO	SCAVANGIONIS	Ex Poligono T.S.N.	FG. 10 Sez. B Mapp. 355, 356
7	PALAU	BARAGGE	Ex Deposito Munizioni (parte)	FG. 6 Mapp. B - 101
8	PALAU	MONTIGGIA	Terreno adiacente ex Caserma Montiggia	FG. 6 Mapp. 102
9	PALAU	PUNTA STROPELLO	Ex Postazione Mitr.	FG. 3 Mapp. A
10	SANLURI	MONTE RASU	Ex Poligono T.S.N.	FG. 21 Mapp. 372, 378
11	OZIERI	BADDE AINI	Ex Poligono T.S.N.	FG. 61 Mapp. 14, 49
12	OZIERI	BENEMAJORE	Ex Deposito	FG. 69 Mapp. 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180
13	OZIERI	LISTINGHEDDU	Ex Polveriera	FG. 78 Mapp. 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50
		MARINA		
14	LA MADDALENA	ABBATOGGIA	Terreni Abbatoggia	FG. 2 Part. 52
15	LA MADDALENA	LA MADONETTA	Batteria Navale Carlotto	FG. 4 Part. 3, 6, 7, 23, 24, 27, 29, 30
16	LA MADDALENA	LA MADONETTA	Alloggi Batteria Carlotto	FG. 4 Part. 29, 27, 30P
17	LA MADDALENA	ISOLA DELLE BISCE	Stazione di Vedetta	FG. 28 Part. 15
18	LA MADDALENA	NIDO D'AQUILA	Opera Nido D'Aquila	FG. 9 Part. 28, 42a, 42b, 103
19	LA MADDALENA	PUNTIGLIONE	Stazione di Segnalazione Puntiglione	FG. 10 Part. 8
20	LA MADDALENA	SASSO ROSSO	Sasso Rosso	FG. 5 Part. 72p
21	LA MADDALENA	SASSO ROSSO	Centrale DICAT	FG. 5 Part. 72p, 74, 67b, 88, 89
22	ARZACHENA	CAPO FERRO	Stazione Segnali Capo Ferro	FG. 5 Part. 5, 8
23	GOLFO ARANCI	CAPO FIGARI	Stazione Segnali Capo Figari	FG. 11 Part. 14
24	PALAU	MONTE ALTURA	Batteria Monte Altura	FG. 5 Ap. 12, 23
25	PALAU	PUNTA STROPELLO	Casotto Approdo cavi telefonici e telegrafici	FG.3 Part. A
26	PALAU	MONTE ALTURA	Batteria Monte Altura	FG. 5 Ap. 39
27	S. TERESA	CAPO TESTA	Semaforo	FG. 1 Part. A, 1, 33, 35, 45a, 46, 63a, 64
28	S. TERESA	PUNTA FALCONE	Batteria Giulio Ferrero	FG. 4 Part. 67, 76p
29	S. TERESA	PUNTA FALCONE	Batteria De Caroli	FG. 4 Part. 58, 60P, 78, 80, 100, 102P
30	LA MADDALENA	ISOLA DI CAPRERA	Baraccamenti stagnali	FG. 19 Part. 64p
31	LA MADDALENA	CAPRERA	Casotto approdo cavi	FG. 19 Part. 60p
32	LA MADDALENA	CAPRERA	Alloggio Guardia d'Onore	FG. 17 Part. 18p

N°	COMUNE	LOCALITÀ	DENOMINAZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE
33	LA MADDALENA	CAPRERA	Casa Garibaldi	FG. 17 Part. SVIA
34	LA MADDALENA	CAPRERA	Punta Bacca Batteria	FG. 19 Mapp. 45
35	LA MADDALENA	CAPRERA	Punta Bacca Batteria fotoelettrica	FG. 19 Mapp. B59, 60, 45
36	LA MADDALENA	CAPRERA	Caprera La Tola (Azienda Garibaldi)	FG. 17 Mapp. dal 75 al 78
37	LA MADDALENA	ISOLA DI CAPRERA	N° 2 Magazzini località stagnali	FG. 19 Part. 39, 40
38	LA MADDALENA	ISOLA DI CAPRERA		FG. 18 Part. 27
39	LA MADDALENA	ISOLA DI CAPRERA		FG. 19 Part. 13, 28, 29, 31, 32, 33, 46, 47, 48
40	LA MADDALENA	ISOLA DI CAPRERA		FG. 19 Part. 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 62
41	LA MADDALENA	ISOLA DI CAPRERA	Arbuticci Batteria	FG. 16 Part. A
42	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 16 Part. 1
43	LA MADDALENA	CAPRERA	Candeo Batteria	FG. 16 Part. 2
44	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 1
45	LA MADDALENA	CAPRERA	Arbuticci	FG. 17 Part. 2
46	LA MADDALENA	CAPRERA	Arcaccio Aree Demaniali	FG. 17 Part. 3
47	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 4
48	LA MADDALENA	CAPRERA	Arbuticci	FG. 17 Part. 5
49	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 6
50	LA MADDALENA	CAPRERA	Arbuticci	FG. 17 Part. 7
51	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 8
52	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 9
53	LA MADDALENA	CAPRERA	Arcaccio Aree Demaniali	FG. 17 Part.10
54	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 15
55	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 16
56	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 17
57	LA MADDALENA	CAPRERA	Arcaccio Aree Demaniali	FG. 17 Part. 19
58	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 20
59	LA MADDALENA	CAPRERA	Arcaccio Aree Demaniali	FG. 17 Part. 21
60	LA MADDALENA	CAPRERA	Arcaccio Aree Demaniali	FG. 17 Part. 22
61	LA MADDALENA	CAPRERA	La Tola (Azienda Garibaldi)	FG. 17 Part. 23
62	LA MADDALENA	CAPRERA	La Tola (Azienda Garibaldi)	FG. 17 Part. 24
63	LA MADDALENA	CAPRERA	La Tola (Azienda Garibaldi)	FG. 17 Part. 25
64	LA MADDALENA	CAPRERA	La Tola (Azienda Garibaldi)	FG. 17 Part. 26
65	LA MADDALENA	CAPRERA	La Tola (Azienda Garibaldi)	FG. 17 Part. 27
66	LA MADDALENA	CAPRERA	La Tola (Azienda Garibaldi)	FG. 17 Part. 28
67	LA MADDALENA	CAPRERA	La Tola (Azienda Garibaldi)	FG. 17 Part. 29
68	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 39
69	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 40
70	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 41
71	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 42
72	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 43
73	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 44
74	LA MADDALENA	CAPRERA	Ferracciolu	FG. 17 Part. 45

N°	COMUNE	LOCALITÀ	DENOMINAZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE
75	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 46
76	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 47
77	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 48
78	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 50
79	LA MADDALENA	CAPRERA	Ferracciolu	FG. 17 Part. 51
80	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 52
81	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 53
82	LA MADDALENA	CAPRERA	Casa FORESTALE	FG. 17 Part. 54
83	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 55
84	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 56
85	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 57
86	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 58
87	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 59
88	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 60
89	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 61
90	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 62
91	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 63
92	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 106
93	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 107
94	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 108
95	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 109
96	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 17 Part. 129
97	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 1
98	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 2
99	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 3
100	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 4
101	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 5
102	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 6
103	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 7
104	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 8
105	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 9
106	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 10
107	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 11
108	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 12
109	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 13
110	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 14
111	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 15
112	LA MADDALENA	CAPRERA	Fabbricato rurale	FG. 18 Part. 16
113	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 17
114	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 18
115	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 19
116	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 20
117	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 21
118	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 22
119	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 23
120	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 24
121	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 25
122	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 26

N°	COMUNE	LOCALITÀ	DENOMINAZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE
123	LA MADDALENA	CAPRERA	Cala Cuticcio Stazione di vedetta	FG. 18 Part. 27
124	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 28
125	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 18 Part. 29
126	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. A
127	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 1
128	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 2
129	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 3
130	LA MADDALENA	CAPRERA	Aree e Fabbricati	FG. 19 Part. 4
131	LA MADDALENA	CAPRERA	Aree e Fabbricati	FG. 19 Part. 5
132	LA MADDALENA	CAPRERA	Aree e Fabbricati	FG. 19 Part. 6
133	LA MADDALENA	CAPRERA	Aree e Fabbricati	FG. 19 Part. 7
134	LA MADDALENA	CAPRERA	Baraccamenti stagnali	FG. 19 Part. 8
135	LA MADDALENA	CAPRERA	Baraccamenti stagnali	FG. 19 Part. 9
136	LA MADDALENA	CAPRERA	Baraccamenti stagnali	FG. 19 Part. 10
137	LA MADDALENA	CAPRERA	Baraccamenti stagnali	FG. 19 Part. 11
138	LA MADDALENA	CAPRERA	Baraccamenti stagnali	FG. 19 Part. 12
139	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 15
140	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 17
141	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 18
142	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 19
143	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 20
144	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 22
145	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 24
146	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 25
147	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 26
148	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 44
149	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 46
150	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 47
151	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 48
152	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 49
153	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 52
154	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 53
155	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 54
156	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 55
157	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 56
158	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 57
159	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 58
160	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 59
161	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 61
162	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 63
163	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 118
164	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 119
165	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 19 Part. 121
166	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. A
167	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. B
168	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 1

N°	COMUNE	LOCALITÀ	DENOMINAZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE
169	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 2
170	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 3
171	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 4
172	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 5
173	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 6
174	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 7
175	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 8
176	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 9
177	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 10
178	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 11
179	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 12
180	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 13
181	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 15
182	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 16
183	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 17
184	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 18
185	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 19
186	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 20
187	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 21
188	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 22
189	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 23
190	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 24
191	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 25
192	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 26
193	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 27
194	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 28
195	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 29
196	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 35
197	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 36
198	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 37
199	LA MADDALENA	CAPRERA		FG. 20 Part. 38
200	LA MADDALENA	CAPRERA	Isola del Porco	FG. 21 Part. 29
201	LA MADDALENA	CAPRERA	Isola del Porco	FG. 21 Part. 30
202	LA MADDALENA	CAPRERA	Isola del Porco	FG. 21 Part. 31
203	LA MADDALENA	CAPRERA	Isola del Porco	FG. 21 Part. 32
204	LA MADDALENA	CAPRERA	Isola del Porco	FG. 21 Part. 33
205	LA MADDALENA	CAPRERA	Isola del Porco	FG. 21 Part. 34
206	LA MADDALENA	CAPRERA	Isola del Porco	FG. 21 Part. 35
207	CABRAS (OR)	PUNTA S. GIO-VANNI	Terreno circostante il Faro di Capo S.Marco	FG. 82 Mapp. 60
208	CAGLIARI	CALA FIGHERA	Ex Batteria Prunas	FG. 28 Mapp. 9subA
209	CAGLIARI	CAPOTERRA	Ex Stazione Vedetta "Maddalena Spiaggia"	FG. 26 Mapp. 22 parte
210	QUARTU S.ELENA	MORTORIUS	Ex Batteria "Carlo Faldi" (porzione lato mare)	FG. 66 Mapp. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 28
211	PULA (CA)	MONTE S.VITTORIA	Batteria Boggio	FG. 38 Mapp. 24, 28, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,60, 61, 62, 63, 64, 65, 6, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 102, 104, 105, 106, 107
212	ALGHERO	CENTRO ABITATO	Campo Base	FG.56 Mapp. 17, 71, 72

N°	COMUNE	LOCALITÀ	DENOMINAZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE
AERONAUTICA				
213	CAGLIARI	FANGARIO	Ex C.R.T.	FG. 2 Mapp. 28, 297 (ex 1), 298(ex 5), 299(ex 6), 300(ex 7), 301(ex 8), 303(ex 9), 305 (ex 10), 306 (ex 11), 307 (ex 12), 308 (ex 13), 309 (ex 14), 310 (ex 15), 313 (ex 19), 315 (ex 22), 317 (ex 24), 318 (ex 27), 320 (ex 31), 324 (ex 220), 325 (ex 6)
214	MILIS	MURDEGU	Ex Aeroporto	FG. 14 Mapp. 9 sub B, 2 sub A, 2 sub B, 3 sub A; FG.10 Mapp. 3 sub B, 2 sub A, 1 sub C, 1 sub D
215	OLBIA	VENAFIORITA	Ex Aeroporto	FG. 59 Mapp. 28, 44 parte (ex 20), 46 (ex 25), 48 (ex 36), 52 (ex 26)
216	TORRALBA (SS)	TORRALBA	Ex Centrale Telefonica	FG. 2 Mapp. 179

03A12944

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 3 aprile 2002 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce d'argento

Al Mar. Ord. Antonio Meligeni, nato il 15 agosto 1964 a Corigliano Calabro (Cosenza) con la seguente motivazione:

«Comandante di squadra genio della CP. CDO e supporti del gr. tat. "Folgore" impegnato nel teatro di Timor Est nell'ambito dell'operazione "Stabilise", assolveva il proprio incarico con ammirevole slancio, grande serenità d'animo, rarissima perizia ed elevatissimo impegno personale. In possesso di straordinarie doti umane e caratteriali, sempre presente e disponibile, tra notevoli difficoltà, garantiva, con non comune spirito d'iniziativa, le migliori condizioni alloggiative per il personale italiano presso la fatiscente base di Bekora in Dili.

Sottufficiale espansivo e cordiale, per la sua propensione ad assolvere compiti sempre più impegnativi e pericolosi, ha saputo trasfondere negli uomini alle sue dipendenze ed in tutti coloro che gli sono stati vicino, grande senso del dovere ed altissima motivazione.

Chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, profondeva senza risparmio tutte le sue migliori energie, contribuendo in maniera determinante a dare lustro al contingente nazionale ed a tutto l'Esercito italiano ed elevando l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale».

Dili, 20 novembre 1999

Al Cap. Enrico di Napoli, nato il 27 luglio 1964 a Trieste con la seguente motivazione:

«Comandante della base operativa incursori del gr. tat "Folgore" impegnato nel teatro di Timor Est nell'ambito dell'operazione "Stabilise", assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, spiccato spirito di servizio, serietà ed eccezionali doti umane e professionali. Ufficiale di indiscussa preparazione e maturità riconosciuta da tutti coloro che hanno operato con lui nelle difficilissime condizioni ambientali ed operative di Timor Est, soprattutto nella fase iniziale della missione, si è meritato la stima e l'apprezzamento delle numerose autorità nazionali e straniere presenti nell'area di operazione. Collaboratore preziosissimo ed insostituibile, animato da uno spiccato spirito di corpo e da una elevatissima professionalità acquisita nel corso di numerose operazioni condotte fuori area, ha costituito un chiaro punto di riferimento nella pianificazione delle attività informative condotte senza soluzione di continuità nel difficile scenario che ha caratterizzato lo sviluppo dell'operazione.

Eccellente figura di ufficiale di assoluta lealtà ed affidabilità, ha saputo trasfondere negli uomini alle proprie dipendenze ed in tutti coloro che gli sono stati vicino, grande senso del dovere ed altissima motivazione.

Chiaro esempio di elette virtù militari, profondeva senza risparmio tutte le sue migliori energie, contribuendo in maniera determinante a dare lustro al contingente nazionale ed elevando l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale».

Dili, 2 gennaio 2000

Al Ten. Michele Fraterrigo, nato il 1° maggio 1972 ad Augusta (Siracusa) con la seguente motivazione:

«Comandante di plotone par. del gr. tat. "Folgore" impegnato nel teatro di Timor Est nell'ambito dell'operazione "Stabilise", si

poneva quale figura chiave per straordinaria professionalità, spiccato spirito di servizio ed altissimo senso della responsabilità. Sempre presente e disponibile, in possesso di non comune spirito d'iniziativa, apprezzato e stimato dal Comando multinazionale INTERFET, pur tra notevoli difficoltà, si dimostrava collaboratore indispensabile nella pianificazione e condotta di attività operative sviluppate nel difficilissimo ed impervio terreno dell'area di operazione. Comandante di ammirevole tenacia e spirito di corpo, ha portato a termine tutti i compiti a lui affidati esercitando un'attenta e puntigliosa azione di direzione e controllo dei propri militari, normalmente chiamati ad operare per piccoli nuclei ed in condizioni di estremo disagio. Ha partecipato con estrema dedizione ed efficacia alla delicata fase di pianificazione della missione, fornendo elementi di fondamentale importanza ai fini della chiarificazione della situazione, portando a termine con successo numerose e rischiose attività operative.

Eccellente figura di ufficiale che ha saputo trasfondere in chi gli è stato vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione, contribuendo in maniera determinante a dare lustro al contingente nazionale ed elevando l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale».

Dili, 12 febbraio 2000

Con decreto 12 dicembre 2002 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce d'argento

Al col. Gerolamo Corcione, nato il 26 settembre 1950 a Caserta, con la seguente motivazione:

«comandante della task force "Sauro" inquadrata nella Brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian", rendeva l'unità alle sue dipendenze, superbamente addestrata ed in grado di assolvere perfettamente le delicatissime incombenze operative della missione sin dalle prime ore successive all'arrivo a Decane. Ufficiale superiore sempre prontamente disponibile, sorretto da elevatissime motivazioni, costituiva elemento di immediato riferimento nelle circostanze più delicate e nelle operazioni di maggior valenza operativa, nelle quali evidenziava spiccata capacità di guida, lucidissima visione degli obiettivi, grande capacità di coordinamento e controllo con il conseguimento di risultati di eccezionale livello e validità.

Chiaro esempio di comandante carismatico e straordinariamente capace, che contribuiva in modo determinante al buon esito della missione e ad elevare il prestigio del contingente e dell'esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec, (Kosovo) 5 luglio 2001 - 30 ottobre 2001.

Al ten. col. Enrico Paolo Pirastru, nato il 1° aprile 1962 a Cagliari, con la seguente motivazione:

«comandante di battaglione presso la task force "Aquila" inquadrata nella brigata multinazionale ovest in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian", operava con elevatissima professionalità, eccezionale sicurezza e spiccata autorevolezza, evidenziando grande capacità organizzativa e sicura condotta. Appena giunto in zona di operazioni; veniva distaccato a Klina dal comando task force, ove assicurava con piena efficacia e in completa sicurezza il controllo degli itinerari e la libertà di movimento all'interno di tale, delicatissimo settore. Cosciente della grandissima importanza del compito attribuitogli, riusciva ad articolare il dispositivo dell'unità sul territorio in maniera oculata e pienamente rispondente alle esigenze operative e di sicurezza, assicurando costantemente il perfetto assolvimento dei compiti e raggiungendo appieno gli obiettivi fissati. In tale contesto, il ten. col. Pirastru sviluppava e conduceva magistralmente le frequenti operazioni "Search" che consentivano la confisca di una grande quantità di armi, munizioni e materiale sensibile e ancora l'operazione "firm presence" finalizzata al rischieramento del posto comando tattico della brigata nell'area di Klina. Riusciva, poi, a realizzare proficui rapporti diplomatici con le autorita locali e le varie organizzazioni internazionali presenti nell'Aor di competenza, meritando stima e considerazione ai più alti livelli.

Chiaro esempio di comandante carismatico e straordinariamente capace, che contribuiva in modo determinante al buon esito della missione e ad elevare il prestigio del contingente e dell'esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec, (Kosovo) 23 giugno 2001 - 28 ottobre 2001.

Con decreto 18 marzo 2003 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

Al Ten. Col. C.C. Alberto Carlucci, nato il 10 febbraio 1952 a Reggio Emilia con la seguente motivazione:

«Provost Marshal del Comando KFOR impegnato in Kosovo nell'operazione "Consistent Effort", affrontava il delicatissimo e fondamentale incarico con grande tatto, equilibrio, intelligenza, energia, iniziativa e grandissimo spirito di servizio, dimostrando in ogni occasione professionalita` e competenza che gli guadagnavano la profonda stima e l'unanime apprezzamento dei vertici militari e civili della missione.

Chiarissimo esempio di ufficiale di rango che ha contribuito in maniera determinante ad accrescere il prestigio della Nazione in ambito internazionale. Ha ben saputo meritare per la Patria».

Kosovo, 7 dicembre 1999 - 3 marzo 2000

Con decreto 3 aprile 2002 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce di bronzo

Al Ten. Filippo Regoli, nato il 16 maggio 1972 a Pontedera (Pisa) con la seguente motivazione:

«Comandante di compagnia comando e supporti del gr. tat. "Folgore" impegnato nel teatro di Timor Est nell'ambito dell'operazione "Stabilise", si poneva quale figura chiave per straordinaria professionalità, spiccato spirito di servizio ed altissimo senso della responsabilità. sempre presente e disponibile, in possesso di non comune spirito d'iniziativa, apprezzato e stimato dal Comando multinazionale INTERFET, in un contesto peraltro caratterizzato da notevoli difficoltà, pianificava e coordinava con successo le complesse attività logistiche e di funzionamento dei servizi presso la base del contingente italiano in Dili. Il suo impegno continuo, la sua spiccata capacità organizzativa, la conoscenza delle procedure internazionali nel campo della logistica ed un'ottima padronanza della lingua inglese, gli hanno consentito di raggiungere in ogni circostanza risultati di eccezionale valenza che gli hanno permesso di godere della continua e costante fiducia delle autorità militari nazionali ed internazionali che in lui hanno sempre trovato un chiaro punto di riferimento.

Eccellente figura di ufficiale, di assoluta lealtà ed affidabilità, dotato di altissimo spirito di sacrificio e di una fortissima motivazione, ha contribuito in maniera determinante a dare lustro al contingente nazionale elevando l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale».

Dili, 31 gennaio 2000

Al Cap. Giuseppe Bertoncello, nato il 25 novembre 1970 a Bassano del Grappa (Vicenza) con la seguente motivazione:

«Comandante di compagnia fucilieri paracadutisti del gr. tat. "Folgore" impegnato nel teatro di Timor Est nell'ambito dell'operazione "Stabilise", rappresentava figura chiave per spiccato spirito di servizio ed altissimo senso della responsabilità. Sempre presente e disponibile, in possesso di non comune spirito d'iniziativa, apprezzato e stimato dal Comando multinazionale INTERFET, in un contesto operativo caratterizzato da notevoli difficoltà, pianificava e guidava con successo le complesse attività operative nella città di Dili ed all'interno del difficile terreno di Timor Est. In qualità di ufficiale più alto in grado del Main Body del gruppo tattico, dirigeva con straordinaria professionalità lo schieramento in teatro impiegando vettori aerei e navali, civili e militari, contribuendo in maniera determinante al successo della missione.

Eccellente figura di ufficiale di assoluta lealtà ed affidabilità, dotato di un altissimo spirito di sacrificio e di una inesauribile motivazione, che ha contribuito in maniera determinante ad elevare l'immagine dell'Italia e delle Forze armate nel contesto internazionale».

Dili, 12 febbraio 2000

Al Mar. Ord. Giuseppe Colangelo, nato il 2 gennaio 1964 a Solopaca (Benevento) con la seguente motivazione:

«Comandante di distaccamento operativo incursori del gr. tat. "Folgore" impegnato nel teatro di Timor Est nell'ambito dell'operazione "Stabilise", assolveva il proprio incarico con lodevole slancio, spiccato spirito di servizio, serietà ed eccezionali doti umane e professionali. Il sottufficiale, per la sua indiscussa leadership riconosciuta dai suoi incursori e da tutti coloro che hanno operato con lui nelle difficilissime condizioni ambientali ed operative di Timor Est, soprattutto nella fase iniziale della missione, dove è stato spesso fatto ricorso al suo distaccamento per le attività più rischiose, si è meritato apprezzamenti e giudizi entusiastici anche da parte del comandante di INTERFET.

Chiaro esempio di tenacia, elevatissimo spirito di sacrificio e di altissima dedizione al servizio, ha contribuito in maniera determinante ad elevare l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale».

Dili, 2 gennaio 2000

Al Mar. Ord. Angelo Pucci, nato l'11 agosto 1973 a Montefiascone (Viterbo) con la seguente motivazione:

«Elettronico delle comunicazioni del gr. tat. "Folgore" impegnato nel teatro di Timor Est nell'ambito dell'operazione "Stabilise", svolgeva il proprio incarico con eccezionale motivazione, costante dedizione, rara perizia ed esemplare spirito di sacrificio. Il sottufficiale, per la sua indiscussa preparazione riconosciuta dai suoi soldati e da tutti coloro che hanno operato con lui nelle difficilissime condizioni ambientali ed operative di Timor Est, soprattutto nella fase iniziale della missione, dove è stato spesso fatto ricorso al suo operato per le delicate attività di comando e controllo, ha ricevuto apprezzamenti e giudizi entusiastici anche dal Comando di INTERFET, con il quale ha soventemente collaborato per la risoluzione di numerosi problemi tecnici causati dalle particolarissime condizioni atmosferiche presenti su Dili.

Eccellente figura di sottufficiale con un bagaglio professionale di netto rilievo, ha saputo trasfondere negli uomini che a qualsiasi titolo gli sono stati vicino grande senso del dovere ed altissima motivazione. chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, ha contribuito in maniera determinante ad elevare l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale».

Dili, 12 febbraio 2000

Con decreto 12 dicembre 2002 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce di bronzo

Al magg. Davide Fanelli, nato il 10 agosto 1963 a Caserta con la seguente motivazione:

«capo cellula G2 della Brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione «Joint Guardian», si distingueva per elevata autonomia d'azione, l'eccezionale senso di responsabilità e di rettitudine. Conscio della delicatezza della funzione assolta, svolgeva l'incarico in maniera eccellente, ponendo in evidenza un'apertura mentale ed una preparazione professionale di assoluto valore. In particolare, con esemplare metodicità, grande efficienza e rara competenza coordinava e controllava costantemente l'attività informativa delle dipendenti task force, garantendo sempre il completo assolvimento dei compiti, anche nelle situazioni di maggiore difficoltà.

Bella figura di ufficiale e chiaro esempio di straordinaria professionalità e grande carisma, che contribuiva a consolidare l'immagine ed il prestigio delle forze armate italiane in ambito internazionale». — Pec, (Kosovo) 2 luglio 2001 - 5 novembre 2001.

Al cap. Alfonso Cornacchia, nato il 16 ottobre 1965 ad Aviano (Pordenone), con la seguente motivazione:

«capo sala operativa presso la cellula G3 OPS del comando brigata multinazionale ovest in Kosovo nell'ambito dell'operazione «Joint Guardian», ha assolto il proprio compito con esemplare dedizione, autentica passione e spiccata competenza, dimostrando in ogni circostanza elevata capacità organizzativa. La sua opera incisiva, determinata ed equilibrata, la presenza costante, le altissime capacità professionali, lo rendevano sicuro e affidabile punto di riferimento del contingente e gli consentivano di gestire al meglio anche le situazioni operative più rischiose, facendogli meritare il plauso di tutto il personale, italiano e straniero, del comando brigata e delle unità dipendenti. In particolare, l'eccezionale capacità di pianificazione e la profonda esperienza maturata in altre operazioni fuori area gli consentivano di predisporre sempre efficacemente e perfettamente le attività della grande unità, anche le più sensibili, tra le quali l'operazione «Firme Presence», finalizzata al rischieramento del posto comando tattico della brigata nell'area di Klina, ed altre innumerevoli attività operative svolte nel «teatro di operazione».

Brillante ufficiale di alto profilo intellettuale che ha contribuito notevolmente al successo dell'operazione apportando lustro all'esercito italiano nel contesto internazionale». — Pec, (Kosovo) 29 giugno 2001 - 5 novembre 2001.

Al mar. ord. Antonio Patarino, nato il 16 maggio 1969 a Torino con la seguente motivazione:

«comandante di plotone alpini presso la task force "Falco" inquadrata nella Brigata multinazionale ovest in Kosovo nellambito dell'operazione "Joint Guardian", sostenuto costantemente da altissimo senso del dovere e non comune spirito di sacrificio, evidenziava, in operazioni di alta valenza operativa, eccezionale padronanza della situazione e spiccata capacità di individuare immediatamente gli interventi più appropriati ed efficaci. In particolare durante le numerose attività di "search" svolte durante la sua permanenza in "teatro", attuava un dispositivo estremamente efficace che consentiva di rinvenire armi, munizioni e materiale sensibile illegalmente detenuti. Giovane sottufficiale che affrontava, con sprezzo del pericolo, situazioni delicate, complesse e pericolose, impegnandosi senza limiti di tempo e con eccezionale generosità, ottenendo risultati di grande valore.

Chiaro esempio di straordinaria professionalità che ha contribuito a consolidare l'immagine ed il prestigio del corpo in ambito internazionale». — Pec, (Kosovo) 14 giugno 2001 - 10 ottobre 2001.

Al ten. col. Guido Alessandris nato il 3 gennaio 1959 a Monterotondo (Roma) con la seguente motivazione:

«comandante del battaglione gestione moduli operativi della logistica di aderenza della Brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian", poneva in atto una capillare ed efficientissima struttura logistica-operativa che consentiva sia di sostenere brillantemente l'attività operativa della grande unità sia di fornire un determinante supporto al contingente italiano affluito in macedonia per l'operazione "Essential Harvest". Ufficiale fortemente motivato durante la fase organizzativa in patria rispondeva in maniera superba e coordinava magistralmente la ridislocazione del reparto sul territorio kosovaro, eliminando ogni momento di isteresi e pervenendo in tempi brevissimi alla completa efficienza dell'unità. La sua azione di comando, coordinamento e controllo risultava eccezionalmente efficace ed evidenziava una capacità realizzativa assolutamente di spicco e d'esempio per tutti. Elevatissima è stata la determinazione dell'ufficiale nel ricercare tutte le possibili soluzioni per superare le difficoltà che si sovrapponevano al regolare e continuo flusso dei rifornimenti ed alla indispensabile azione manutentiva e correttiva dei mezzi della brigata sottoposti ad un intenso impegno e, quindi, abbisognevoli di frequenti e qualificati interventi.

Magnifica figura di comandante che ha evidenziato impegno, eccezionale serenità ed incondizionata disponibilità e che ha fortemente contribuito ad elevare l'immagine dell'esercito italiano in ambito internazionale». — Pec, (Kosovo) 26 giugno 2001 - 27 settembre 2001.

Al ten. col. Luigi Dell'Aquila, nato il 19 ottobre 1953 a Caserta con la seguente motivazione:

«Capo cellula G4 del Comando brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian", evidenziava eccezionale dedizione al servizio e straordinaria professionalità. L'elevatissima preparazione posseduta gli permetteva di risolvere problematiche tecniche di notevole difficoltà, garantendo le molteplici esigenze operative del contingente. In particolare, interveniva in prima persona ogni qualvolta le circostanze e la delicatezza delle situazioni richiedevano approfondite conoscenze tecniche e capacità professionali di elevato livello. Esprimeva, inoltre, un ulte-

riore prova di abnegazione, convinto spirito di servizio e incondizionata disponibilità nel fornire il suo validissimo contributo per la soluzione efficace e rapida dei problemi di carattere logistico del contingente italiano in Macedonia impiegato nell'ambito dell'operazione "Essential Harvest"».

Ufficiale superiore determinato e altamente motivato che con la sua opera intelligente e attiva contribuiva a dare ulteriore lustro alle forze armate italiane in ambito internazionale». — Pec, (Kosovo) 2 luglio 2001 - 5 novembre 2001.

Al col. Francesco Capillo, nato il 19 settembre 1950 a Messina, con la seguente motivazione:

«Comandante del gruppo supporto di aderenza della Brigata multinazionale ovest operante in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian", coordinava tutte le complesse e diversificate attività connesse con il supporto logistico del contingente italiano in maniera brillante ed efficacissima. Cosciente dell'importanza delle funzioni che gli erano attribuite, evidenzia va ferrea determinazione, costante impegno, eccezionale serenità ed incondizionata disponibilità. Altamente motivato e capace, profondeva un impegno eccezionale per organizzare al meglio l'attività logistica assicurando in ogni circostanza e in tutti i settori il soddisfacimento delle più disparate esigenze del contingente. Particolare menzione merita anche il determinante, puntuale ed efficace supporto logistico fornito al contingente italiano affluito in Macedonia nel corso dell'operazione "Essential Harvest". Grazie alla sua chiara visione delle problematiche e alla approfondita conoscenza operativa e ambientale dell'area di responsabilità della brigata contribuiva in modo determinante a "concepire" pianificazioni coerenti, lineari ed adeguate alle esigenze.

Magnifica figura di comandante, che sapeva infondere negli uomini alle sue dipendenze grande senso del dovere e motivazione altissima e che contribuiva in maniera egregia all'elevazione dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale». — Pec, (Kosovo) 5 luglio 2001 - 5 novembre 2001.

03A12956 - 03A12958 - 03A12959 - 03A13381 - 03A13382 - 03A12960 - 03A12957 - 03A12961 - 03A12962 - 03A12963 - 03A13376 - 03A13377 - 03A13378 - 03A13379 - 03A13380 - 03A13383 - 03A12960 - 03A12957 - 03A12961 - 03A12962 - 03A12963 - 03A13376 - 03A13377 - 03A13378 - 03A13379 - 03A13380 - 03A13383

Conferimento di onorificenza al merito dell'Arma dei Carabinieri

Con decreto 3 giugno 2003, è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo

all'App. Sc. Giovanni De Scisciolo, nato il 9 aprile 1964 a Civitavecchia (Roma), con la seguente motivazione:

«Addetto a stazione urbana, disimpegnava l'attività di «Carabiniere di quartiere» con brillante iniziativa, facendosi apprezzare dalla cittadinanza per le elevate doti comunicative, la capacità professionale, e l'incondizionata disponibilità, divenendo in breve tempo punto di riferimento costante, qualificato ed affidabile. L'encomiabile condotta contribuiva a rafforzare nella comunità la percezione di sicurezza, esaltando il carattere di vicinanza alla popolazione, da sempre tratto distintivo dell'Arma. Il servizio reso culminava nell'intervento, effettuato con generoso slancio e pronta determinazione, in soccorso di un uomo colto da infarto cui il militare praticava un massaggio cardiaco fino all'arrivo dei sanitari, sottraendolo in tal modo da sicura morte» - Pesaro, 14 aprile 2003.

03A13385

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Avvenire» a r.l., in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: «Avvenire» società cooperativa a r.l. con sede in Avezzano, B.U.S.C. n. 2016/251141, costituita per rogito del notaio Rauccio Filippo in data 24 gennaio 1991, repertorio n. 421.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro dell'Aquila, via A. Moro, pal. A, servizio politiche del lavoro - area cooperazione - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12997

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Marsica Oggi» a r.l., in Avezzano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: «Marsica Oggi» società cooperativa a r.l., con sede in Avezzano, B.U.S.C. n. 2014/251139 - costituita per rogito del notaio Rauccio Filippo, in data 24 gennaio 1991, repertorio n. 422.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile così come modificato dall'art. 18 comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro dell'Aquila, via A. Moro, pal. A, servizio politiche del lavoro - area cooperazione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12998

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Multi Service» a r.l., in L'Aquila

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della seguente società cooperativa: «Multi Service» società cooperativa a r.l., con sede in L'Aquila. B.U.S.C. n. 2118/272090 - costituita per rogito del notaio Fanti Franca, in data 5 ottobre 1995, repertorio n. 19713.

La cooperativa sopra citata risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà fare pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro dell'Aquila, via A. Moro, pal. A, servizio politiche del lavoro - area cooperazione, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12999

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Artigianato Alessandrino S.c.r.l.», in Alessandria

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, della società cooperativa «Artigianato Alessandrino S.c.r.l.» con sede in Alessandria, Viale dell'Artigianato n. 5 - zona D/3, costituita per rogito notaio Oneto dott. Luigi di Alessandria in data 3 aprile 1998, repertorio n. 48050, codice fiscale n. 01787580065, che, dagli accertamenti eseguiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, Corso Teresio Borsalino n. 50/54 - 15100 Alessandria, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso».

03A13090

Provvedimento concernente la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 33137 del 14 novembre 2003, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate.

Area del comune di Palermo - Imprese impegnate nei lavori di costruzione del Lotto n. 30 *bis* «Torre Finale» compreso tra la progressiva km 140+992,00 (pista per Palermo) e km 142+668, 50/D e km 140+927,805/S (pista per Messina) e km 142+622 - Autostrada Messina - Palermo.

Per il periodo dal 6 settembre 2002 al 5 dicembre 2004.

03A13001

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 33116 del 14 novembre 2003, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 6 settembre 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati.

Area del comune di Palermo - Imprese impegnate nei lavori di costruzione del Lotto n. 30 *bis* «Torre Finale» compreso tra la progressiva km 140+992,00 (pista per Palermo) e km 142+668,50/D e km 140+927,805/S (pista per Messina) e km 142+622 - Autostrada Messina - Palermo.

03A13002

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33085 del 10 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cartiere Miliani Fabriano, con sede in Roma, unità di:

Pioraco (Macerata), Rocchetta (Ancona), Sede direzione Fabriano (Ancona), Stabilimento Fabriano (Ancona), per il periodo dal 22 marzo 2003 al 21 marzo 2004.

Con decreto n. 33086 del 10 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. International Piping in liquidazione, con sede in Piacenza, unità di: Piacenza per il periodo dal 16 luglio 2003 al 15 luglio 2004.

Con decreto n. 33087 del 10 novembre 2003, è rettificato il decreto direttoriale n. 32896 e 32897 del 6 ottobre 2003 nella sede di Pescara in luogo di Foggia e l'unità operativa di Lecce si aggiunge a quella di Foggia.

Con decreto n. 33138 del 18 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore di ulteriori sei dipendenti dalla S.r.l. Abruzzo Manifatture, con sede in Controguerra (Teramo), unità di Controguerra, per il periodo dal 1º agosto 2001 al 31 luglio 2002.

Con decreto n. 33139 del 18 novembre 2003, è modificato il decreto ministeriale n. 31483 del 19 settembre 2002 unicamente nella parte concernente il numero dei lavoratori interessati che risulta essere di 211 unità anziché di 120.

Con decreto n. 33140 del 18 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Sielm, con sede in Roma, unità di San Cesareo (Roma), per il periodo dal 16 luglio 2003 al 15 luglio 2004.

Con decreto n. 33141 del 18 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Tecnotex, con sede in Sparanise (Caserta), unità di Sparanise, per il periodo dal 15 aprile 2003 al 14 aprile 2004.

Con decreto n. 33142 del 18 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Merker in amministrazione straordinaria, con sede in via Tiburtina - Tocco da Casauria (Pescara), unità di Ossona (Milano), per il periodo dal 22 settembre 2003 al 15 maggio 2004.

Con decreto n. 33143 del 18 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla Maffei S.n.c. di De Ruggeri Maria Teresa & C., con sede in Matera, unità di Altamura (Bari) e Matera, via Lucana e via 1º Maggio, per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 33144 del 18 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Mabitex, con sede in Cherasco (Cuneo), unità di Cherasco, per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33145 del 18 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Michele Letizia, con sede in Cerano (Novara), unità di Cerano, per il periodo dal 13 ottobre 2003 al 12 ottobre 2004.

Con decreto n. 33153 del 18 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unità di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 14 luglio 2003 al 13 luglio 2004.

Con decreto n. 33154 del 18 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Olivetti Tecnost, con sede in Ivrea (Torino), unità di Ivrea e Scarmagnano (Torino) e Milano, per il periodo dal 15 luglio 2002 al 14 luglio 2003.

Con decreto n. 33155 del 18 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Caleca Italia, con sede in Patti (Messina), unità di Patti, per il periodo dal 9 giugno 2003 all'8 giugno 2004.

Con decreto n. 33156 del 18 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. C.M.T.L., dal 28 settembre 2000 Franco Tosi Meccanica, con sede in Varese, ora Legnano (Milano), unità di Legnano limitatamente alle divisioni di carpenteria, meccanica e turbine), per il periodo dal 7 luglio 2000 al 28 gennaio 2001.

Con decreto n. 33157 del 18 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Tecnosistemi S.p.a. TLC Engineering & Services, con sede in Milano, unità di Ancona, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Roma, Rozzano (Milano), Taranto e Torino, per il periodo dal 24 gennaio 2002 al 23 gennaio 2003.

Con decreto n. 33158 del 19 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Carbosulcis, con sede in Monte Sinni (Cagliari), unità di Miniera Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 luglio 2001 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 33159 del 19 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. SHS Multimedia, con sede in Brescia, unità di Brescia, Chieti, Roma, Segrate (Milano), per il periodo dal 17 luglio 2003 al 16 luglio 2004.

Con decreto n. 33160 del 19 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Manifattura del Crati, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per il periodo dal 10 ottobre 2003 al 9 ottobre 2004.

Con decreto n. 33161 del 19 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. GE.NE.S.I., con sede in Corato (Bari), unità di Corato (Bari), per il periodo dal 25 giugno 2003 al 24 giugno 2004.

Con decreto n. 33162 del 19 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev., art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Carlo, con sede in Solero (Alessandria), unità di Alba (Cuneo), Alessandria, Asti, Bergamo, Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Casale Monferrato (Alessandria), Casei Gerola (Pavia), Cava Manara (Pavia), Crema (Cremona), Cremona, Ferrara, Genova, Giussano (Milano), Imperia, Lendinara (Rovigo), Massa, Milano, Modena, Mondovì (Cuneo), Novara, Pesaro, Pescara, Pozzolo Formicaro (Alessandria), Ravenna, Reggio Emilia, San Martino Siccomario (Pavia), San Remo (Imperia), Savignano sul Rubicone (Forlì), Savona, Solero (Alessandria), Torino, Tortona (Alessandria), Ventimiglia (Imperia), Vercelli, Vicenza, Voghera (Pavia), per il periodo dal 16 giugno 2003 al 15 giugno 2004.

Con decreto n. 33091 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 67/1987, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Edit, con sede in Perugia, unità di Milano, via Chioggia n. 2/4, per il periodo dal 16 settembre 2003 al 15 marzo 2004.

Con decreto n. 33092 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Industrie arti grafiche Garzanti Verga in fallimento, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano), unità di Cernusco sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 19 settembre 2003 al 18 marzo 2004.

Con decreto n. 33106 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 416/1981, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Editoriale, con sede in Como, unità di Como, per il periodo dal 4 settembre 2003 al 3 marzo 2004.

Con decreto n. 33114 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. FIN.EDI.TOR., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 novembre 2003.

Con decreto n. 33115 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Petrini, con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) e Milano, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 novembre 2003.

Con decreto n. 33117 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cartiere Cima in liquidazione, con sede in San Giovanni Bianco (Bergamo), unità di San Giovanni Bianco (Bergamo), per il periodo dal 1° giugno 2003 al 24 settembre 2003.

Con decreto n. 33118 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1992, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Pozzi Ginori, con sede in Milano, unità di Gaeta (Latina) e Milano, per il periodo dal 15 gennaio 2003 al 14 luglio 2003.

Con decreto n. 33119 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Vis, con sede in Ancona, unità di Ancona, per il periodo dal 21 luglio 2003 al 20 luglio 2004.

Con decreto n. 33120 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Drop 3 in liquidazione, con sede in Ferrandina (Matera), unità di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 26 giugno 2003 al 25 giugno 2004.

Con decreto n. 33121 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Officine Torresi, con sede in Milano, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 21 gennaio 2004 al 20 luglio 2004.

Con decreto n. 33122 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla Scarl Euromaglia, con sede in Corato (Bari), unità di Corato (Bari), per il periodo dal 1° agosto 2003 al 31 luglio 2004.

Con decreto n. 33123 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Rizzoli Ortopedia, con sede in Bologna, unità di:

filiale di Ancona;
filiale di Bari;
filiale di Bologna;
filiale di Bolzano;
filiale di Catania;
filiale di Cosenza;
filiale di Genova;
filiale di Lecce;
filiale di Milano;
filiale di Napoli;
filiale di Reggio Emilia;
filiale di Roma;
filiale di Trieste;
filiale di Verona;
sede direzionale e stabilimento di Budrio (Bologna),

per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33124 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Siemens Mobile Communication già Inform.on and Comm.on Networks, con sede in Milano, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 settembre 2002 al 23 settembre 2003.

Con decreto n. 33125 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Portovesme, con sede in Cagliari, unità di Portoscuso (Cagliari) e San Gavino (Cagliari), per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33126 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Marzotto, con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Noventa Vicentina (Vicenza), per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33127 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Crea, con sede in Montevarchi (Arezzo), unità di Montevarchi (Arezzo), per il periodo dal 2 maggio 2003 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 33128 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Olcese, con sede in Milano, unità di:

Conegliano (Treviso);

Longarone (Belluno);

Milano;

Sondrio;

Trieste,

per il periodo dal 20 ottobre 2003 al 19 ottobre 2004.

Con decreto n. 33129 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Vantini Del Guarda, con sede in Valenza Po (Alessandria), unità di Valenza (Alessandria), per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 luglio 2004.

Con decreto n. 33130 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. American Standard industriale, con sede in Milano, unità di Zoppola (Pordenone), per il periodo dal 1º luglio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33131 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Navital, con sede in Genova, unità di Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 15 luglio 2002 al 14 luglio 2003.

Con decreto n. 33132 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Lanificio Luigi Botto, con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 19 maggio 2003 al 18 maggio 2004.

Con decreto n. 33133 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ansaldo Energia, con sede in Genova, unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 7 aprile 2003 al 6 aprile 2004.

Con decreto n. 33134 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Clariant LSM Italia, con sede in Milano, unità di Isso (Bergamo) e Origgio (Varese), per il periodo dal 31 luglio 2003 al 30 luglio 2004.

Con decreto n. 33135 del 14 novembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Onama c/o Tekfor, con sede in Avigliana (Torino), unità di Avigliana (Torino), per il periodo dal 10 febbraio 2003 al 31 dicembre 2003.

03A13000-03A13341-03A13060

Provvedimenti concernenti l'accertamento del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33089 del 14 novembre 2003, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della S.r.l. Utet Diffusione, con sede in Torino, unità di Milano, Trezzano sul Naviglio (Milano), per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 novembre 2004.

Con decreto n. 33114 del 14 novembre 2003, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della S.r.l. FIN. EDI.TOR., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2005.

Con decreto n. 33115 del 14 novembre 2003, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della S.r.l. Petrini, con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) e Milano, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 novembre 2004.

Con decreto n. 33090 del 14 novembre 2003, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della S.p.a. U.T.E.T., con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), Milano e Torino, per il periodo dal 14 luglio 2003 al 13 luglio 2005.

Con decreto n. 33088 del 14 novembre 2003, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, finalizzata al beneficio del trattamento di integrazione salariale della S.p.a. Garzanti Grandi Opere, con sede in Torino, unità di Milano, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 maggio 2005.

03A13058

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 33146 del 18 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Montefibre, con sede in Milano, unità di Ottana (Nuoro), per il periodo dal 14 luglio 2003 al 13 luglio 2004.

Con decreto n. 33147 del 18 novembre 2003 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Olivetti Tecnost, con sede in Ivrea (Torino), unità di Ivrea e Scarmagnano (Torino) e Milano, per il periodo dal 15 luglio 2002 al 14 luglio 2003, periodo dal 15 luglio 2003 al 14 luglio 2004.

Con decreto n. 33148 del 18 novembre 2003 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.r.l. Caleca Italia, con sede in Patti (Messina), unità di Patti, per il periodo dal 9 giugno 2003 all'8 giugno 2004.

Con decreto n. 33150 del 18 novembre 2003 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. SHS Multimedia, con sede in Brescia, unità di Brescia, Chieti, Roma e Segrate (Milano), per il periodo dal 17 luglio 2003 al 16 luglio 2004.

Con decreto n. 33151 del 18 novembre 2003 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Tecnosistem S.p.a. TLC Engineering & Services, con sede in Milano, unità di Ancona; Cagliari; Catanzaro; Firenze; Genova; Milano; Napoli; Padova; Roma; Rozzano (Milano); Taranto e Torino, per il periodo dal 24 gennaio 2002 al 23 gennaio 2003.

Con decreto n. 33152 del 18 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 della ditta S.p.a. Carbosulcis, con sede in Monte Sinni (Cagliari), unità di Miniera Monte Sinni (Cagliari), per il periodo dal 5 luglio 2001 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 33094 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Pozzi Ginori, con sede in Milano, unità di Gaeta (Latina) e Milano, per il periodo dal 15 luglio 2002 al 14 luglio 2003.

Con decreto n. 33095 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Vis, con sede in Ancona, unità di Ancona, per il periodo dal 21 luglio 2003 al 20 luglio 2004.

Con decreto n. 33096 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Drop 3 in liquidazione, con sede in Ferrandina (Matera), unità di Ferrandina (Matera), per il periodo dal 26 giugno 2003 al 25 giugno 2004.

Con decreto n. 33097 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Officine Torresi, con sede in Milano, unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 21 luglio 2003 al 20 luglio 2004.

Con decreto n. 33098 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta Scarl Euromaglia, con sede in Corato (Bari), unità di Corato (Bari), per il periodo dal 1º agosto 2003 al 31 luglio 2004.

Con decreto n. 33099 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Rizzoli Ortopedia, con sede in Bologna, unità di:

filiale di Ancona;
filiale di Bari;
filiale di Bologna;
filiale di Bolzano;
filiale di Catania;
filiale di Cosenza;
filiale di Genova;
filiale di Lecce;
filiale di Milano;
filiale di Napoli;
filiale di Reggio Emilia;
filiale di Roma;
filiale di Trieste;
filiale di Verona;
sede direzionale e stabilimento di Budrio (Bologna),

per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33100 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Siemens Mobile Communication già Inform.on and Comm.on Networks, con sede in Milano, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 marzo 2002 al 23 settembre 2003.

Con decreto n. 33101 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Portovesme, con sede in Cagliari, unità di Portoscuso (Cagliari) e San Gavino (Cagliari), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33093 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Cartiere Cima in liquidazione, con sede in San Giovanni Bianco (Bergamo), unità di San Giovanni Bianco (Bergamo), per il periodo dal 1º giugno 2003 al 24 settembre 2003.

Con decreto n. 33102 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Marzotto, con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Noventa Vicentina (Vicenza), per il periodo dal 1º ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33103 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Crea, con sede in Montevarchi (Arezzo), unità di Montevarchi (Arezzo), per il periodo dal 2 maggio 2003 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 33104 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Olcese, con sede in Milano, unità di:

Conegliano (Treviso);
Longarone (Belluno);
Milano;
Sondrio;
Trieste,

per il periodo dal 20 ottobre 2003 al 19 ottobre 2004.

Con decreto n. 33105 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Vantini del Guarda, con sede in Valenza Po (Alessandria), unità di Valenza Po (Alessandria), per il periodo dal 7 luglio 2003 al 6 luglio 2004.

Con decreto n. 33107 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. American Standard Industriale, con sede in Milano, unità di Zoppola (Pordenone), per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004.

Con decreto n. 33108 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Navital, con sede in Genova, unità di Carrara (Massa Carrara), per il periodo dal 15 luglio 2002 al 14 luglio 2003.

Con decreto n. 33109 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Lanificio Luigi Botto, con sede in Valle Mosso (Biella), unità di Valle Mosso (Biella), per il periodo dal 19 maggio 2003 al 18 maggio 2005.

Con decreto n. 33110 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Ansaldo Energia, con sede in Genova, unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 7 aprile 2003 al 6 aprile 2004.

Con decreto n. 33111 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Clariant LSM Italia, con sede in Milano, unità di Isso (Bergamo) e Origgio (Varese), per il periodo dal 31 luglio 2003 al 30 luglio 2004.

Con decreto n. 33112 del 14 novembre 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Onama c/o Tekfor, con sede in Avigliana (Torino), unità di Avigliana (Torino), per il periodo dal 10 febbraio 2003 al 31 dicembre 2003.

03A13340-03A13059

Approvazione della delibera n. 20 dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza veterinari adottata dal Consiglio di amministrazione in data 13 maggio 2003 in materia di determinazione del contributo di maternità per l'anno 2004.

Con nota ministeriale del 13 novembre 2003, è stata approvata, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la delibera n. 20 ratificata in data 13 maggio 2003 dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza veterinari in materia di determinazione del contributo di maternità per l'anno 2004.

03A13003

Scioglimento della società cooperativa «Italy General Service» S.r.l., in Prato

A seguito degli accertamenti effettuati sull'attività della cooperativa indicata in oggetto è emerso che:

la società cooperativa risulta inadempiente alla diffida per le gravi irregolarità riscontrate in sede di ispezione;

il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi Divisione IV con nota n. 1579696 del 9 ottobre 2003 ha richiesto a questo Ufficio lo scioglimento dell'Ente senza nomina del liquidatore ai sensi del decreto direttoriale 17 luglio 2003;

la società cooperativa non provvede al deposito del bilancio di esercizio dal 31 dicembre 1998.

Poiché quanto sopra riportato costituisce motivo per lo scioglimento della cooperativa per atto di autorità, il Direttore della Direzione provinciale del lavoro di Prato U.O. Cooperazione, via Frà Bartolomeo n. 32, quale autorità cui spetta la vigilanza su codesto ente, sulla base del decreto della Direzione generale della cooperazione emanato il 6 marzo 1996 - ha avviato le procedure dello scioglimento d'ufficio della stessa senza nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

Ciò premesso, si invita la S.V. a far pervenire le proprie eventuali controdeduzioni, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione del presente avviso.

03A12900

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Individuazione di alcune associazioni tra le associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13, legge 8 luglio 1986, n. 349.

Con decreto ministeriale 16 ottobre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio in data 30 ottobre 2003, l'associazione denominata «Associazione scientifica per la tutela delle risorse dell'ambiente - A.S.T.R.AMBIENTE», con sede in Roma, via Gregorio VII numeri 126/130, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 4 novembre 2003, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze - ragioneria generale dello Stato - ufficio centrale del Bilancio in data 12 novembre 2003, l'associazione denominata «Associazione italiana per la protezione sviluppo e difesa dell'ambiente rurale - Agriambiente», con sede in Roma, viale Trastevere n. 259, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

03A12906

ANAS S.P.A.

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto che prevede la realizzazione della viabilità accessoria dell'autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino, per l'adeguamento del sistema viario Roma-Fiumicino litorale, lotto 1 ricadente interamente nel comune di Roma, presentato dall'Anas Compartimento della viabilità per il Lazio - Roma.

Con il decreto n. 0727 del 1° dicembre 2003 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo ai lavori per la realizzazione della viabilità accessoria dell'autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino per l'adeguamento del sistema viario Roma-Fiumicino litorale, limitatamente al solo lotto 1 ricadente nel comune di Roma, presentato dall'Anas Compartimento della viabilità per il Lazio con sede in Roma, viale Bruno Rizzieri, 142 - 00173 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

03A13314

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della attività produttive, recante: «Autorizzazione alla società "Bresciangrana S.r.l.", in Offlaga, ad istituire ed esercitare un magazzino generale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2003).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 63, seconda colonna, al primo rigo, dove è scritto: «Con decreto ministeriale 2003 la società ...», leggasi: «Con decreto ministeriale *14 novembre* 2003 la società ...».

03A13518

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501287/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.